



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**Rapporto sulla visita nelle  
Regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia  
(28 giugno - 05 luglio 2016)**

In ottemperanza al proprio mandato di cui all'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10, modificato dall'art. 1 comma 317 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in ottemperanza altresì alle previsioni di cui agli articoli da 17 a 23 del Protocollo Opzionale ONU alla Convenzione contro la tortura (OPCAT), ratificato dall'Italia il 3 aprile 2013 ai sensi della legge 9 novembre 2012 n. 195, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (Garante Nazionale) ha effettuato una visita della durata di otto giorni nell'area del Triveneto, in particolare nelle regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dal 28 giugno al 5 luglio 2016.

La delegazione era composta da:

Mauro Palma (Presidente del Collegio)  
Daniela de Robert (Membro del Collegio)  
Emilia Rossi (Membro del Collegio)  
Vincenzo Abbondante (Componente dell'Ufficio)  
Maria Antonietta Donati (Componente dell'Ufficio)  
Fabrizio Leonardi (Componente dell'Ufficio)  
Claudia Sisti (Componente dell'Ufficio)

## **1. PREMESSA**

### **1.1. Cooperazione con le diverse Autorità interessate alla visita**

Oltre alla consueta collaborazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nel fornire dati utili allo svolgimento della visita, la cooperazione ricevuta nel corso della visita da parte del Provveditorato per il Triveneto è stata eccellente, nell'organizzazione logistica, incluso l'accompagnamento automobilistico e navale, e nella diffusione di informazione ai responsabili degli Istituti penitenziari. Il Provveditore ha inoltre organizzato all'avvio della visita un incontro a Padova tra la delegazione, i direttori e un certo numero di comandanti di reparto degli Istituti del Triveneto. È stata una buona opportunità per stabilire un rapporto di reciproca conoscenza e spiegare il significato dell'istituzione del Garante Nazionale, le modalità di conduzione delle visite e i poteri di accesso a esso attribuiti dagli strumenti normativi che ne definiscono mandato, struttura e strumenti.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

In questo incontro preliminare, avvenuto alla presenza dei tre componenti del Garante Nazionale, oltre che ai membri dell'Ufficio coinvolti nella visita, si è avuto modo di evidenziare alcune criticità del sistema che, oltre a determinare in molti casi insoddisfacenti condizioni di detenzione, sono spesso alla base di scadenti condizioni di lavoro, con vuoti di organico, persone costrette a muoversi su più sedi, personale di Polizia penitenziaria costretto a turni pesanti e non sostenuto da efficaci momenti di riflessione e *counseling* durante il proprio percorso lavorativo, personale dell'area giuridico-pedagogica spesso insufficiente o comunque mal distribuito.

Particolare attenzione è stata rivolta da tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito al problema della presenza di soggetti con sopravvenuto disagio mentale (e, quindi, non in misura di sicurezza presso le REMS) e all'effettivo impegno a costituire sezioni dette "Articolazione per la tutela della salute mentale" che abbiano effettivamente una connotazione sanitaria, dispongano di ambienti idonei e prevedano un effettivo impegno delle Aziende sanitarie locali alla presa in carico dei soggetti in esse ospitati. La delegazione ha assicurato particolare attenzione al tema nel corso della visita.

Analogha cooperazione è stata riscontrata nel corso delle visite ai singoli Istituti con grande disponibilità da parte dei responsabili di ciascuna di esse. In questo positivo contesto, lascia molto perplessi la reticenza sperimentata nella Casa circondariale di Vicenza, dove una specifica cella, utilizzata per isolare un detenuto particolarmente problematico (v. paragrafo B.3.4.), è stata tenuta nascosta alla delegazione nella visita preliminare ai vari ambienti e sezioni ed è stata scoperta dalla delegazione soltanto a sera, dopo un'intera giornata passata nell'Istituto, peraltro su indicazione del detenuto stesso che – tra l'imbarazzo generale del personale di vigilanza – ha accompagnato il Presidente del Garante e un membro dello staff a visitarla. La cella (difficile utilizzare il termine "camera" per tale deprecabile ambiente) era in una parte dell'Istituto che era stata dichiarata chiusa e inutilizzata nel corso della visita generale: al contrario, il detenuto vi era stato alloggiato fino a pochi giorni prima della visita. Il Garante Nazionale ricorda che, proprio per esercitare la sua funzione di analisi e cooperazione, è essenziale che i responsabili dell'Istituto mostrino con chiarezza e completezza anche le zone critiche di un Istituto, al fine di trovare insieme possibili soluzioni o di evidenziare il problema alle Autorità responsabili a livello più alto. **Confida che simili situazioni non si ripetano in futuro.**

Pienamente positiva cooperazione è stata riscontrata da parte del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dei rispettivi responsabili dell'Istituto penale per minorenni e della Comunità protetta visitati. La delegazione ha avuto accesso a ogni luogo che intendeva visitare e alla documentazione che intendeva consultare, oltre, ovviamente, ad aver potuto liberamente parlare con le persone ospitate nelle strutture visitate.

Come in altre precedenti occasioni, il Ministero dell'Interno ha positivamente cooperato l'informando le Questure interessate circa la possibile visita del Garante Nazionale e con l'invio al



## *Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Garante della lista delle camere di sicurezza – distinte in funzionanti o meno – presenti nel territorio oggetto della visita. Nel ringraziare per tale cooperazione, il Garante Nazionale chiede al Ministero dell'Interno di inviare una informazione standard (lettera circolare o altro) a tutte le Prefetture, le Questure e a tutte le diramazioni dei Dipartimenti interessati (inclusa Polizia di frontiera, Polaria, Polfer) e a tutte le strutture private della libertà – *de jure* o *de facto* – dei migranti irregolari, con l'informazione dell'istituzione del Garante Nazionale, dei suoi metodi di lavoro e dei poteri di accesso a luoghi, documentazione e colloqui riservati con le persone ristrette. Tale informazione potrebbe agevolmente facilitare le procedure di visita e al contempo fornire occasione di formazione circa il ruolo del monitoraggio nazionale e sovranazionale. Qualora, come auspicabile, si proceda in tale direzione, il Garante potrà fornire materiali e indicazioni per la costruzione di tale informativa.

Un ringraziamento va rivolto al Comando Generale dei Carabinieri per le informazioni preventivamente fornite circa l'ubicazione e la funzionalità delle camere di sicurezza presso le proprie strutture territoriali. La delegazione è particolarmente grata al Comando provinciale dei Carabinieri di Vicenza – e, in particolare al Comandante Col. Giuseppe Zirone – per l'assistenza e le informazioni assicurate durante la visita sia al Comando provinciale stesso, sia al Comando Stazione Dueville. Vale la pena sottolineare che le osservazioni fatte dalla delegazione nel corso della visita sono state opportunamente annotate sul momento affinché si potesse giungere a soluzioni – in parte procedurali e di registrazione, in parte migliorative della struttura – nel più breve tempo possibile.

### **1.2. Incontro con Garanti e volontari**

Nel corso della visita la delegazione si è incontrata con le principali Associazioni che operano nell'area del Triveneto e con alcuni dei Garanti locali. L'incontro è stato organizzato dall'Associazione "Granello di senape" e dall'ARCI – che si ringraziano per la cooperazione – a Venezia la domenica 3 luglio nel pomeriggio. Il Garante Nazionale è consapevole che la richiesta di venire a un incontro nel pomeriggio di una domenica estiva a Venezia è stata particolarmente gravosa e ringrazia in modo particolare coloro che sono stati presenti. Sottolinea che tale richiesta nasceva dalla duplice necessità di avere un proficuo contatto con chi opera negli Istituti del territorio visitato e di utilizzare al massimo i tempi all'interno di un programma molto denso di visite. Si scusa con coloro che sono stati di fatto esclusi dall'incontro, data la difficoltà del luogo e dell'orario, e precisa che è ferma intenzione del Garante Nazionale mantenere un confronto continuo e coinvolgere al massimo l'associazionismo locale nelle proprie iniziative.

Analoga è l'esigenza di un rapporto più stretto con i Garanti territoriali, in particolare quelli locali. Infatti, mentre con i Garanti regionali sono previsti incontri strutturati – circa ogni quaranta giorni – con quelli locali – dato il numero e le diverse connotazioni sul piano della loro nomina e della loro funzione – occorre stabilire una modalità di comunicazione più diretta: l'incontro tenutosi nella Casa circondariale di Livorno il 12 giugno ha costituito una prima opportunità che dovrà ripetersi.



## *Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Ovviamente negli incontri con le Associazioni che operano negli Istituti, il Garante Nazionale mantiene la confidenzialità dei Rapporti di visita che non siano ancora stati pubblicati sul proprio sito Internet. Una volta pubblicati, è tuttavia essenziale avere l'opinione dei Garanti territoriali e affidare loro il compito di seguire l'implementazione, da parte delle Amministrazioni interessate, delle raccomandazioni in essi contenute.

### **1.3. L'ampiezza della visita**

La visita in Triveneto ha coinvolto varie strutture e diverse Amministrazioni. Come è noto, il mandato del Garante Nazionale si estende – anche e soprattutto in quanto meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (NPM in ambito OPCAT) – a tutte le forme di privazione della libertà da parte di un'autorità pubblica. Progressivamente le visite, quindi, si estenderanno a diverse aree e strutture che ricadono, appunto, entro tale definizione. Quindi non soltanto gli Istituti penitenziari, sia per adulti che per minori, ma anche le Comunità chiuse in cui una persona, adulto o minore, possa essere ristretta nella libertà in base a provvedimento di ambito penale (affidamento in prova speciale per adulti o comunità per minori e, inoltre, i luoghi di esecuzione delle misure di sicurezza e delle misure cautelari per minori).

Inoltre nell'ambito di responsabilità del Ministero dell'Interno, le visite riguardano le camere di sicurezza della Polizia, nelle sue diverse articolazioni, e i relativi luoghi di interrogatorio, le stanze di attesa degli aeroporti, nella zona per persone non ammesse nel territorio italiano e in attesa di rinvio al luogo di provenienza, le diverse strutture per l'identificazione dei migranti irregolari, siano esse gli hotspot per la fotosegnalazione o i Centri di identificazione e di espulsione, i voli di rimpatrio organizzati direttamente dall'Italia o nell'ambito del coordinamento dell'agenzia europea FRONTEX.

Nella responsabilità del Ministero della difesa, oltre alle camere di sicurezza e i luoghi di interrogatorio dei Carabinieri, le visite possono riguardare le strutture detentive militari.

Infine, nella responsabilità del Ministero della salute, il Garante Nazionale deve monitorare i trattamenti sanitari obbligatori, l'esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche nelle residenze recentemente introdotte (REMS) e le strutture per disabili o anziani, direttamente gestite o in convenzione, laddove le persone ospitate possano essere private della capacità d'agire in quanto giuridicamente interdette.

I molti ambiti di analisi determinano la necessità per il Garante Nazionale di procedere ad ampliamenti successivi, aggiungendo progressivamente nelle visite di ambito complessivo, quale quella oggetto del presente Rapporto, una nuova area di monitoraggio. Per la prima volta, infatti, sono state visitate camere di sicurezza dei Carabinieri, in particolare del Comando provinciale di Vicenza e una comunità per minorenni che accoglie ragazzi in custodia cautelare.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

La visita in Triveneto ha inoltre inaugurato il sistema di rapido accertamento delle misure adottate in base alle raccomandazioni formulate in passato per un dato Istituto: in sintesi, una visita di *follow-up* che ha riguardato la Casa circondariale di Gorizia, già visitata il 7 maggio 2016 e il cui Rapporto è pubblicato sul sito del Garante ([www.garantenpl.it](http://www.garantenpl.it)) insieme alle due dettagliate risposte avute dall'Amministrazione penitenziaria (rispettivamente il 13 e il 17 giugno 2016, quest'ultima contenente un "atto d'indirizzo" formulato dal Capo del Dipartimento per superare le criticità individuate nel Rapporto). Gli esiti della visita di follow-up saranno esaminati più avanti nel presente Rapporto.

Anche la Casa circondariale di Trento era già stata visitata – seppure brevemente – dal Garante Nazionale in occasione della sua audizione presso la prima Commissione dell'Assemblea provinciale di Trento che sta discutendo la legge per l'introduzione, nel proprio territorio, del Garante delle persone private della libertà personale.

Complessivamente le strutture visitate in occasione della presente visita sono state:

Casa circondariale di Belluno

Casa circondariale di Vicenza

Casa circondariale di Trento

Casa circondariale di Bolzano (visita breve)

Casa circondariale di Tolmezzo

Casa circondariale di Gorizia (rapido *follow up*)

Istituto penitenziario minorile di Treviso e Centro di prima accoglienza di Treviso

Comunità per minori "Giuseppe Olivotti" di Riese Pio X (TV)

Comando dei Carabinieri di Vicenza

Comando Stazione Carabinieri di Dueville (VI)

Questura di Vicenza

Inoltre, la delegazione ha preso informazioni presso la Casa di reclusione di Padova relativamente ad alcuni casi oggetto di attenzione da parte del Garante Nazionale; anche di essi sarà data informazione nel seguito del Rapporto.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**INDICE DELLE PARTI TEMATICHE DEL PRESENTE RAPPORTO**

**A. IL RAPPORTO CON IL SOPRAVVENUTO DISAGIO MENTALE**

**B. STRUTTURE DI RESPONSABILITÀ DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE  
PENITENZIARIA**

**B.1. CRITICITÀ D'ORDINE GENERALE RISCOSE**

- B.1.1. Alcune critiche collocazioni
- B.1.2. Brevi note su alcune strutture architettoniche
- B.1.3. I Regolamenti interni
- B.1.4. I trasferimenti
- B.1.5. La sovrapposizione di provvedimenti

**B.2. CASA CIRCONDARIALE DI BELLUNO**

- B.2.1. Strutture e loro uso
- B.2.2. Capienza e presenze
- B.2.3. Qualità della vita detentiva
- B.2.4. Particolari sezioni detentive
- B.2.5. Procedura disciplinare
- B.2.6. Eventi critici
- B.2.7. Il personale
- B.2.8. La gestione dell'esecuzione penale
- B.2.9. Brevi note sulla tutela della salute
- B.2.10. Il controllo esterno indipendente

**B.3. CASA CIRCONDARIALE DI VICENZA**

- B.3.1. Strutture e loro uso
- B.3.2. Capienza e presenze
- B.3.3. Qualità della vita detentiva
- B.3.4. Procedura disciplinare e Sezione isolamento
- B.3.5. Eventi critici
- B.3.6. Il personale
- B.3.7. La gestione dell'esecuzione penale
- B.3.8. La tutela della salute
- B.3.9. Il controllo esterno indipendente

**B.4. CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO**



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

- B.4.1. Strutture e loro uso
- B.4.2. Capienza e presenze
- B.4.3. Qualità della vita detentiva
- B.4.4. Particolari sezioni detentive
- B.4.5. Sezione isolamento
- B.4.6. Eventi critici
- B.4.7. Il personale
- B.4.8. La gestione dell'esecuzione penale
- B.4.9. La tutela della salute

**B.5. CASA CIRCONDARIALE DI TOLMEZZO**

- B.5.1. Strutture e loro uso
- B.5.2. Capienza e presenze
- B.5.3. Qualità della vita detentiva
- B.5.4. Procedura disciplinare
- B.5.5. Eventi critici
- B.5.6. La sezione massima sicurezza ex art. 41 bis
  - B.5.6.1. Struttura, capienza e presenze
  - B.5.6.2. La qualità della vita detentiva
  - B.5.6.3. L'area riservata
- B.5.7. Il personale
- B.5.8. La gestione dell'esecuzione penale e la tutela della salute

**B.6. ELEMENTI RILEVANTI EMERSI NELLA VISITA ALLA CASA CIRCONDARIALE DI BOLZANO**

- B.6.1. Le condizioni materiali dell'Istituto
- B.6.2. La qualità della vita detentiva
- B.6.3. La composizione della popolazione detenuta
- B.6.4. Le criticità riscontrate

**B.7. VISITA DI FOLLOW-UP ALLA CASA CIRCONDARIALE DI GORIZIA**

- B.7.1. La risposta alle raccomandazioni formulate
- B.7.2. La sezione protetta per omosessuali

**C. STRUTTURE DI RESPONSABILITÀ DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI  
COMUNITÀ**

**C.1. PREMESSA**

- C.1.1. Gli Uffici di esecuzione penale esterna



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

C.1.2. La visita

**C.2. ISTITUTO PENALE PER MINORENNI E CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI TREVISO**

C.2.1. Strutture e loro uso

C.2.2. Capienza e presenze

C.2.3. Qualità della vita ristretta

C.2.4. Gestione dell'esecuzione penale

C.2.5. La tutela della salute

C.2.6. I "giovani adulti"

C.2.7. La procedura disciplinare

C.2.8. Le regole interne e la loro comprensione

C.2.9. Rapporto strutturato con il territorio

C.2.10. Il controllo esterno indipendente

**C.3. COMUNITÀ PER MINORENNI "GIUSEPPE OLIVOTTI"**

C.3.1. Scopo e importanza della visita

C.3.2. Strutture e loro uso

C.3.3. Capienza e presenze

C.3.4. Le regole interne e la loro comprensione

C.3.5. Qualità della vita interna e offerta formativa e trattamentale

C.3.6. Rapporto strutturato con il territorio

C.3.7. Procedura disciplinare ed eventi critici

C.3.8. Tutela della salute e benessere psico-fisico

**D. STRUTTURE DI RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

D.1. Preparazione della visita

D.2. Elementi di analisi durante la visita

D.3. Le camere di sicurezza visitate

D.4. Registrazioni

**E. STRUTTURE DI RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

E.1. Preparazione della visita

E.2. Elementi di analisi durante la visita

E.3. Le camere di sicurezza visitate

E.4. Registrazioni



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

## **A. IL RAPPORTO CON IL SOPRAVVENUTO DISAGIO MENTALE**

Come è noto, con l'entrata in vigore della legge 31 maggio 2014 n. 81 e il processo di chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, alle nuove REMS sono destinate unicamente le persone internate in virtù di una misura di sicurezza psichiatrica (al momento, sia essa definitiva che provvisoria). Le strutture non possono accogliere persone detenute il cui disagio mentale e conseguente malattia siano sopravvenute nel corso dell'esecuzione o comunque dopo l'accertamento di responsabilità per il reato commesso<sup>1</sup>. Per tali persone che rientrano nella previsione dell'articolo 148 c.p. sono previste apposite articolazioni per la tutela della salute mentale all'interno di un certo numero di Istituti distribuiti territorialmente.

Queste articolazioni rappresentano luoghi di diretta responsabilità del personale sanitario, in particolare dell'area psichiatrica, che per ciascun ospite deve elaborare un piano di presa in carico che possa prevedere, a seconda dei casi e della relativa evoluzione, fasi di progressivo trattamento verso il graduale e controllato ritorno alla comunità esterna (fasi di riduzione dei trattamenti farmaceutici o anche fasi di trattamento sanitario obbligatorio qualora necessario, possibile riferimento al Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, possibile graduale inserimento in comunità protette al termine dell'esecuzione penale). In sintesi, devono essere strutture idonee a un trattamento sanitario specifico e nelle quali il personale sanitario assuma una fisionomia forte e una responsabilità, pur nell'ambito del complessivo controllo di sicurezza operato dall'Istituto in cui tale articolazione è collocata.

Per raggiungere questa connotazione di tali articolazioni, occorre chiarire alcuni aspetti:

- a) le articolazioni per la tutela della salute mentale sono distinte dai reparti per l'osservazione psichiatrica di cui all'articolo 112 del D.P.R 230/2000;
- b) le articolazioni per la tutela della salute mentale devono avere una fisionomia non claustrofobica, diversa dalla mera sezione detentiva e devono essere un ambiente di stimolo per il possibile recupero del disagio mentale;

---

<sup>1</sup> Nel recente dibattito parlamentare relativamente al disegno di legge delega al Governo su "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena" (Atto Senato 2067) è stato approvato in Commissione giustizia (3 agosto 2016) un emendamento che reintroduce la possibilità di assegnare alle REMS anche soggetti di cui all'art. 148 c. p. Il testo sarà esaminato dall'Aula del Senato da settembre 2016. Il Garante Nazionale auspica con assoluta chiarezza che tale ipotesi non sia contemplata nel testo finale che sarà approvato dal Parlamento e che sia mantenuto lo spirito originario della legge 31 maggio 2014 n. 81.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

c) per l'apertura di tali articolazioni è necessario stabilire preventivamente un protocollo d'intesa con l'Azienda sanitaria locale al fine di definire la regolarità dell'assistenza psichiatrica e l'effettività della presa in carico dei singoli pazienti detenuti;

d) particolare cura va riservata, in accordo con il personale sanitario e di supporto psicologico, alle attività proposte in tale articolazione, dovendo queste caratterizzarsi sempre per la prospettiva del possibile recupero dei soggetti.

Le delegazioni del Garante Nazionale, nel visitare tali strutture, tengono presenti questi elementi come prioritari parametri di analisi. Anche nel caso – si veda il Rapporto della visita alla Casa circondariale di Lecce del 17 maggio 2016<sup>2</sup> – in cui la struttura è stata trovata adeguata e ben fornita dal punto di vista dei presidi medici, si è data indicazione di non renderla operativa prima della definizione di un accordo chiaro – possibilmente in termini di Protocollo d'intesa che enunci azioni da compiere e relative responsabilità – con l'Azienda sanitaria locale.

A tal fine, il Garante Nazionale, nel corso delle visite o nelle fasi immediatamente seguenti, ha cercato di coinvolgere le direzioni delle Aziende sanitarie territorialmente interessate per stabilire un rapporto proficuo di corresponsabilità con le Amministrazioni penitenziarie locali.

Non sempre tale interlocuzione è stata bene accolta da parte delle Direzioni aziendali e il Garante Nazionale **raccomanda che il Ministro della salute nel suo ruolo di coordinamento delle responsabilità regionali in termini di tutela della salute possa rivolgere un invito a una maggiore apertura e collaborazione su tale tema da parte delle Autorità sanitarie locali.**

Purtroppo l'articolazione visitata dalla delegazione nella Casa circondariale di Belluno è ben lontana dal soddisfare livelli di accettabilità, nel quadro dei parametri sopra enunciati. Divenuta operativa, dopo la chiusura dell'analoga articolazione nella Casa circondariale di Verona, essa non è altro che una piccola, angusta e immobile sezione detentiva, caratterizzata dalla limitatezza degli spazi, dalla ristrettezza delle possibilità di restare all'aria aperta e dalla pochezza delle attività proposte.

Aperta a marzo del 2016, per accogliere cinque detenuti provenienti dall'Ospedale psichiatrico giudiziario (O.P.G.) di Reggio Emilia, a cui successivamente si è aggiunto un altro detenuto proveniente dalla Casa circondariale di Treviso, il reparto fatica a funzionare. Tutte le proposte trattamentali sono state rifiutate dai detenuti pazienti, come riconosciuto dalla stessa Direzione. Le uniche attività attualmente un po' partecipate sono il "calcio-balilla" e qualche partita a carte con gli agenti. Davvero poco come attività psico-sociali e terapeutiche.

In questa situazione analoga a quella proposta nelle passate strutture degli Ospedali psichiatrici giudiziari vengono attualmente trasferiti – in virtù dell'adeguamento a criteri formali che vedono tale

<sup>2</sup> Pubblicato, con la relativa Risposta del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sul sito del Garante Nazionale [www.garantenpl.it](http://www.garantenpl.it)



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

articolazione là costituita, senza alcuna preventiva indagine sulla sua adeguatezza, utilità e capacità di offrire un servizio di tutela alla salute – i detenuti che presentano disagio mentale, rientranti nei parametri del citato articolo 148 c.p.

**Il Garante Nazionale invita a una radicale revisione dell’approccio al tema della privazione della libertà di persone con disagio mentale**, non soltanto per rispetto delle persone malate, qualunque sia il reato da esse commesso, ma anche al fine di tutelare la complessiva armonia all’interno dell’Istituto e di non caricare il personale che vi opera di un ingiusto e inadeguato peso lavorativo ed emotivo.

## **B. STRUTTURE DI RESPONSABILITÀ DEL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

### **B.1. CRITICITÀ DI ORDINE GENERALE RISCOstrate**

Alcuni aspetti esaminati nel corso della visita non riguardano i singoli Istituti, ma elementi di ordine generale che il Garante Nazionale ritiene debbano essere considerati dal Dipartimento, in alcuni casi per adottare con urgenza i necessari provvedimenti, in altri per avviare una riflessione per evitare il verificarsi delle situazioni riscontrate.

Una criticità generale è rilevabile nel fatto che gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) del Triveneto non disponevano all’atto della visita di direttori e le funzioni direttive venivano svolte dai direttori degli Istituti penitenziari con incarichi di reggenza. Tale prassi è di per sé poco funzionale perché comporta per il dirigente cui viene conferito il doppio incarico la conseguenza di distogliere la propria attenzione dall’Istituto di cui è titolare per svolgere – si badi bene, solo a tempo parziale – un’altra attività, con il risultato di non dedicarsi compiutamente a nessuna delle due. Di più essa risulta ancora meno razionale dal momento che, a seguito della riorganizzazione, Istituti e UEPE sono articolazioni territoriali di due Dipartimenti differenti del Ministero della giustizia. **Il Garante Nazionale si riserva di raccomandare al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nell’apposita sezione di questo Rapporto, di porre in atto con urgenza tutte le attività necessarie a dotare ogni UEPE di un proprio direttore a tempo pieno. Auspica comunque che la cooperazione tra i due Dipartimenti possa accompagnare tale percorso nel modo più adeguato garantendo sempre la piena presenza dei direttori d’Istituto nelle proprie sedi.**

#### **B.1.1. Alcune critiche collocazioni**

La visita nel Triveneto ha offerto l’opportunità di rivedere un aspetto che era già emerso in occasione di precedenti incontri con il personale e con i detenuti nella Casa di reclusione di Padova



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

“Due Palazzi”: la presenza di internati a cui è applicata la misura di sicurezza detentiva da eseguire in una Casa di lavoro. Tale anomalia – essendo ovviamente *contra legem* l’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva in un Istituto penitenziario e soprattutto in un ambiente che non prevede programma lavorativo – si protrae da molto tempo, in quanto gli internati sono stati trasferiti a Padova a seguito del terremoto del maggio 2012 in Emilia Romagna che ha portato alla chiusura della Casa di lavoro di Saliceta San Giuliano.

Il Garante già nei mesi scorsi aveva segnalato il problema all’Amministrazione penitenziaria sottolineando la necessità di una soluzione in tempi molto stretti. Purtroppo la situazione prosegue e la delegazione ha riscontrato che, pur dopo alcuni trasferimenti effettuati, il 29 giugno 2016, a più di tre anni dall’evento sismico, erano ancora presenti 22 internati.

L’attuale commistione tra detenuti semiliberi, detenuti ammessi al lavoro all’esterno e internati sottoposti alla misura di sicurezza all’interno della stessa struttura di fatto svuota i tre diversi istituti previsti dall’ordinamento del loro significato; finisce col disvelare l’artificiosità di definizioni e contenuti che, affermati sulla carta, non trovano effettività nella pratica.

Inoltre, dal controllo del registro dei presenti, risulta che molti degli attuali internati nella Casa di reclusione di Padova risiedono in luoghi ben distanti dalla loro attuale sistemazione. Ciò contrasta, come è noto, con l’articolo 30 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 230/2000 che, oltre a indicare che gli internati dovrebbero essere ospitati nella regione di residenza, precisa che qualora ciò non sia possibile “l’assegnazione deve avvenire ad altro Istituto della stessa categoria situato in località prossima”. Norma chiaramente disattesa nell’attuale situazione. Inoltre, occorre anche osservare che da punto di vista del contenuto della misura l’attuale sistemazione contraddice la finalità stessa della misura di sicurezza e che, forse, utilizzando quanto previsto dall’articolo 62 o.p., una collocazione migliore e meno inutile potrebbe essere trovata assegnando gli attuali internati a una Colonia agricola.

Due situazioni simili, altrettanto critiche e censurabili, se non di ancora più stridente assurdità, sono state trovate nel corso della visita rispettivamente nella Casa di reclusione di Padova e nella Casa circondariale di Trento.

A Padova, S.C. ha terminato la sua pena il giorno 15 marzo 2016 e gli è stata applicata la misura di sicurezza della Casa di cura e custodia che però viene eseguita nella sezione detentiva comune. Di fatto, come segnalato dal suo legale, il neo-internato ha continuato la sua vita detentiva come se non fosse intervenuta la fine dell’esecuzione penale. Alla cessazione dell’esecuzione penale, non è stata minimamente mutata la sua situazione soggettiva. Nel suo caso non è stata neppure operato il trasferimento nella sezione dei semiliberi, dove, come si è visto, sono alloggiati, quantunque impropriamente, gli internati della Casa di lavoro. **Tale situazione configura una grave violazione dei suoi diritti.**



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

A Trento è invece ospitato in una normale sezione detentiva C.D.T.<sup>3</sup>, trasferito dalla sezione protetta per omosessuali della Casa circondariale di Gorizia (sezione su cui il Garante ha già espresso alcune valutazioni che saranno riprese in questo stesso Rapporto) a Bolzano e da qui a Trento a seguito dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza detentiva ex articolo 206 c.p. per infermità (o seminfermità) mentale. Anche in questo caso la sistemazione appare del tutto incongrua con la ratio della misura stessa<sup>4</sup>.

Infine, una ulteriore collocazione anomala è stata riscontrata anche nella Casa circondariale di Belluno; in particolare nella sezione per transessuali, la delegazione ha avuto modo di colloquiare con un internato (I.M.), ivi ospitato, palesemente non transessuale; ciò forse a causa di confusione tra “transessualità” e “omosessualità” da parte di chi ha provveduto alla allocazione dei detenuti nelle varie sezioni. Indipendentemente dalla positiva valutazione espressa dal detenuto, nel corso del colloquio, circa la sua attuale collocazione **il Garante Nazionale chiede che alla Direzione dell'Istituto siano richiesti i criteri adottati per predisporre tale anomala sistemazione.** Comunque, al di là di questo aspetto, resta il fatto che anche in questo caso un internato – proveniente dalla sezione per semiliberi della Casa di reclusione di Padova – era collocato in una sezione detentiva, peraltro molto particolare.

Ovviamente non spetta a questo Garante sostituirsi all'Amministrazione penitenziaria nell'individuare una soluzione praticabile. Per questo il Garante Nazionale si limita a sottolineare l'urgenza di trovare adeguate soluzioni atte a porre fine a situazioni che sono manifestamente *contra legem*, quantomeno nello spirito delle norme stesse che regolano le misure di sicurezza. Conseguentemente,

**1. raccomanda che siano sanate con urgenza le situazioni anomale indicate e chiede di essere informato sulle soluzioni adottate. Ritiene di dover parimenti segnalare la questione ai rispettivi magistrati di sorveglianza per le valutazioni di loro competenza.**

### **B.1.2. Brevi note su alcune strutture architettoniche**

Le strutture architettoniche degli Istituti visitati dalla delegazione nel corso della visita nel Triveneto sono particolarmente diversificate: si può passare da strutture molto moderne e ben progettate, anche se di difficile manutenzione, quale è la Casa circondariale di Trento, a strutture che sembrano residuare dagli annali di un repertorio ottocentesco, quale è la Casa circondariale di Bolzano; da

<sup>3</sup> Si veda in proposito il Rapporto sulla visita alla Casa circondariale di Gorizia (7 maggio 2016), dove la persona qui considerata è indicata come *Detenuto 7*.

<sup>4</sup> In questo caso va segnalato che la Direzione della Casa circondariale di Trento il 22 giugno scorso ha fatto un tentativo di trasferirlo alla REMS di Pergine Valsugana, ma ha ottenuto dai responsabili di questa struttura una risposta negativa: “Non è possibile accogliere la richiesta perché i posti sono tutti occupati”.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

edifici anonimi e spersonalizzanti degli anni Sessanta a strutture razionali e che offrono un buon accesso di luce e aria.

Non vi è alcuna intenzione di avviare qui una riflessione circa il rapporto tra “spazio” e “funzione”, tra gli ambienti e ciò che in essi si realizza: temi che altri, con ben diverse competenze, hanno sviluppato anche nella recente occasione degli “Stati generali dell’esecuzione penale”.

Ma, proprio da quest’ultima esperienza di ampia consultazione si vuole qui partire per valutare **la nuova struttura che amplia la Casa circondariale di Vicenza** e che la delegazione ha avuto modo di visitare il giorno 30 giugno 2016, pochi giorni prima dell’inaugurazione che è avvenuta il 26 luglio. Nelle elaborazioni del tavolo n.1 degli “Stati generali” dedicato al tema dell’architettura penitenziaria è stato ampiamente sottolineato lo stretto rapporto che le scelte architettoniche e, più in generale, l’organizzazione dello spazio, devono avere con il modello di detenzione che si vuole realizzare. Tale modello è delineato dalla complessiva elaborazione dei 18 tavoli e dal documento di sintesi del Comitato di coordinamento. A parere del Garante Nazionale, il nuovo padiglione della Casa circondariale di Vicenza non corrisponde assolutamente a quel modello. Al contrario, se, come già detto, la definizione degli spazi determina di fatto il tipo di quotidianità detentiva che in essi si realizzerà, allora è forte il rischio che tale quotidianità sarà essenzialmente reclusoria, chiusa, senza effettiva possibilità di svolgere significative attività. A meno che non si utilizzino gli ambienti del vecchio corpo architettonico della Casa circondariale di Vicenza, già sovraffollati. Lo stesso vale per i servizi essenziali, quali il presidio sanitario, non previsti nella nuova struttura e già carichi di lavoro nella vecchia, pur con un numero di detenuti ben inferiore a quello che si prevede per il futuro.

Il nuovo padiglione, infatti, è previsto per 200 detenuti di cui otto disabili. Esso consta di cinque piani fuori terra, il primo rialzato destinato ai servizi, gli altri quattro composti ciascuno da 17 camere detentive. A quanto comunicato alla delegazione, a partire dal 26 luglio vi sarebbero state trasferite le attuali sezioni 1 e 2 del vecchio edificio e successivamente anche i detenuti provenienti da altro carcere in via di chiusura. A ogni piano vi sono le camere detentive, ben strutturate e di dimensione corretta (16 metri quadrati, prevista per tre persone) e un ambiente, inizialmente previsto come refettorio e attualmente ripensato come luogo di socialità. Questo è l’unico ambiente comune per svolgere attività: non c’è palestra, non ci sono aule, non c’è biblioteca, non ci sono altri ambienti comuni dove sviluppare le cosiddette “attività trattamentali”, cioè attività quotidiane in un sistema che preveda di riservare la camera detentiva come luogo di pernottamento. Un’ipotesi che è stata prospettata alla delegazione è quella di dividere l’ambiente (unico) che esiste a ogni piano in più ambienti per ottenere almeno alcune aule.

Ben problematica appare la questione del servizio sanitario per il nuovo edificio. Non vi era al momento della visita alcun ambiente definito come locale da assegnare a tale servizio e quindi era per il momento impossibile provvedere all’aggiornamento della convenzione tra Amministrazione e



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Azienda sanitaria e al necessario affidamento dei locali in comodato d'uso. I locali ambulatoriali di piano, gli unici esistenti, erano privi della necessaria autorizzazione, quindi si dovrà probabilmente fare riferimento a quello presente nella vecchia struttura a cui si aggiungeranno tuttavia altri 200 utenti. D'altra parte però – come evidenziato dal medico responsabile – è problematico per il medico di guardia intervenire da un'unica sede interna, in mancanza di un presidio sanitario presso la nuova palazzina, anche considerando le percorrenze e i cancelli che separano le due strutture.

Anche sul versante della relazione con Azienda sanitaria si registra una preoccupante arretratezza: occorre provvedere all'adeguamento numerico del personale secondo il nuovo fabbisogno, devono essere potenziate le consulenze specialistiche in loco (anche al fine di evitare un sovraccarico di invii all'ospedale esterno e relative traduzioni). Non solo, ma definiti i locali – cosa che come si è detto è tutt'altro che chiara – occorre provvedere agli arredi elettromedicali nonché alle strutture di comunicazione e digitalizzazione.

Tutti questi aspetti convergono a definire la perplessità sopra esplicitata, nonostante che per alcuni aspetti costruttivi la struttura risulti positiva: moderna ed efficiente è la zona delle cucine e positivamente va valutata la previsione di aree per il trattamento ecologico dei rifiuti. La struttura è dotata di un sistema di videocamere, che tuttavia può conservare le registrazioni soltanto fino a un massimo di sette giorni: lascia molto perplessi la breve durata della conservazione delle videoregistrazioni che rischia di renderle inutili nel caso di una successiva indagine per episodi non chiari o di maltrattamento. Altri aspetti costruttivi suscitano perplessità: la delegazione ha riscontrato che le reti antigetto erano già incurvate per la loro esposizione ai raggi solari, tali che la loro distanza dalle barre delle finestre di circa 15 ai bordi si riduce a circa 7-8 centimetri al centro e diviene così inadeguata<sup>5</sup>.

Nel complesso la valutazione espressa dalla delegazione relativamente al nuovo padiglione della Casa circondariale di Vicenza è negativa e la sua apertura, se da un lato può risolvere alcuni problemi di sovraffollamento nell'area del Provveditorato del Triveneto, dall'altro rischia di creare problemi di gestione superiori a quelli attuali.

**Il Garante Nazionale chiede di sapere come l'Amministrazione penitenziaria territoriale intenda affrontare le criticità evidenziate. In particolare, vuole sapere con quali cambiamenti o progetti verrà attivato in tale struttura un modello di detenzione in linea con quanto elaborato nell'ambito della consultazione degli "Stati generali dell'esecuzione penale".**

Una parallela osservazione, sebbene di tipo diverso, riguarda la situazione della **Casa circondariale di Bolzano**. Più volte, relativamente alla situazione della privazione della libertà a Bolzano, è stata

---

<sup>5</sup> Le reti antigetto devono essere a una distanza di almeno 15 centimetri dalle sbarre delle finestre per evitare che ostruiscano il passaggio di luce naturale.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

riferita come imminente l'apertura della nuova Casa circondariale: attorno a tale progetto sono state sviluppate ipotesi per una diversa cooperazione tra pubblico e privato per la sua realizzazione, nonché ipotesi nuove per la gestione dei futuri servizi. Non è qui la sede per sviluppare tali discussioni. Qui preme soprattutto sottolineare che per il momento la costruzione non è stata ancora avviata, anche se il complessivo processo per la sua realizzazione procede, che la sua realizzazione richiederà comunque alcuni anni (una ipotesi avanzata ora è per il 2019) e che nel frattempo nessun lavoro di ristrutturazione e/o adeguamento minimale viene eseguito nell'attuale Casa circondariale di Bolzano le cui condizioni materiali sono disastrose.

Le condizioni materiali della Casa circondariale di Bolzano sono inaccettabili, al di là della valutazione molto positiva che il Garante Nazionale formula relativamente alla Direzione dell'Istituto, che con grande efficienza e intelligenza riesce a sopperire a molte di questa inadeguatezze strutturali (v.paragrafo B.6.2.).

Il Garante Nazionale si sente obbligato a ricordare all'Amministrazione che la persona detenuta è titolare di diritti soggettivi – in primo luogo quello al rispetto della propria dignità – che vanno tutelati ora, nel presente, e non attenuati dalla prospettiva di un futuro miglioramento e maggiore tutela, che peraltro presumibilmente potranno riguardare altre persone detenute. Pertanto:

**2. raccomanda che l'Amministrazione penitenziaria centrale e regionale sviluppi un piano di interventi per risolvere almeno le più evidenti carenze strutturali (v. paragrafo B.6.1.) degli ambienti della Casa circondariale di Bolzano.**

### **B.1.3. I Regolamenti interni**

Con perplessità, la delegazione ha riscontrato che nessuno degli Istituti del Triveneto ha un proprio Regolamento interno. La situazione era nota poiché era stata già riportata dai direttori degli Istituti nel corso dell'incontro avuto all'inizio della visita a Padova. Molti direttori hanno affermato di aver predisposto il Regolamento e di averlo inviato, secondo la procedura prevista all'Amministrazione centrale, ma di non aver mai avuto risposta. Ovviamente la mancanza di un chiaro e definito atto regolativo della vita interna agli Istituti determina il fiorire di indicazioni, ordini del giorno, prese di posizione soggettive dei direttori, che male si inseriscono in un sistema coerente di definizione della vita detentiva negli Istituti del Paese. Paradossale risulta la dissintonia tra insiemi regolativi in Istituti territorialmente vicini; assurda la situazione che si determina quando un direttore è temporaneamente responsabile di due Istituti diversi dove si sono sedimentate a volte regole totalmente dissimili. Incerto e ambiguo risulta per la persona detenuta il sistema regolativo della propria giornata e della propria vita a cui deve adeguarsi e paradossale è il dover mutare lo schema di riferimento nel caso di trasferimento da un Istituto a un altro.



## *Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Il Garante Nazionale ricorda che uno dei diritti fondamentali di ogni persona costretta a vivere in un sistema privativo della libertà, governato da un sistema di regole, è la conoscenza delle regole stesse e la possibilità di avere certezze su ciò che è permesso e ciò che è proibito, nella propria quotidianità, oltre che di avere cognizione delle ragioni della eventuale proibizione.

La situazione attuale osservata nel Triveneto suscita perplessità e richiede una spiegazione. **A tal fine il Garante Nazionale sarà grato all'Amministrazione centrale se vorrà fornire la propria valutazione dell'assenza di Regolamento interno negli Istituti del Triveneto.**

Infine, dalle visite effettuate il Garante Nazionale ha rilevato una sostanziale difformità e inadeguatezza nella tenuta dei registri – perlopiù in formato cartaceo, con funzione di meri raccoglitori di documenti, oppure, se in formato elettronico, senza le garanzie necessarie a evitare il pericolo di manomissione – da parte delle diverse Direzioni degli Istituti. **Si richiede, pertanto, di valutare la possibilità di realizzare la piena informatizzazione dei registri**, come già attuato del resto per i cosiddetti “eventi critici”.

### **B.1.4. I trasferimenti**

Il tema dei trasferimenti è uno dei punti più critici della normale vita detentiva e richiede una riflessione ampia che il Garante Nazionale, anche in collaborazione con i Garanti territoriali, ha avviato con l'Amministrazione penitenziaria – in particolare con la Direzione generale per i detenuti e il trattamento – e che intende proseguire anche con l'invito a predisporre un tavolo comune per elaborare insieme una serie di parametri a cui attenersi.

Il tema riguarda da un lato la mancata risposta alle richieste di trasferimento avanzate dalle persone detenute, da più parti segnalata<sup>6</sup>, dall'altro la disposizione di trasferimenti “passivi”, cioè subiti dal soggetto, e l'effettiva garanzia di non interrompere percorsi trattamentali (scolastici, universitari, culturali, affettivi) a volte faticosamente avviati. Relativamente ai trasferimenti passivi, può essere utile ricordare che il nostro ordinamento non prevede trasferimenti per motivi disciplinari e che pertanto questi sono vietati.

Come ha avuto modo di ricordare il Ministro della giustizia nella sua recente direttiva sulla prevenzione dei suicidi (2 maggio 2016) le Regole penitenziarie europee (adottate nel gennaio 2006 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e, quindi, anche dall'Italia) formulano chiare indicazioni circa le assegnazioni e i trasferimenti. In particolare, la Regola 17, al punto 3 recita: “Per quanto è possibile, tutti i detenuti devono essere consultati per quanto riguarda la loro distribuzione iniziale e per ogni trasferimento ulteriore da un carcere a un altro”. Nel commento a questa Regola

<sup>6</sup> Va riportato in proposito che il direttore generale per i detenuti e trattamento ha più volte ufficialmente affermato che, contrariamente a quanto riportato dalle persone detenute, tutte le richieste da esse avanzate ricevono una risposta, sia essa positiva che negativa, in un lasso di tempo di circa trenta giorni.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

(ricordando che i Commenti sono “parte integrante” della Raccomandazione) si legge testualmente: “È opportuno riconoscere che i detenuti sono direttamente interessati al risultato delle decisioni relative alla loro detenzione. Essi devono quindi essere, per quanto possibile, consultati e le richieste ragionevoli da parte loro devono essere prese in considerazione, benché la decisione definitiva spetta alle autorità. La consultazione deve avvenire prima della collocazione o del trasferimento dei detenuti, anche se forse questo non è sempre possibile per una prima destinazione, quando i detenuti sono sistematicamente destinati al locale istituto penitenziario. Se, eccezionalmente, considerazioni di sorveglianza e di sicurezza costringono a effettuare la destinazione o il trasferimento prima della consultazione dei detenuti, questa deve avere luogo successivamente. In tal caso deve essere possibile ritornare sulla decisione, se un detenuto ha buoni motivi per essere sistemato in un altro carcere”.

Tale indicazione è stata ribadita dal Ministro nella citata direttiva. Nei casi esaminati dalla delegazione nel corso della visita – come del resto in occasione di analoghe visite in altre aree regionali, tale regola è stata disattesa o applicata burocraticamente e frettolosamente in modo non significativo<sup>7</sup>. Il Garante Nazionale

**3. raccomanda lo scrupoloso rispetto di tale Regola nel Triveneto e nelle altre regioni del Paese.**

Sulla tematica dei trasferimenti occorre comunque soffermarsi, riprendendo peraltro quanto già elaborato dalla Commissione ministeriale per le questioni penitenziarie (nominata con d.m. 13 giugno 2013, nel contesto degli adempimenti da compiere a seguito della sentenza pilota della Corte europea per i diritti umani nel caso *Torreggiani e altri c. Italia*).

Va innanzitutto ribadito che l’Ordinamento penitenziario, nel disciplinare i trasferimenti dei detenuti, prevede che gli stessi possono essere disposti “per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell’istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari” e che “deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in Istituti prossimi alla residenza delle famiglie”. L’articolo 83 del Regolamento di esecuzione (D.P.R 230/2000) prevede inoltre che “nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione”.

Quanto ai trasferimenti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, il Garante Nazionale ritiene che in situazione di eccezionali ragioni di sicurezza, motivate in modo dettagliato con riferimento agli episodi che le hanno determinate, il detenuto debba essere preventivamente informato dell’avvio delle procedure di trasferimento. Nei casi in cui ciò non sia possibile, la Direzione dell’Istituto di arrivo avrà un colloquio con il detenuto per informarlo sui motivi del trasferimento e darà al

---

<sup>7</sup> Si leggono a volte verbalizzazioni del tipo «La persona detenuta è stata ascoltata ma ha detto ‘fate come volete, ma io non firmo il mio assenso’» o altre verbalizzazioni simili.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

detenuto la possibilità di esporre le eventuali ragioni contrarie al trasferimento stesso: tali ragioni verranno comunicate al Provveditorato o alla Direzione generale (per i trasferimenti fuori Provveditorato). I destinatari di tale comunicazione esamineranno la possibilità di revocare il provvedimento e invieranno la motivazione scritta della propria decisione al direttore dell'Istituto. Dovrà essere data pronta ed esauriente risposta alla Magistratura di sorveglianza eventualmente investita di reclamo.

Relativamente ai trasferimenti per motivi di giustizia, disposti in relazione alle esigenze processuali delle Autorità giudiziarie procedenti, tenuto presente che l'articolo 85 (D.P.R. 230/2000), commi 5 e 6, prevede che "Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'Istituto di provenienza" si riporta, condividendolo, quanto già affermato dalla citata Commissione: "La Commissione ritiene che, nel rispetto della volontà del detenuto e della sua situazione personale, intesa anche come necessità di predisporre un'adeguata difesa, la permanenza del detenuto durante il processo e tra un'udienza e l'altra debba avvenire nella sede giudiziaria presso la quale lo stesso è in corso. Certamente, rimarrà da contemperare l'esigenza di non interrompere l'osservazione trattamentale con quella di assicurare la pienezza del diritto di difesa. La valutazione della volontà del detenuto, espressa con apposita richiesta all'Autorità giudiziaria procedente, unitamente all'applicazione di un termine massimo tra un'udienza e l'altra possono essere validi strumenti per contemperare tutte le contrapposte esigenze facendo prevalere la volontà dell'interessato"<sup>8</sup>.

Tralasciando qui la questione relativa ai trasferimenti per motivi di salute – che vanno limitati esclusivamente a gravi patologie, non affrontabili nelle strutture ospedaliere del territorio, nonché alla possibilità concreta del loro trattamento e della effettiva presa in carico nel breve periodo del detenuto presso l'Istituto in cui egli viene trasferito o in ospedale operante nel distretto – si sottolinea l'importanza di tempestive e adeguate risposte alle richieste di trasferimenti per motivi familiari o di studio, essendo questi molto spesso strettamente connessi alla realizzazione di un percorso trattamentale.

Infine, va sottolineata la necessità che, contrariamente a quanto troppo spesso verificato, non venga interrotta la continuità di osservazione del detenuto in caso di trasferimento e sia valutato l'insieme di elementi assunti nell'Istituto di provenienza<sup>9</sup>.

Il quadro qui richiamato trova scarso riscontro nella realtà che si verifica direttamente nel corso delle visite o che emerge dall'alto numero di reclami che giungono ai Garanti proprio relativamente alla

---

<sup>8</sup> Commissione ministeriale per le questioni penitenziarie (d.m. 13 giugno 2013 e successive integrazioni), Relazione al Ministro della giustizia sugli interventi in atto e gli interventi da programmare a breve e medio termine, 25 novembre 2013, paragrafo 6.2.

<sup>9</sup> È frequente constatare che, in caso di trasferimento, viene fatto decorrere ex novo il termine dei nove mesi di cui all'articolo 27 c.2 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 230/2000).



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

gestione dei trasferimenti: di quelli richiesti e negati senza apparentemente formulare delle chiare motivazioni, di quelli imposti con interruzione di percorsi avviati, di quelli altrettanto imposti a seguito di iniziative assunte dal singolo detenuto – per esempio una raccolta di firme – e che prospettano un ambiguo utilizzo dei trasferimenti stessi in funzione para-disciplinare.

Limitandoci ai casi più evidenti esaminati nel corso della visita nel Triveneto, il Garante Nazionale segnala come emblematici i seguenti due casi:

Caso 1: A.F.M.A., persona detenuta transessuale incontrata nel carcere di Belluno, in situazione di protesta perché, giunta da alcuni giorni dalla Casa circondariale di Milano San Vittore, non aveva ancora ricevuto il pacco con le proprie cose, perché era tenuta chiusa per la quasi totalità della giornata, perché non le era consentito tenere in cella alcuni suoi prodotti di cura e bellezza e perché non veniva autorizzata a contattare la madre con cui già effettuava telefonate da San Vittore. La situazione di questa persona è stata segnalata, nei colloqui durante i giorni della visita, alla direttrice dell'Istituto, trattandosi di un soggetto certamente di gestione problematica, reduce però da molti trasferimenti, vulnerabile e a rischio di comportamenti autolesivi, peraltro già recentemente messi in atto. Con stupore, quindi, la delegazione ha appreso soltanto il giorno dopo la conclusione della visita alla Casa circondariale che, con disposizione della Direzione generale per i detenuti e il trattamento, Ufficio II, settore I, sezione I, era stato predisposto il suo trasferimento di nuovo alla Casa circondariale di San Vittore. La delegazione ha preso atto che evidentemente mentre veniva discusso il caso durante la visita, le decisioni erano già state prese.

**Il Garante Nazionale ritiene che tale comportamento non sia in linea con il principio di collaborazione tra Istituzioni che deve guidare o svolgimento di una visita a un Istituto.**

Con lettera dello stesso giorno alla Direttrice dell'Istituto, al Vice-capo del Dipartimento e al Direttore generale per i detenuti e il trattamento, il Presidente del Garante Nazionale ha sottolineato la vulnerabilità della persona coinvolta e il rischio di suoi possibili comportamenti autolesivi o suicidari e ha ricordato quanto previsto dalla recente direttiva del Ministro sulla prevenzione dei suicidi nella parte che, riprendendo le citate Regole penitenziarie europee, indica la necessità di informare un detenuto del suo possibile trasferimento e di acquisire la sua opinione.

La Direzione ha risposto informando che il 6 luglio il trasferimento era stato eseguito, dopo un colloquio tra la persona detenuta, un sovrintendente e un agente scelto nel corso del quale la persona detenuta avrebbe espresso disinteresse verso la decisione del trasferimento e si sarebbe tuttavia rifiutata di firmare il verbale che raccoglieva tale sua dichiarazione. A seguito di richiesta del Garante di avere copia del verbale, è stato inviato un verbale relativo alle dichiarazioni rese il giorno 6 luglio alle ore 14 ai suddetti sovrintendente e agente scelto. Il verbale riporta che il detenuto [*singolare il continuo uso del maschile*] «sentito in merito alla sua volontà di essere trasferito presso un altro Istituto penitenziario dichiara testualmente quanto segue 'Voglio essere trasferito



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

immediatamente in qualsiasi Istituto d'Italia con tutta la mia roba presente in magazzino, però non voglio firmare alcun documento, compreso questo verbale'». Il verbale reca nella casella del dichiarante la dicitura «Si rifiuta di firmare».

È evidente che questa gestione è quantomeno lacunosa dal punto di vista dell'attuazione di necessari interventi positivi al fine di diminuire la criticità e i rischi che tale persona presenta. Del tutto formale e spersonalizzata risulta l'acquisizione della opinione del soggetto da trasferire. Il tutto sembra risolversi con il continuo spostamento di una persona detenuta difficile da un Istituto a un altro. Il ritorno poi all'Istituto di provenienza – formalmente giustificato con il fatto che si tratta della sezione per transessuali più vicina a Belluno – dà a questa storia il sapore di un inaccettabile “ping-pong” ai danni di una persona vulnerabile.

Caso 2: L.S., detenuto particolarmente problematico che nel passato aveva iniziato un percorso di reinserimento e che, a seguito di una decisione di revoca del programma di trattamento, ha sviluppato forte aggressività verso l'istituzione, consistente nel rompere tutte le suppellettili della camera ove viene collocato. In passato, sin da piccolo, è stato sotto osservazione psichiatrica e alterna momenti di calma a situazioni di incontenibile forza che utilizza contro le cose a lui circostanti. Al di là di considerazioni più specifiche sul caso, in considerazione di dove e come sia stato detenuto nella Casa circondariale di Vicenza, che verranno considerate più avanti, ciò che è risultato evidente alla delegazione è che l'unica strategia messa in atto dall'Amministrazione è quella dei suoi continui spostamenti, della sua collocazione nelle peggiori celle (qui il termine è appropriato) del carcere dove arriva e di considerarlo in attesa di un ulteriore spostamento, liberandosene così alla prima occasione.

Tale situazione è insostenibile e contrasta con tutti gli impegni alla conoscenza del detenuto e alla presa in carico della sua situazione individuale per definirne il percorso di detenzione, che più circolari ministeriali hanno in periodi recenti sottolineato. La distanza tra quanto affermato sul piano generale e teorico e quanto attuato effettivamente è enorme.

Emerge dai due casi evidenziati e dai molti che, indipendentemente da visite specifiche vengono frequentemente segnalati alla Direzione generale per i detenuti e il trattamento, che la questione dei trasferimenti è una delle criticità più forti dell'attuale situazione negli Istituti di detenzione e che può rischiare anche di essere un terreno di aggregazione di diversi malumori dei detenuti, dei familiari, del personale educativo stesso. Essa riguarda sia i criteri secondo cui non vengono concessi molti trasferimenti richiesti, sia i criteri con cui vengono richiesti dalle Direzioni in una logica tendente ad allontanare le difficoltà, sia infine i criteri con cui vengono scelte le future destinazioni delle persone da trasferire per effettive esigenze d'ordine e sicurezza che troppo labilmente tengono in considerazione i percorsi trattamentali avviati, le esigenze familiari e altri fattori essenziali al positivo reinserimento del detenuto. Il Garante Nazionale



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

- 4. chiede che l'Amministrazione penitenziaria definisca a breve un ristretto tavolo, con la presenza di funzionari direttamente responsabili dei trasferimenti, oltre che del Direttore generale per i detenuti e il trattamento, una rappresentanza dei Garanti (sia nazionale, sia territoriali), una rappresentanza della Magistratura di sorveglianza e una rappresentanza del Volontariato strutturato per affrontare insieme tale tema e giungere a linee guida che siano poi scrupolosamente attuate.**

**B.1.5. La sovrapposizione di provvedimenti**

L'ulteriore elemento di criticità strutturale che si vuole qui sottolineare e che è stato osservato particolarmente in questa visita è il frequente sovrapporsi di più provvedimenti relativi allo stesso detenuto, che finiscono, sommandosi, col determinare una situazione assolutamente insostenibile e definibile con facilità quale "trattamento inumano o degradante" nel significato che a tale connotazione dà la giurisprudenza della Corte europea per i diritti umani.

La Corte, infatti, non considera la legalità dei provvedimenti singolarmente adottati, bensì osserva se la loro esecuzione, soprattutto quando a un soggetto si applicano più provvedimenti nello stesso momento, determina *de facto* una situazione potenzialmente lesiva delle sue capacità fisiche o psichiche (quale è per esempio l'isolamento prolungato) o comunque priva di quel senso di umanità che è alla base del riconoscimento della sua dignità personale.

Nei casi considerati nel corso della visita, la delegazione ha riscontrato l'applicazione congiunta e contemporanea sia di provvedimento ex articolo 41 bis o.p. che di provvedimento ex articolo 14 bis o.p.. In altri casi l'applicazione del provvedimento di 41 bis o.p. con sistemazione nella cosiddetta "area riservata" e applicazione congiunta e contemporanea dell'isolamento diurno ex articolo 72 c.p..

La situazione grave che ciò determina è il prolungato isolamento di un detenuto con possibili effetti sul proprio equilibrio psichico e a volte anche fisico. Va ricordato in proposito che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura nell'esaminare il tema dell'isolamento penitenziario<sup>10</sup> precisa che «l'isolamento non debba mai costituire parte di una sentenza» e, più avanti, che «la detenzione è di per sé la pena e aggravamenti potenzialmente pericolosi di una sentenza di detenzione come parte della pena sono inaccettabili»<sup>11</sup> in ciò contestando la previsione normativa dell'articolo 72 del Codice penale italiano (come del resto ha ormai fatto da molti anni, raccomandando di emendarlo abolendo tale previsione<sup>12</sup>). Inoltre, distingue i diversi tipi di

<sup>10</sup> XXI Rapporto Generale del CPT, 2011. Sezione dedicata all'isolamento (paragrafi 56 - 64).

<sup>11</sup> Traduzione (non ufficiale) della frase: «Imprisonment is a punishment in its own right and potentially dangerous aggravations of a prison sentence as part of the punishment are not acceptable».

<sup>12</sup> Si veda da ultimo il paragrafo 98 del Rapporto del CPT sulla visita dal 13 al 25 maggio 2012 (CPT/Inf (2013) 32) i riferimenti in esso contenuti alle visite precedenti, sin dal 2004.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

isolamento (sanzione disciplinare, giudiziario durante l'indagine, preventivo, ...) precisando la non applicazione contestuale dei diversi tipi, dovendo l'isolamento essere applicato in «circostanze eccezionali» (*exceptional circumstances*) come «misure estrema» (*measure of last resort*) e «per il più breve tempo possibile» (*for the shortest possible time*).

La situazione riscontrata (descritta in alcuni casi specifici che saranno esaminati in questo Rapporto) non rispetta questi parametri: più misure vengono spesso applicate contemporaneamente e determinano il prolungato isolamento con conseguenze che rischiano di incidere e, almeno in un caso riscontrato, hanno verosimilmente inciso, sull'equilibrio psicofisico del soggetto. Un detenuto con cui la delegazione ha avuto modo di parlare anche a lungo era in totale isolamento da 6 anni, in un'area riservata della sezione del 41 bis. Solo una volta alla settimana il responsabile del Reparto operativo mobile della sezione si intratteneva con lui in modo che potesse scambiare qualche parola<sup>13</sup>. La situazione non era dettata da alcuna volontà specifica di infierire sulla persona, bensì dall'accumularsi di provvedimenti diversi relativi ai "diversi isolamenti" applicati nel suo caso (v. paragrafo B.5.6.3).

Condividendo le preoccupazioni del Comitato per la prevenzione della tortura il Garante Nazionale nel suo Rapporto annuale al Parlamento, esprimerà il sostegno al possibile emendamento della legislazione nazionale per quanto attiene l'articolo 72 del codice penale.

Per quanto riguarda l'amministrazione delle norme vigenti, il Garante Nazionale

**5. raccomanda che l'Amministrazione penitenziaria dia indicazioni volte a evitare la sovrapposizione dell'esecuzione di provvedimenti che prevedano la separazione dagli altri e l'isolamento nonché l'esecuzione senza consistenti ed effettive interruzioni di provvedimenti di separazione dagli altri e isolamento.**

## **B.2. CASA CIRCONDARIALE DI BELLUNO**

Nel corso della visita la delegazione ha avuto modo di confrontarsi, analizzando insieme le diverse criticità, con il direttore dell'Istituto Tiziana Paolini, il comandante di reparto, vice commissario Nicolino Caporale, il responsabile dell'area trattamentale Lina Battipaglia e con una rappresentanza del personale amministrativo e di Polizia penitenziaria.

### **B.2.1. Strutture e loro uso**

La Casa Circondariale di Belluno è stata costruita all'inizio degli anni Trenta e risente quindi pesantemente della vetustà della struttura, che solo in parte è stata ristrutturata anche grazie al

---

<sup>13</sup> V. paragrafo B.5.6.3. di questo Rapporto.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

progetto “Esodo” finanziato dalla Fondazione Cariverona che ha permesso l’inserimento lavorativo di alcuni detenuti.

Superata la zona ufficio, dal cortile si accede alla sezione “dimittendi e semiliberi” – separata rispetto al resto –, alla sala colloqui e all’ingresso nell’area detentiva, dove si trovano le diverse sezioni, e alla caserma.

La sezione “dimittendi e semiliberi” ospita, quali dimittendi<sup>14</sup>, coloro che hanno un fine pena inferiore ai sei mesi (soltanto tre nel giorno della visita) e, sita in un piccolo edificio autonomo, è composta da quattro stanze doppie, ognuna con “bagno” (lavandino e wc alla turca). Pur considerando che in questa sezione le stanze restano aperte fino alle 23.30 e che i detenuti in esse ospitati sono tutti lavoranti, colpisce la ristrettezza degli spazi e il loro complessivo stato: l’unico spazio a cui accedere è un piccolo cortile, piuttosto trascurato, che affaccia sui cassonetti, arredato con un tavolo di plastica rotto, alcune sedie rotte anch’esse e un “calcio-balilla”. È evidente che la sezione necessita di lavori di ristrutturazione.

La sala colloqui è stata ristrutturata nel 2015 (così rimuovendo il bancone separatore) ed è composta da una stanza con nove tavolini tondi fissati a terra, ciascuno con quattro sgabelli, anch’essi fissati. Il tutto è abbastanza spartano: l’unico ulteriore arredo è un orologio attaccato sulla parete color lilla; non esiste un’area verde, né una sala per l’accoglienza dei bambini o per i colloqui dei genitori con i propri figli. Positivamente, la delegazione ha osservato che i colloqui si svolgono tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 e la domenica su prenotazione. Il Garante Nazionale

**6. raccomanda alla Direzione di trovare degli spazi per la realizzazione di una pur limitata area verde e una sala colloqui per i bambini, nonché di prestare la dovuta attenzione nell’arredare l’attuale stanza in modo da renderla meno algida e personalizzata.**

L’area detentiva comprende, oltre ai normali uffici di servizio, una “articolazione per la tutela della salute mentale”, la sezione “transito”, la sezione “protetti transessuali” e la sezione “circondariale ordinaria”, con detenuti classificati di media sicurezza. La “sala regia” è dotata di tecnologia (monitor) obsoleta che richiede di essere sostituita. Le sezioni specifiche, rispettivamente “articolazione per la salute mentale” e “protetti transessuali” saranno considerate più avanti (v. paragrafo B.2.4.).

La sezione circondariale ordinaria si sviluppa su tre piani. Necessita di ristrutturazioni profonde, già segnalate e richieste al Provveditorato regionale. È infatti un vecchio reparto con i ballatoi e le stanze non hanno il cancello ma solo il blindo con lo spioncino<sup>15</sup>. Alcune stanze (poche) sono singole, hanno

<sup>14</sup> Non vi erano detenuti semiliberi nei giorni della visita.

<sup>15</sup> Due stanze risultavano inutilizzabili a seguito di incidenti e devastazione degli ambienti avvenuti il 25 febbraio 2016 e nei giorni immediatamente successivi.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

il bagno rifatto da poco, ma privo di acqua calda<sup>16</sup> e con il water alla turca: scelta stravagante che ha, per esempio, costretto a mettere una “comoda” per consentire a un detenuto operato al ginocchio di usare il bagno (stanza 305). La presenza di detenuti nelle stanze oltre che, come molto frequentemente accade, non rispettare la previsione normativa italiana<sup>17</sup> che prevede che le stanze detentive multiple misurino 9 mq per la prima persona più 5 mq per ogni ulteriore occupante, non soddisfa i parametri ridefiniti recentemente dal Comitato per la prevenzione della tortura (CPT)<sup>18</sup>. Stupisce che, in questa come in altre occasioni, la Direzione dell’Istituto abbia immediatamente chiarito alla delegazione che nessun detenuto è ospitato in uno spazio vitale inferiore ai 3 mq, quasi a considerare soddisfacente la conformità al parametro minimo.

**Il Garante Nazionale ricorda alle autorità centrali e locali che il parametro di 3 metri quadri costituisce il limite minimo al di sotto del quale, nella giurisprudenza della Corte europea per i diritti umani, la violazione dell’articolo 3 della CEDU è automatica e non rappresenta quindi un parametro di sufficienza. Il superamento di tale limite minimo non implica la non violazione dell’articolo 3: al contrario, sarà la complessiva considerazione di tutti gli elementi che caratterizzano la vita detentiva (le condizioni degli ambienti, il tempo trascorso quotidianamente fuori dalla stanza detentiva, le attività proposte, ...) a permettere di stabilire se vi sia o meno tale violazione. Il tutto tenendo conto i parametri generali stabiliti dal CPT.**

Ne consegue che la densità di occupazione nella sezione circondariale ordinaria dell’Istituto di Belluno è al di sotto del livello di complessiva adeguatezza ai parametri europei (per esempio, nella stanza 202, quattro letti erano sistemati in uno spazio di 17 mq).

Al piano terra si trovano cinque docce con acqua calda in funzione cinque giorni a settimana, il cui utilizzo è organizzato per turni. Lo spazio adibito alle docce, non supportato da un adeguato impianto

---

<sup>16</sup> Nei giorni della visita, dei 91 detenuti ospitati, ben 75 non avevano acqua calda in cella.

<sup>17</sup> La circolare ministeriale del 17 novembre 1988 su Rilevamento dati istituti penitenziari, nel ribadire l’apposito decreto circa l’abitabilità delle camere di detenzione, ribadisce i parametri delle dimensioni delle celle e prevede per le celle multiple per ogni posto 5 mq in più di superficie a partire da 9 mq per il primo posto.

<sup>18</sup> XXV General Report of the CPT, Council of Europe, paragrafo 85: “The 4m<sup>2</sup> per prisoner standard may still lead to cramped conditions when it comes to cells for a low number of inmates. Indeed, given that 6m<sup>2</sup> is the minimum amount of living space to be afforded to a prisoner accommodated in a single-occupancy cell, it is not self-evident that a cell of 8m<sup>2</sup> will provide satisfactory living space for two prisoners. In the CPT’s view, it is appropriate at least to strive for more living space than this. Thus, the CPT has decided (General Report of the CPT, 2015, page 44) to promote ‘desirable’ standards regarding multiple-occupancy cells of up to four inmates by adding 4m<sup>2</sup> per additional inmate to the minimum living space of 6m<sup>2</sup> of living space for a single occupancy cell:

- 2 prisoners: at least 10m<sup>2</sup> (6m<sup>2</sup> + 4m<sup>2</sup>) of living space + sanitary annexed;
- 3 prisoners: at least 14m<sup>2</sup> (6m<sup>2</sup> + 8m<sup>2</sup>) of living space + sanitary annexed;
- 4 prisoners: at least 18 m<sup>2</sup> (6m<sup>2</sup> + 12m<sup>2</sup>) of living space + sanitary annexed.

In other words, it would be desirable for a cell of 8 to 9m<sup>2</sup> to hold no more than one prisoner, and a cell of 12m<sup>2</sup> no more than two prisoners”.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

di aerazione, ha serie problematiche di muffa e umidità tanto da indurre la Direzione a vietare l'accesso alle docce la domenica e il giovedì per arieggiare il locale.

La sezione "transito" è stata aperta a dicembre 2015 dopo lavori di ristrutturazione durati 22 mesi. È composta da due stanze detentive singole dedicate ai nuovi giunti e due stanze detentive singole per l'isolamento<sup>19</sup>, tutte dotate di servizi igienici con doccia (nella sezione vi è anche un ulteriore bagno con doccia). Particolarmente angusti sono i due cortili per il passeggio, che non sono altro che dei corridoi all'aperto, lunghi 10 metri e larghi 1,95, coperti da una rete metallica: in uno dei due c'è un cesto da basket di cui è rimasto solo il cerchio di metallo e l'unica attività fisica possibile è camminare avanti e indietro. È stato spiegato alla delegazione che il Provveditorato regionale aveva previsto di allargare i cortili, estendendoli a una parte dell'intercinta. Dunque il progetto c'è, ma non è stato realizzato. Il Garante Nazionale

**7. raccomanda la realizzazione di lavori di ristrutturazione al fine di rendere i cortili della sezione "transito" adeguati alla loro funzione di e non dei meri corridoi all'aperto e invita a togliere la rete sovrastante.**

Nell'Istituto c'è una sala polivalente, (con un pianoforte scordato, uno schermo e un proiettore) adibita anche a luogo di culto per la celebrazione della messa. C'è un campo di calcio e di pallavolo e, nella sezione "circondariale ordinaria" una piccola palestra.

### **B.2.2. Capienza e presenze**

La capienza ufficiale dichiarata è di 87 detenuti. Colpisce negativamente che la Direzione ancora parli di posti tollerabili, parametro ormai ufficialmente abolito<sup>20</sup>, pari a 131 detenuti. Nel giorno della visita (28 giugno 2016) i detenuti presenti erano 91, di cui 75 nella sezione "circondariale ordinaria", tre in quella per dimittendi, sette nella sezione "protetti transessuali" (di cui due a regime "chiuso" e cinque a regime "aperto"), sei nella "articolazione per la tutela della salute mentale.

Le sezioni "transito" e "semiliberi/semidetenuti" erano vuote.

### **B.2.3. Qualità della vita detentiva**

La Casa circondariale di Belluno ha da tempo stabilito un rapporto positivo con il territorio, in particolare per quel che riguarda le attività lavorative. Data la presenza di industrie, all'interno dell'Istituto ci sono diversi laboratori per il lavoro realizzati con due cooperative, *Sviluppo & Lavoro* e

<sup>19</sup> Per questo la sezione è spesso indicata come "transito e isolamento". Qui è riportata la denominazione ufficiale come da applicativo 15 del DAP.

<sup>20</sup> Vale al pena ricordare che la cosiddetta "capienza tollerabile" non ha alcuna legittimità nel contesto del controllo internazionale.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

*Lavoro associato*, che danno lavoro rispettivamente a 27 detenuti e a 11 detenuti. Altri 14 posti di lavoro sono invece alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria. Un bibliotecario inoltre lavora a titolo volontario.

Nonostante questo quadro positivo, nessun detenuto alla data della visita usufruiva di permessi premio o era ammesso a misura alternativa, né al lavoro esterno. Il lavoro interno d'altra parte non offre un effettivo sbocco professionale al termine della detenzione. Certamente, come è stato spiegato alla delegazione, la crisi economica ha contribuito a rendere difficile il reperimento di attività lavorative, ma il Garante Nazionale ritiene necessario al livello locale intensificare i rapporti con il territorio, nella prospettiva del reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute.

In particolare questo sforzo appare indispensabile per i detenuti della sezione "dimittendi", la cui funzione altrimenti appare poco chiara. Infatti, non sono previsti specifici programmi finalizzati a favorire il reinserimento delle persone che stanno per uscire: nessuno dei detenuti della sezione "dimittendi" usufruiva di una qualsiasi misura alternativa e il percorso di progressivo reinserimento, a cui tale misure sono indirizzate, era di fatto inesistente. La sezione si limita a essere uno spazio dove allocare alcune persone nell'ultimo periodo della detenzione, in modo da "alleggerire" la sezione circondariale ordinaria. Il Garante Nazionale

**8. invita la Direzione dell'Istituto di Belluno ad attivare programmi di reinserimento personalizzati per i detenuti con fine pena sei mesi e allocati nella sezione "dimittendi", al fine di favorire quel processo di reintegrazione nella società libera. Raccomanda altresì di definire con l'area giuridico-pedagogica interventi così indirizzati.**

Circa l'assenza di permessi premio, riscontrata anche in altri Istituti del Veneto (v. oltre il paragrafo B.3.7. riferito alla Casa circondariale di Vicenza), **il Garante Nazionale intende approfondire la questione dialogando con il Tribunale di sorveglianza di Padova.**

L'Istituto offre una serie di attività d'istruzione (alfabetizzazione, obbligo e biennio superiore), di formazione (per artigiano edile, per addetto alle pulizie domestiche e laboratorio di informatica), ricreative (corsi di yoga, incontri di consulenza filosofica, di catechesi, attività musicali – anche in preparazione della "giornata della musica" del 21 giugno 2016 – e sportive (in collaborazione con il CSI). Tali attività sono nettamente divise tra sezioni, con il risultato che la sezione "protetti transessuali" svolge tutte le attività in regime di separazione dal resto dell'Istituto. Anche la stessa scuola prevede dei programmi e delle classi apposite per tale sezione. La conseguenza è che le persone detenute della sezione "protetti transessuali" sono totalmente isolate dal resto del carcere.  
**Tale situazione va significativamente rivista.**



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

B.2.4. Particolari sezioni detentive

a) La sezione “protetti transessuali” è stata ristrutturata nel 2005 e si sviluppa su tre piani. Il piano terra è dedicato ai locali per le attività comuni: la scuola, una piccola stanzetta polifunzionale, un laboratorio in cui le persone detenute lavorano per una ditta (astucci per occhiali) del territorio, l’infermeria, un bagno e una cucina non utilizzata, se non occasionalmente come nel caso di un corso di cucina. I restanti due piani ospitano le persone detenute: un piano definito “a regime aperto”, l’altro “a regime chiuso”.

Come già accennato, scuola, attività, socialità sono svolte in modo del tutto separato dal resto della popolazione detenuta. Di fatto la sezione appare una sorta di “ghetto”, dove persino la scuola è separata e difficile – se non impossibile – è la possibilità per le persone qui detenute di prendere parte alle (poche) iniziative comuni. Nelle conversazioni avute con la delegazione, tutte le persone detenute nella sezione hanno lamentato tale assoluta separatezza che a volte sfocia anche in situazioni di protesta individuale (il caso di A. F. M. A., già menzionato, sarà considerato nel paragrafo relativo alle procedure disciplinare).

La sezione è provvista di un cortile di cemento, senza alcuno spazio verde. Il Garante Nazionale

**9. raccomanda di prevedere attività culturali, formative, scolastiche, ricreative comuni, in modo da spezzare l’isolamento cui sono di fatto costrette le persone detenute della sezione transessuali.**

b) L’Articolazione per la tutela della salute mentale è situata in un reparto che fino al 2014 ospitava la sezione femminile, ora chiusa. La sezione è diventata operativa il 14 marzo del 2016, data di arrivo di cinque detenuti provenienti dall’O.P.G. di Reggio Emilia a cui si è aggiunto circa un mese prima della visita del Garante Nazionale un detenuto proveniente dalla C. C. di Treviso.

Non sono stati fatti lavori di ristrutturazione importanti, ma sono state semplicemente ritinteggiate le pareti e in due stanze su sei sono stati sostituiti i vecchi sanitari con dei sanitari in acciaio (è stato riferito alla delegazione che sono arrivati i finanziamenti per sostituire gli altri sanitari). La zona bagno è dentro una sorta di “cabina telefonica” in fondo alla stanza e non è dotata di doccia, essendo quest’ultime previste in comune. Delle sei stanze, cinque sono singole e una è doppia. In ognuna il tavolo è di cemento e fisso. Tutto l’ambiente è abbastanza freddo e anonimo: sostanzialmente appare come una qualsiasi sezione detentiva, dotata forse di qualche piccolo accorgimento tecnico, ma anonima e impropria a interagire positivamente con persone con disagio psichico.

La sezione è dotata di un ambiente lavanderia, una stanza per la socialità e le attività comunitarie e un cortile con alberi e piante che affaccia sulle case intorno. Le stanze sono aperte dalle 8 alle 20. I blindi sono sempre aperti. Il passeggio è dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13 alle 16. Nel periodo estivo, l’apertura pomeridiana è spostata dalle 14 alle 17.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Nella sezione opera un'équipe composta da un medico di base, uno psichiatra (tre presenze di due ore ciascuna a settimana), uno psicologo (un'ora al giorno dal lunedì al venerdì) e un infermiere (con servizio infermieristico garantito tutti i giorni dalle ore 10 alle 14.30 e dalle ore 19 alle 20). L'assistenza medica è assicurata dal medico di base con le medesime modalità adottate per la restante popolazione detenuta.

Nell'ordine di servizio della Direzione n. 9 del 12 marzo 2016 avente per oggetto *Organizzazione assistenza sanitaria presso la sezione "Articolazione per la salute mentale in carcere"* si fa riferimento solo alla terapia farmacologica. **Nessun accenno alla necessità che la ASL elabori per ogni paziente in un piano di presa in carico e definisca percorsi terapeutici personalizzati.**

Per discutere la definizione di un possibile protocollo con l'Azienda sanitaria locale, nel corso della visita, la delegazione ha preso contatto con il Direttore sanitario dell'Azienda stessa al fine di programmare un incontro. La ristrettezza dei tempi non ha permesso di concretizzare tale incontro, né l'Azienda sanitaria ha mostrato particolare interesse in tale senso. Il Garante Nazionale contatterà nuovamente, al termine della pausa estiva, i responsabili sanitari per la definizione di un'azione coordinata e comune volta a rendere efficiente e utile l'articolazione sanitaria di Belluno.

Le attività trattamentali proposte non hanno dato esito positivo, come scritto nella relazione della Direzione al Provveditorato regionale e all'Ufficio detenuti e trattamento del 28 maggio 2016 nella quale si legge che "dal 14.3.2016, data di arrivo di cinque detenuti provenienti dall'O.P.G. di Reggio Emilia appartenenti alla sezione in oggetto, tutte le attività trattamentali a loro proposte non hanno avuto un positivo riscontro. Di volta in volta, i cinque detenuti hanno dichiarato il loro disinteresse per qualsivoglia forma di attività lavorativa, ricreativa o similare. I vari tentativi esperiti al fine di sollecitare i ristretti ad una maggiore consapevolezza rispetto al tempo detentivo sono stati vani". Segue l'elenco delle attività proposte. La Direzione ha dichiarato di aver proposto un percorso socio-educativo con una Cooperativa che insieme alla ASL locale gestisce alcune strutture dedicate ai "soggetti diversamente abili": il progetto sembrerebbe essere stato approvato, ma al momento della visita non era operativo. Nella sezione i detenuti non avevano niente da fare, se non una partita a carte con l'agente. Il Garante Nazionale

- 10. chiede di conoscere se siano stati definiti dall'équipe medica dei percorsi terapeutici individualizzati al fine di favorire un recupero psicosociale delle persone detenute nella sezione e, laddove possibile, arrivare anche a un loro graduale reinserimento territoriale.**
- 11. Il Garante Nazionale raccomanda all'Amministrazione penitenziaria regionale di rimuovere tutti quegli ostacoli tecnici ed edilizi che rendono oggi impensabile configurare l'articolazione per la tutela della salute mentale della Casa circondariale di Belluno come un'area sanitaria utile al recupero di un qualunque paziente che soffra di disagio psichico.**



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**B.2.5. Procedura disciplinare**

Dall'esame del "Registro Disciplinari Detenuti" attuale (27.02.2016 - giugno 2016) si segnala all'evidenza il caso di A.F.M.A.<sup>21</sup> persona detenuta nella sezione "protetti transessuali", sottoposta a una molteplicità di sanzioni disciplinari in successione.

In particolare, risulta che tra il 30 maggio e il 9 giugno alla persona detenuta è stata inflitta la sanzione dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive (art. 39 co. 1 n. 3 o.p. ) per sei volte, anche con rapporti datati nella stessa giornata e per periodi di tempo diversi (da un giorno fino al massimo di legge di 10). Due volte le è stata inflitta la sanzione dell'esclusione dalle attività comuni per il termine massimo di 15 giorni consentito dalla legge (art. 39 co. 1 n. 5 o.p. ): la prima il 14 giugno a seguito di un rapporto del 30 maggio, la seconda il 27 giugno a seguito di un rapporto del 9 giugno.

In occasione di tale ultimo rapporto, in cui è riportato un episodio di aggressione degli agenti di Polizia penitenziaria di particolare intensità (con esiti lesivi a danno degli agenti intervenuti), A.F.M.A. è stata condotta in una delle due stanze della sezione "transito" adibite all'esecuzione dell'isolamento disciplinare, previa rimozione di tutte le suppellettili. È stata mantenuta la chiusura del blindo per tutto il tempo di permanenza nella stanza e disposta, come riportato nel registro, attenta e scrupolosa sorveglianza.

Risulta ancora dalle annotazioni registrate che la persona detenuta ha riferito di essere stata malmenata e trascinata di peso nel trasferimento alla stanza di isolamento. A tale proposito si riporta quanto stilato dal medico sul diario clinico:

- 29 maggio 2016 ore 14.20 n. 576 *"presenza di gonfiore ed edema ad entrambe le mani e di rossore ad entrambi i polsi di forma circolare come da manette. Movimenti attivi delle mani concessi. Lesioni compatibili con quanto riferito eccetto ematoma di braccio destro"*
- 10 giugno 2016 ore 12.00 n. 74 *"dichiara sciopero della fame perché non chiama sua madre da 15 giorni"*
- 10 giugno 2016 ore 12.05 n. 75 *"presenta alcune escoriazioni al livello dell' ipogastrio e graffio lungo circa cinque centimetri a livello tiroideo, piccola escoriazione a livello tibia sinistra di circa un centimetro di diametro (lesioni che riferisce aver riportato in data 9 giugno 2016 in seguito a scontro fisico con alcuni agenti). Lesioni compatibili con quanto riferito dal detenuto prognosi 0 giorni"*.

Si stigmatizza comunque il fatto che il diario clinico non contenga alla data del 9 giugno 2016, il referto relativo al trasferimento in isolamento con uso della forza fisica, così come invece emerge dallo stesso diario in data 10 giugno 2016.

<sup>21</sup> Alcuni aspetti del suo caso, relativamente al trasferimento richiesto e ottenuto dalla Direzione, sono stati già considerati nel paragrafo B.1.4. di questo Rapporto (vedi caso 1).



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Il trasferimento nella sezione adibita all'isolamento disciplinare risulta essere stato effettuato evidentemente a scopo cautelativo, ma non in esecuzione della relativa sanzione, giacché alla data del 9 giugno quella inflitta con il rapporto del 30 maggio non era stata ancora deliberata dal Consiglio di disciplina. Tuttavia la persona detenuta è stata trattenuta nella cella di isolamento per 15 giorni, dal 9 al 24 giugno, in sostanziale esecuzione della prima sanzione di esclusione dalle attività comuni.

Alla data della visita della delegazione, 28 giugno, A.F.M.A. era rientrata in sezione: la Direzione ha riferito di aver sospeso l'esecuzione della seconda sanzione disciplinare – deliberata il giorno prima – per non ostacolare il trasferimento della persona detenuta in altra sede.

**Il Garante Nazionale segnala con preoccupazione l'adozione impropria di misure restrittive tipiche delle sanzioni disciplinari in mancanza di legittimo provvedimento sanzionatorio e a scopo cautelativo nel caso di situazioni critiche che vanno affrontate con i più adeguati strumenti terapeutici e di mediazione. Inoltre,**

**12. Chiede un chiarimento ufficiale in merito sia alla Direzione dell'Istituto che all'Amministrazione penitenziaria centrale.**

Inoltre, in considerazione della intuibile tensione che determina i comportamenti di un soggetto in attesa di provvedimento disciplinare, occorre provvedere con celerità alla definizione del procedimento disciplinare, tendenzialmente considerando anche la possibilità di riunire eventuali specifici episodi che possano verificarsi nel frattempo.

#### **B.2.6. Eventi critici**

Nel Registro "Rapporti Diversi Detenuti" (elettronico con segnalazione alla Sala situazioni) sono riportati gli eventi critici. La delegazione ha consultato il Registro attuale, con data di apertura 27.02.2016, concentrando innanzitutto l'esame sugli eventi verificatisi tra il 1 maggio e il 21 giugno 2016. Nel periodo considerato risultano registrate 44 segnalazioni. Tra queste, un suicidio e un tentato suicidio, un caso di allocazione "in cella priva di suppellettili" (v. B.2.5. caso di A.F.M.A.), un isolamento disciplinare (in una stanza della sezione "transiti e isolamento") e alcune manifestazioni di protesta (inclusi cinque scioperi della fame e tre rifiuti del vitto o delle terapie).

#### **Il caso di suicidio del 7 maggio 2016**

La delegazione ha esaminato il suicidio del signor G.C., ristretto nella stanza 3 della sezione "transiti e isolamento" che, come si è detto, ospita i nuovi giunti<sup>22</sup>, e dove era stato portato nello stesso giorno. Dalla documentazione esaminata risulta che:

---

<sup>22</sup> Nella documentazione questa sezione è alternativamente riportata come "transiti e isolamento" oppure "transiti/nuovi giunti" o ancora "transiti/nuovi giunti – isolamento".



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

- il 7 maggio 2016 alle ore 13.30 il signor G.C. ha fatto ingresso in Istituto per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a seguito di imputazione per reati commessi nel contesto familiare. Dalle 14.30 alle 15.00 è stato sottoposto a visita medica e appariva tranquillo, tanto che il medico ha effettuato una valutazione di basso rischio suicidario. Per questo motivo, alle 15.20 è stato posto in camera singola nella sezione sopra indicata;
- dalle 16.10 alle 17.20 ha effettuato il colloquio con l'avvocato di fiducia. Subito dopo e fino alle 21.30 è stato trasferito in infermeria per il controllo della glicemia, in quanto diabetico; in questo periodo, dagli atti risulta che non mostrava alcuna inquietudine;
- alle 22.25 ha dichiarato di non necessitare di alcuna terapia e alle 22.40 è stato visto fumare in prossimità della finestra;
- alle 23 è stato rinvenuto con la cintura al collo legata alla finestra del bagno e ne è stato constatato il decesso.

La direttrice è stata avvisata alle 23.20 e si è subito recata in Istituto dove ha fatto ingresso alle 23.35. Alle 23.45 è stato avvisato il PM di turno, S.M., che ha disposto che la salma fosse messa a disposizione della famiglia presso l'obitorio di Belluno.

Fino alle 00.50 la Direzione ha cercato di avvisare la persona indicata dal signor G.C. al momento dell'ingresso in Istituto, senza riuscirci. Solo la mattina successiva, alle 10.05, è stato avvisato l'amico indicato dal signor G.C. che a sua volta ha avvisato i familiari. Il fratello si è messo in contatto con la Direzione dell'Istituto poco dopo.

L'avvocato del signor G.C. si sarebbe lamentato di non essere stato contattato tempestivamente. Tuttavia, la Direzione ha cercato di mettersi in contatto con la persona indicata dal signor G.C. in caso di emergenza.

La gestione di questo caso da parte della Direzione è valutata dalla delegazione corretta in tutti i passaggi. In ogni fase sembra che sia stata garantita l'attenzione necessaria e nulla faceva presumere un tragico epilogo. Anche la questione dell'avviso ai familiari sembra essere stata gestita in modo corretto. Infatti si è cercato da subito di contattare la persona indicata all'atto dell'ingresso in carcere e ci si è riusciti in tempi accettabili. Il caso è comunque oggetto di indagine da parte della Procura competente.

#### La protesta del febbraio 2016

La delegazione ha esaminato altresì la documentazione relativa alla protesta messa in atto da un gruppo di detenuti a fine febbraio 2016, conclusasi con danneggiamenti dei locali e ampiamente riportata anche dalla stampa.

La direttrice ha reso alla delegazione un dettagliato e documentato resoconto dell'intera vicenda che si è conclusa con l'invio degli atti alla Procura di Belluno, riportando peraltro quanto già dichiarato



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

con propria relazione alla Amministrazione centrale. Con un'origine già nell'autunno 2015 sulla base di una alleanza all'interno di un gruppo ristretto di detenuti che includeva F.R. e I.M., la protesta ha avuto un punto di inizio il 25 febbraio a seguito del ritrovamento di un cellulare nella stanza di Fiore Ricci. Si è estesa in un crescendo di tensione a seguito delle perquisizioni e dei controlli conseguenti che hanno riguardato anche generi alimentari portati dai congiunti in visita. Come emerge dalla comunicazione alla Procura, essa è divenuta più ampia in conseguenza della denuncia verbale da parte di F.R. nei confronti di un assistente di Polizia penitenziaria relativa a presunte molestie nei confronti della sua convivente minorenni. L'esito è stato il danneggiamento grave dei locali da parte di F.R. e I.M. con incendio di alcune stanze e conseguente pericolo di intossicazione delle persone presenti. Due stanze (n. 302 e n. 208) erano ancora inutilizzabili nei giorni della visita.

Nella comunicazione di notizia di reato del 1 marzo 2016, conseguente alla prima trasmissione della relazione in Procura, è inserito il resoconto dell'accusa mossa da F.R., nel corso della protesta, nei confronti dell'assistente capo M.S. (assente nei giorni della visita) secondo la quale questi avrebbe palpeggiato la sua convivente minorenni nel corso della perquisizione all'ingresso in carcere per il colloquio.

Di tale evento è stata fatta annotazione nel Registro "Rapporti Diversi Detenuti" (datato 21.08.2015 – 26.02.2016), esaminato dalla delegazione con lo specifico obiettivo di ricostruire il caso. Alla data del 25 febbraio è allegata la relazione dell'Ispettore F.B. in cui si riferisce che F.R., dopo un diverbio acceso con l'assistente capo per il controllo dei generi alimentari, aveva chiesto di essere condotto in infermeria e in quell'occasione aveva affermato che qualora fosse stata sporta denuncia nei suoi confronti, sarebbe stato pronto a denunciare l'assistente capo M.S. per comportamenti irrispettosi nei confronti della moglie minorenni e che questa avrebbe confermato tutto. L'ispettore F.B. riferisce anche che dopo poco l'assistente M.S. aveva riportato di aver ricevuto uno sputo da parte del R. e che quest'ultimo aveva nuovamente dichiarato di essere pronto ad accusare l'assistente capo qualora questi lo avesse denunciato.

Indipendentemente dall'accertamento che la Procura condurrà, la delegazione ha avuto modo di accertare che dal registro dei turni al servizio di perquisizione per i colloqui risulta che nel mese di febbraio 2016 l'assistente capo M.S. ha partecipato alle perquisizioni per i colloqui di F.R.-solo nella data del 10 febbraio e insieme alla collega C.. Ciò del resto conferma quanto riportato alla delegazione che le perquisizioni alle visitatrici dei detenuti sono eseguite solo da personale femminile. Inoltre le dichiarazioni dell'ispettore F.B. sono confermate da altre indipendenti dichiarazioni di detenuti incontrati dalla delegazione e presenti in quei giorni, nonché dagli altri agenti in servizio.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

La delegazione ha, quindi, tratto una convinta conclusione di non veridicità di quanto dichiarato dal detenuto: una accusa che peraltro ha avuto conseguenze gravi sul piano dell'incolumità degli altri e del danneggiamento ai locali.

Ciò premesso, alcuni elementi della gestione dell'episodio meritano attenzione. In primo luogo la difficoltà a trattare un episodio, quale quello all'origine della questione, del tutto marginale e che richiedeva una diversa capacità di ridurre gli elementi tensivi invece di farli esplodere.

In secondo luogo, la denuncia di molestie avanzata dal detenuto doveva comunque essere oggetto di una autonoma comunicazione di notizia di reato; invece ne è stata rimessa la valutazione alla Procura, poiché è stata ritenuta la non veridicità dell'accusa in ragione del fatto che le perquisizioni sulle donne vengono effettuate esclusivamente da personale femminile della Polizia penitenziaria, come riportato nelle informazioni del Comandante allegate alla sua comunicazione di reato del 1.03. 2016.

Inoltre, dall'esame della documentazione relativa all'episodio del dicembre 2015, all'origine dello stato tensivo nell'Istituto, sono emerse alcune discrasie tra quanto riportato nella documentazione sanitaria relativa a un detenuto dello stesso gruppo (D.B.), le azioni conseguentemente assunte, le valutazioni espresse sia dal comandante di reparto che da alcuni agenti<sup>23</sup> e le decisioni prese. Il Garante Nazionale ha discusso questi aspetti con la Direzione dell'Istituto e si riserva di esaminarli in via confidenziale con le autorità centrali al fine di definire le azioni da intraprendere perché non si verifichino più in futuro e perché sia inviato un chiaro messaggio di recupero della capacità comunicativa all'interno dell'Istituto.

All'esito dell'esame dei Registri la delegazione ha segnalato alla Direzione che, ancorché compilati in modo completo, la mancanza di progressività numerica delle pagine e dei fogli allegati rende la documentazione degli eventi di difficile ricostruzione e a rischio di lacune che ne potrebbero compromettere l'affidabilità. Il Garante Nazionale

**13. raccomanda che la Direzione dell'Istituto sia richiamata a dare progressività di numerazione alle pagine e ai fogli allegati nei Registri per preservarne l'integrità e la genuinità documentale.**

#### **B.2.7. Il personale**

Come già chiarito in altri Rapporti, il Garante Nazionale ritiene parte integrante delle visite negli Istituti penitenziari la convocazione di un incontro con il personale, civile e di Polizia penitenziaria, in

---

<sup>23</sup> In particolare una nota del 26 dicembre 2015 dal titolo *Comportamento inurbano detenuti* in cui un sovrintendente richiede di provvedere "con cortese urgenza al trasferimento [dei detenuti da lui indicati] al fine di garantire una risposta istituzionale efficace ed esauriente".



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

ragione del convincimento che le condizioni di vita e di lavoro di quanti sono addetti alla custodia e al trattamento dei detenuti sia elemento determinante della complessiva qualità della vita detentiva.

L'incontro con il personale della Casa circondariale di Belluno si è tenuto il 29 giugno alle ore 13.30 e ha visto la partecipazione piena del personale civile e di Polizia penitenziaria presente nell'Istituto.

Sono stati segnalati alla delegazione diversi profili di criticità attinenti alla tutela della salute e carenze strutturali e di organico.

L'organico di Polizia penitenziaria è sottodimensionato rispetto alla pianta originale e alle concrete necessità di gestione: si è avuta una riduzione di 23 unità negli ultimi anni. Attualmente su un organico previsto di 98 unità quello effettivamente in servizio è a quota 92 (incluse 16 donne), di cui quattro in missione/distacco, un'assenza per una lunga malattia e cinque assenze per la valutazione in ambito CMO<sup>24</sup>; altri quattro sono distaccati da altri Istituti (e potrebbero essere confermati in maniera definitiva). Vi sono soltanto tre ispettori (di cui uno da tempo in valutazione di fronte alla CMO): la carenza di ispettori è stata prospettata dal personale stesso come problematica.

I funzionari giuridico-pedagogici in servizio attualmente sono due, ma con una unità con orario di servizio ridotto. Anche il personale amministrativo è in numero inadeguato.

Gli agenti di Polizia penitenziaria hanno segnalato che pur entrando in contatto con detenuti portatori di malattie infettive, non viene loro assicurata, a oggi, la possibilità di eseguire periodiche analisi del sangue. È stata segnalata altresì la mancanza di tute per eventi critici idonee a fornire riparo al contagio di sangue infetto, come non sono quelle di carta in attuale dotazione.

Il personale ha inoltre riferito di carenze di dotazioni strutturali (personal computer, schedari, palestre) e dell'insufficienza del servizio di mensa per i dipendenti, di cui è stata sottolineata la scarsità quantitativa e qualitativa degli alimenti.

In generale, a dire del personale le problematiche sarebbero collegate alla presenza nell'Istituto di una popolazione detenuta particolare, quella transessuale, rispetto alla quale ha lamentato la mancanza di strutture e di presidi adeguati che consentano da un lato lo svolgimento delle attività trattamentali, dall'altra la tutela sanitaria dei dipendenti.

**Per questo si ritiene importante un rafforzamento sul piano della formazione al fine di rimuovere preconcetti infondati.**

---

<sup>24</sup> Commissione Medica Ospedaliera.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**B.2.8. La gestione della esecuzione penale**

La complessiva atmosfera che si stabilisce all'interno di un Istituto è fortemente determinata dalla capacità di conoscenza della persona detenuta, attraverso anche colloqui diretti con il direttore e con il comandante di reparto. Per questo, in occasione delle visite, la delegazione controlla anche i Registri ove tali colloqui sono riportati.

Dal Registro dei colloqui (udienze) con il direttore, datato dal 1 gennaio 1993, risultano nell'ultimo periodo colloqui con media frequenza mensile, anche con un solo detenuto per volta e con una buona indicazione dei contenuti e delle azioni conseguenti; nel primo semestre del 2016 sono annotate 13 udienze fino alla data del 27 giugno. Il Registro dei colloqui con il comandante di reparto, datato da 8 marzo 2013, contiene invece annotazioni piuttosto generiche: la data della richiesta, il nome e cognome del detenuto (a volte solo il cognome) e il motivo della richiesta. Manca l'esito, cioè l'azione intrapresa a seguito della richiesta stessa.

Riguardo ai registri dei colloqui con il direttore e con il comandante vale quanto detto in premessa sull'opportunità di dotare gli Istituti di un sistema per l'informatizzazione dei registri stessi.

**B.2.9. Brevi note sulla tutela della salute**

La visita non ha avuto come oggetto specifico l'analisi della qualità dell'assistenza sanitaria. Tuttavia, alcuni elementi sono emersi per quanto riguarda sia la "Articolazione per la tutela della salute mentale" (v. sezione A e paragrafo B.2.4.), sia le questioni poste dalla sezione "protetti-transessuali" (paragrafi B.1.4. e B.2.4.).

L'Istituto non è dotato di una infermeria: ha due stanze per ambulatorio, oltre al magazzino medicinali. È presente un odontoiatra una volta a settimana e un infettivologo ogni due. L'ospedale San Martino di Belluno ospita un reparto protetto, ristrutturato, composto di tre stanze per i ricoveri delle persone detenute oltre che degli ambulatori<sup>25</sup>.

Riguardo alla gestione della salute nella sezione "protetti transessuali", la Direzione ha espresso preoccupazione per i farmaci ormonali che non rientrano nei LEA e quindi non sono forniti dalla Azienda sanitaria locale. Ha evidenziato il rischio che le scorte potessero finire nel mese di agosto di quest'anno, sottolineando di non aver avuto risposta (al giorno della visita) da parte del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria a cui aveva segnalato il problema. Il Garante Nazionale

**14. chiede di sapere come si sia provveduto e se conseguentemente sia pienamente tutelata la salute delle persone detenute transessuali. Raccomanda che si adottino procedure per evitare il ripetersi del problema.**

<sup>25</sup> Circa il rapporto con l'Azienda sanitaria locale e la necessità di stabilire un rapporto più strutturato, si veda la Sezione A di questo Rapporto.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**B.2.10. Il controllo esterno indipendente**

Nel Rapporto sulla visita alle strutture della Regione Calabria, il Garante Nazionale ha chiarito il significato cooperativo del proprio esame circa il controllo esterno sugli Istituti esercitato dalla Magistratura di sorveglianza ex articolo 69 commi 1 e 2 o.p. Si rifà quindi a quanto là osservato<sup>26</sup> nel comunicare che la delegazione ha esaminato l'intero Registro delle udienze con il magistrato di sorveglianza, datato dal 14.08.2009, da cui ha tratto una valutazione di assoluta insufficienza del controllo esterno indipendente. Infatti, l'ultima udienza dell'anno in corso risale al 23 marzo e dal 14 agosto 2009 fino a tale data risultano annotate in tutto 14 udienze, tutte cumulative, con frequenza media semestrale. Non risulta annotata alcuna visita all'Istituto nell'esercizio del potere/dovere di vigilanza sulla organizzazione degli Istituti di prevenzione e di pena previsto e prescritto dall'art. 69 o.p..

Inoltre, è risultato alla delegazione che il Garante comunale (istituito con delibera comunale del 18 dicembre 2013), con cui la delegazione ha dialogato in occasione dell'incontro collettivo del 3 luglio 2016, non ha potere di visita, non accompagnata ai reparti e i suoi colloqui con i detenuti vengono gestiti ai sensi dell'articolo 18 o.p. , scalandoli così dal complessivo numero di colloqui che ciascun detenuto può avere. Tale procedura contrasta con quanto stabilito in molti Protocolli siglati regionalmente con i Garanti territoriali e con le indicazioni di massima date dalla stessa Amministrazione centrale. Inoltre, diminuisce di fatto le possibilità del Garante di esercizio del proprio ruolo e non configura la sua azione come controllo esterno indipendente. Il Garante Nazionale

**15. segnala la carenza di adeguato controllo esterno indipendente sulla Casa circondariale, con particolare riguardo alla vigilanza sui profili dell'organizzazione e della gestione dell'Istituto; si riserva di segnalare tale valutazione al Tribunale di sorveglianza di Padova e chiede che sia localmente rivisto il rapporto con i Garanti territoriali (Regionale e Comunale) al fine di permettere loro il pieno esercizio di effettivo controllo indipendente.**

**B.3. CASA CIRCONDARIALE DI VICENZA**

La delegazione è stata accolta dal direttore dell'Istituto Fabrizio Cacciabue, dal comandante di reparto Giuseppe Testa e dal vice comandante Maria Luisa Alessi che hanno fornito i dati sulla popolazione detenuta, sulle attività trattamentali, sullo staff presente e sulla vita quotidiana dell'Istituto. Il Garante Nazionale ringrazia per la collaborazione, anche se **considera che l'episodio riportato nel paragrafo 1.1. di questo Rapporto, relativo alla reticenza circa l'esistenza di una**

---

<sup>26</sup> Rapporto sulla visita in Calabria (10 – 15 aprile 2016) , paragrafo A.1.8. Pubblicato sul sito [www.garantenpl.it](http://www.garantenpl.it)



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**particolare cella e il tentativo di non farla vedere alla delegazione costituiscano un *vulnus* alla franca e completa collaborazione che deve esistere da diverse istituzioni dello Stato.**

**B.3.1. Strutture e loro uso**

La Casa circondariale, nel suo corpo originario è stata edificata intorno agli anni Ottanta del secolo scorso ed è ubicata nella prima periferia della città di Vicenza. Strutturalmente sono presenti barriere architettoniche che non consentono normale accesso ai portatori di handicap.

Accanto al corpo dell'Istituto esistente è stato costruito, nel contesto del "piano carceri" di alcuni anni fa un corpo nuovo destinato a ospitare 200 detenuti. Tale struttura è stata considerata e descritta nel paragrafo B.1.2. *Brevi note sulle strutture architettoniche* di questo Rapporto e a esso si rinvia per tutti gli elementi di grande perplessità, sia come spazi che come possibile futura gestione, che il Garante Nazionale ha relativamente a questa nuova struttura<sup>27</sup>.

In questo paragrafo ci si limita a riportare, in aggiunta a quanto già espresso, l'opinione del responsabile dell'area giuridico-pedagogica che, in un suo appunto consegnato alla delegazione ha osservato: "L'edilizia penitenziaria, anche di nuovissima costruzione, non è adeguata alle nuove indicazioni sulla modalità di esecuzione della pena e anzi le ostacola. Basti pensare alla inadeguatezza delle celle (dove di fatto si svolge la vita delle persone ristrette), ipocritamente chiamate camere di pernottamento, pur in assenza di una qualsivoglia struttura diurna (fatta eccezione per salette di socialità)".

L'Istituto esistente (il vecchio complesso) nei giorni della visita comprendeva una sezione "semiliberi/semidetenuti", una sezione "collaboratori di giustizia" e le sezioni "circondariali ordinarie" così ripartite: due "ordinarie", di cui una per dimittendi, ospitanti detenuti definitivi, altre due "ordinarie" ospitanti detenuti in custodia cautelare o con posizione giuridica mista. Le sezioni detentive godevano del regime "aperto", tranne la quarta sezione "circondariale ordinaria", considerata come destinata a detenuti che presentano un "rischio penitenziario" (non è chiaro chi lo stabilisca e come sia supportato da elementi fattuali e contestabili). In questa sezione erano ospitati 17 detenuti. Complessivamente nove stanze erano chiuse per danneggiamenti.

Nelle sezioni detentive, le stanze ospitavano in prevalenza due detenuti. Colpisce negativamente la posizione degli interruttori dell'impianto elettrico all'esterno della stanza. Altra perplessità è data dalla collocazione dei telefoni nel corridoio della sezione senza che sia offerta alcuna struttura che garantisca la dovuta privacy ai ristretti.

Gli spazi interni destinati alle attività si presentano in uno stato dignitoso: l'Istituto è dotato di palestra grande e ben attrezzata, pur richiedendo alcuni interventi agli attrezzi presenti per renderli

<sup>27</sup> L'apertura del nuovo blocco è avvenuta il 26 luglio 2016.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

pienamente utilizzabili; vi è una sala computer, salette per la socialità (una per piano) pulite e abbastanza accoglienti, anche se di dimensioni modeste e una biblioteca inserita nel circuito delle biblioteche vicentine, che ha visto nel primo semestre 2016 una media di 30 utenti al mese<sup>28</sup> e che usufruisce del positivo rapporto con la biblioteca Bertoliana di Vicenza che rende possibile l'acquisizione di testi non presenti nella biblioteca del carcere. Un grande salone, ben ristrutturato e dipinto dai detenuti è utilizzato come spazio teatrale e per convegni e messe in occasioni particolari. **Tutte queste attrezzature risulteranno insufficienti se non si interverrà con modifiche sul nuovo padiglione:** questo, infatti, è destinato a ospitare fino a 200 detenuti e non è attrezzato (v. Paragrafo B.1.2.) con spazi per tali attività. Tutto ciò rischia inevitabilmente di riflettersi sull'offerta di percorsi rieducativi.

I cortili dei passaggi sono, per usare un termine asettico, molto spartani: non hanno nulla e anche dal punto di vista della sicurezza lasciano a desiderare. L'idea manifestata alla delegazione di mettere una grata sul cielo del cortile di passeggio previsto per coloro che sono in isolamento non è assolutamente condivisibile.

La Direzione ha mostrato anche un locale attrezzato per la pasticceria: una attività di qualità che tuttavia appare minimale sul piano dell'impiego dei detenuti, poiché un solo detenuto è impiegato in tale attività.

La struttura non è dotata di sistema di video-conferenze, nonostante la presenza di una sezione di detenuti collaboratori di giustizia; ciò determina una consistente necessità di traduzioni, soprattutto a Ferrara e a Tolmezzo, con effetti sull'impiego del personale di Polizia penitenziaria (v. paragrafo B.3.6.). Alla delegazione è stato riferito che la previsione di allestire salette per video-conferenze non riesce a concretizzarsi per la carenza di spazio. La proposta avanzata dal direttore di prevedere alcuni container a ciò dedicati nel cortile dei passeggi non è condivisa dal Garante Nazionale, che si interroga sul perché la previsione di spazi a ciò destinati non sia stata ipotizzata all'interno del nuovo padiglione edilizio.

### **B.3.2. Capienza e presenze**

La capienza ufficiale dichiarata è di 156 detenuti (qui considerando solo il vecchio plesso, in funzione nei giorni della visita). Il 30 giugno 2016 i detenuti presenti erano 210 – dei quali il 50 % di nazionalità italiana – così ripartiti:

- la sezione "semiliberi/semidetenuti" ospitava 18 detenuti (nove semiliberi e nove lavoranti all'esterno ex art. 21 o.p.);

---

<sup>28</sup> Il dato proviene dal *Rapporto del 1° semestre 2016 del Progetto d'Istituto*, predisposto dal responsabile dell'Area giuridico-pedagogica. Non è chiaro se i 30 utenti siano utenti "unici" o possano essere gli stessi utenti ripetuti più volte.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

- la sezione “collaboratori” ospitava 31 detenuti;
- le sezioni “circondariali ordinarie” ne ospitavano 160: in particolare 17 erano nella quarta sezione (cosiddetta “rischio penitenziario”) e di essi 10 erano in custodia cautelare.

Come risulta dall’applicativo 15 – *Monitoraggio celle e spazi detentivi* – con la sola eccezione della sezione “semiliberi/semidetenuti” tutti i detenuti usufruivano di uno spazio individuale superiore ai 4 mq.

### **B.3.3. Qualità della vita detentiva**

La qualità della vita detentiva nell’Istituto è caratterizzata da alcuni elementi che emergono anche da una visita meno approfondita di quella eseguita dalla delegazione: l’inadeguatezza numerica del personale in alcuni settori, in particolare nell’area giuridico-pedagogica; la complessiva limitata interazione tra la Direzione e la realtà quotidiana delle sezioni; la funzione suppletiva svolta dal comandante di reparto e dal suo staff; il senso piuttosto fatalistico rispetto alle inadeguatezze, siano esse strutturali (anche relativamente alla sicurezza) che progettuali (relativamente al reinserimento).

Relativamente al lavoro, i detenuti vengono impiegati principalmente in attività lavorative domestiche, ma è presente un piccolo panificio-pasticceria, in funzione prevalentemente in alcuni determinati periodo dell’anno (Pasqua e Natale per la preparazione di colombe e panettoni artigianali): attualmente dà lavoro soltanto a un detenuto, anche se sono stati sviluppati corsi di formazione relativi alle attività di panificazione e pasticceria con un discreto numero di partecipanti. Una cooperativa che opera nel campo delle saldature e della meccanica potrebbe essere attiva, ma lamenta la quasi inesistenza di commesse. Analoga, dal punto di vista della consistenza numerica, è la situazione del *Consorzio Prisma*, partner del progetto *Esodo*, finanziato dalla Fondazione Cariverona, che prevede percorsi di inclusione socio-lavorativa per detenuti, ex-detenuti e persone in esecuzione penale esterna e che nel primo semestre del corrente anno ha realizzato un solo inserimento lavorativo, peraltro all’interno. Situazioni, queste, che svelano una frammentarietà degli interventi che risultano conseguentemente poco significativi sul piano numerico<sup>29</sup>.

Analoga considerazioni riguardano le attività scolastiche. Al di là del numero di iscritti, di fatto nel corrente anno scolastico solo nove detenuti hanno conseguito il titolo di compimento della scuola dell’obbligo (con la licenza della scuola secondaria inferiore), distinti tra primo, secondo gruppo e gruppo della reclusione: di questi soltanto due sono italiani (in media nel semestre sono stati presenti in Istituto 200 detenuti). Come prevedibile i corsi di alfabetizzazione sono frequentati dai detenuti stranieri: in totale 30 hanno completato il corso. L’Istituto di istruzione superiore “A. Parolini” (indirizzo servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale agraria, durata triennale) ha da tempo

<sup>29</sup> Queste informazioni, come quelle su istruzione e formazione sono tratte dal *Rapporto del 1° semestre 2016 del Progetto d’Istituto*, v. sopra.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

sezioni all'interno dell'Istituto, ma soltanto due studenti detenuti (dei 19 iscritti) sono stati promossi alla classe successiva. Gli altri sono stati dispersi, a volte (spesso) a causa di trasferimenti, altre volte di abbandoni. Questa situazione, anche in relazione ai costi per l'erario, apre ad alcune riflessioni sia su come si realizzino le iscrizioni in termini di effettiva volontà di frequenza dei detenuti e non di iscrizioni finalizzate alla realizzazione dei corsi, sia su come vengano "protetti" i percorsi d'istruzione dal punto di vista di evitare trasferimenti che interrompano i percorsi e da quello del fornire adeguate strutture e supporto a chi intraprende un percorso d'istruzione. Il Garante Nazionale invita l'Amministrazione locale a tener conto delle conclusioni del Tavolo 9 degli "Stati generali dell'esecuzione penale" che ha sviluppato analisi e proposte relativamente a cultura, istruzione e sport in carcere.

I responsabili dell'Istituto hanno inoltre illustrato la realizzazione di due laboratori (uno di scrittura creativa e uno teatrale) che hanno visto una manifestazione di interesse da parte dei detenuti (anche se il numero complessivo di partecipanti è di 11). Inoltre si è realizzato un giornalino interno all'Istituto del quale erano stati prodotti (a fine giugno 2016) sei numeri.

Più positiva è l'attività sportiva realizzata in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI). È stato riportato alla delegazione che il CSI di Vicenza, «pur non avendo ricevuto sovvenzionamenti regionali, ha continuato tuttavia l'attività con un programma minimo d'interventi a favore della popolazione detenuta e ciò è davvero encomiabile; esso svolge la sua attività in collaborazione con la Caritas Vicentina, al fine di poter recuperare le spese organizzative, stando a quanto riferito dalla stessa associazione»<sup>30</sup>.

Non è stata del tutto chiara alla delegazione un'ulteriore attività di counseling che, realizzata nel passato, sembrerebbe venire riproposta: si tratta dell'attività volontaria di "accompagnamento e rieducazione" condotta dall'Associazione di promozione sociale ARES di Bassano del Grappa «a favore di detenuti che manifestano agiti e temperamenti violenti nei confronti delle persone e delle cose». Il Garante Nazionale chiede di ricevere progetto e modalità attuative di tale attività, data la sensibilità del tema. Inoltre,

**16. raccomanda che la Direzione della Casa circondariale di Vicenza strutturi delle forme di valutazione delle attività proposte, siano esse istituzionali o volontarie, al fine di sviluppare una programmazione basata sugli esiti di quanto intrapreso e sul migliore utilizzo delle (poche) risorse disponibili.**

Una iniziativa positiva, riportata alla delegazione, ha riguardato le *giornate a favore dei figli minori per le sezioni reclusione e comune*. Così è stata riferita: «L'animazione per i figli dei ristretti (collaboratori di giustizia e detenuti comuni) continua ed è incrementata grazie alla disponibilità di

---

<sup>30</sup> Dal citato *Rapporto* (v. sopra).



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

operatori qualificati e al gruppo Silicon Klaun che si occupano di intrattenere i bambini in particolare anche nei periodi di festività, rappresenta una iniziativa di grande significato pedagogico e anche di natura affettiva per i genitori ristretti».

**Il Garante Nazionale chiede di sapere se tale attività si realizza in momenti – o giornate – episodici o rappresenta la continuità dell'accoglienza dei figli minori dei detenuti**, così come più volte raccomandato dall'Amministrazione centrale e posto chiaramente in evidenza dallo stesso Ministro della giustizia, anche in occasione della definizione di un Protocollo d'intesa con l'Associazione "Bambini senza sbarre" e nella presentazione degli esiti degli "Stati generali dell'esecuzione penale". Poiché l'impressione è che si tratti di attività previste in giornate particolari, il Garante Nazionale

**17. raccomanda che nella Casa circondariale di Vicenza e in tutti gli Istituti del Triveneto siano attuati programmi di accoglienza per i bambini in visita dei genitori detenuti, comprendenti la previsione di spazi idonei, di modalità di accoglienza e attesa che tengano in conto i bisogni dell'età, formazione di personale adeguato.**

Da colloqui svolti con alcuni detenuti è inoltre emerso che i colloqui con i familiari si possono svolgere ogni nove giorni a causa della turnazione delle sezioni. Il Garante Nazionale

**18. raccomanda di ristabilire con urgenza la possibilità di colloqui settimanali.**

Infine, sono emerse alcune difficoltà quotidiane circa l'accredito dei vaglia e dei bollettini postali sui conti correnti che si auspica vengano risolte con la dovuta urgenza.

#### **B.3.4. Procedura disciplinare e Sezione isolamento**

Al momento della visita le celle dell'isolamento non erano agibili a causa di atti posti in essere da alcuni ristretti. Impropriamente era utilizzata la cella di cui si è detto precedentemente nel contesto della cooperazione e del tentativo di non mostrarla alla delegazione.

La cella in questione è del tutto al di sotto di qualsiasi standard minimo di accettabilità, ma le condizioni materiali in cui è stata trovata dalla delegazione risentivano fortemente della criticità della detenzione di un ristretto con cui la delegazione ha dialogato e che sistematicamente mette in atto azioni di distruzione delle celle ove viene collocato.

Per svolgere alcune considerazioni sul caso del detenuto L. S., autore del danneggiamento, va preliminarmente detto che l'Istituto di Vicenza non è dotato di struttura adeguata all'osservazione psichiatrica (ex art. 112 D.P.R. 230/2000); ciononostante il medico psichiatra forense ha ritenuto possibile la gestione del caso all'interno dell'Istituto. Tuttavia, la cella che la delegazione ha visitato e in cui è risultato sia stato ristretto per più di due settimane è del tutto inadeguata per un soggetto affetto da forte disagio psichiatrico. Il Garante Nazionale



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**19. raccomanda che la cella in questione sia messa fuori uso fino a una sua ristrutturazione che la renda in condizioni materiali almeno rispondenti agli standard minimi europei.**

Il detenuto qui considerato, condannato per episodi di tentato furto, dopo un periodo di detenzione a Venezia, è stato ammesso al lavoro esterno ex art. 21 o.p., ma il provvedimento è stato poi revocato per inottemperanza delle prescrizioni. Detenuto, quindi, nuovamente a Venezia, ha mutato fortemente il suo comportamento apparentemente – così almeno ha affermato nel colloquio con la delegazione – per protesta contro la presunta ingiustizia di cui sarebbe stato vittima con la suddetta revoca. Da allora la sua detenzione è un susseguirsi di trasferimenti e di distruzione di celle ove viene ristretto nei diversi Istituti (l'utilizzo del termine “celle” e non “stanze detentive” non è casuale). A un iniziale trasferimento a Belluno e ad alcuni suoi comportamenti violenti – a suo dire a seguito di minacce e tentativi di aggressione – è seguito il trasferimento a Trieste, poi nuovi episodi e nuovi trasferimenti fino a giungere a Vicenza, dove ha demolito diverse suppellettili.

Nel colloquio avuto con la delegazione è emersa una storia di disagio sin dall'infanzia, accertata sin dall'età di tre anni e mezzo caratterizzata dalla separazione dalla famiglia promossa dai servizi sociali per sua protezione. È altresì emersa una esecuzione penale ormai protratta per otto anni e la difficoltà a costruire autonomamente un qualsiasi percorso di graduale reinserimento nel contesto sociale esterno. La difficoltà di gestione della sua detenzione è evidente. Tuttavia è lecito chiedersi se attualmente siano stati definiti dei percorsi specifici di possibile reinserimento o se si pensi implicitamente di gestire la sua detenzione con successivi ulteriori trasferimenti da un Istituto all'altro fino al compimento dell'esecuzione penale, peraltro con il rischio che nuovi episodi e nuovi reati di danneggiamento o oltraggio protraggano la sua detenzione ben al di là di quanto ipotizzabile sulla base dei reati all'origine della privazione della libertà. Questo approccio al complesso problema, che sembra essere quello di fatto praticato nei diversi Istituti dove L. S.

è stato detenuto e, quindi, dall'Amministrazione penitenziaria nel suo complesso, è assolutamente non condiviso dal Garante Nazionale che lo ritiene lesivo dei suoi diritti fondamentali. Pertanto il Garante Nazionale richiede a tutte le autorità competenti, siano esse le autorità penitenziarie a livello locale e regionale o la magistratura di sorveglianza un impegno a considerare la sua situazione detentiva al fine di ridurre il danno di una situazione già fortemente deteriorata e

**20. raccomanda che sia predisposto un piano di intervento sanitario e di gestione dell'esecuzione penale che consideri la difficoltà della sua detenzione e preveda tappe per il graduale accompagnamento del detenuto verso il reinserimento sociale. Chiede di essere informato sul piano che sarà elaborato.**



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**B.3.5. Eventi critici**

Nel Rapporto sulla visita del maggio 2012, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti (CPT) ha affermato di aver ricevuto, nel corso di diversi colloqui svolti indipendentemente con detenuti, affermazioni concordanti circa maltrattamenti di detenuti da parte di agenti in servizio nella Casa circondariale di Vicenza<sup>31</sup>. Nel Rapporto, al paragrafo 46 si legge (*traduzione non ufficiale*): «Al carcere di Vicenza la delegazione ha ricevuto un numero di denunce di maltrattamento fisico e/o di uso eccessivo della forza da parte di agenti penitenziari, principalmente in relazione a incidenti disciplinari in cui i detenuti avevano tenuto un atteggiamento aggressivo. In particolare questi detenuti hanno riportato di essere stati presi a pugni, calci, e colpiti con manganelli pur dopo essere stati portati sotto controllo. Un detenuto ha riferito di essere stato percosso da un gruppo di parecchi agenti in un ufficio alla presenza di un superiore»<sup>32</sup>. Il CPT ha conseguentemente raccomandato: a) di inviare a tutto il personale un messaggio che chiarisse senza ambiguità che ogni forma di maltrattamento nei confronti dei detenuti (incluso il ricorso a minacce come forme di punizione) non sarebbe stata tollerata e sarebbe stata sanzionata adeguatamente; b) di informare immediatamente il magistrato di sorveglianza e gli altri organi esterni incaricati di monitorare la situazione all'interno del carcere (*i garanti ai diversi livelli*) delle denunce ricevute; c) come in tutti gli altri casi, di riportare alla Procura le denunce perché si proceda in questi casi anche d'ufficio, chiedendo di emendare la norma superando l'attuale limite di 20 giorni di prognosi, così come il CPT aveva già indicato in un precedente paragrafo del Rapporto.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Visita del CPT dal 13 al 25 maggio 2012. Rapporto pubblicato come CPT/Inf (2013)32. Il Rapporto è consultabile al sito web: [www.cpt.coe.int](http://www.cpt.coe.int) nella sezione relativa ai Rapporti sulle visite in Italia.

<sup>32</sup> Paragraph 46, comma 2: «At Vicenza Prison, the delegation received a number of allegations of physical ill-treatment and/or excessive use of force by prison officers, mostly in relation to disciplinary incidents where inmates had displayed aggressive behaviour. More specifically, the prisoners concerned claimed that they had been punched, kicked and hit with batons after they had already been brought under control. One prisoner even alleged that he had been beaten by several prison officers in an office in the presence of a senior prison officer.

The CPT recommends that:

- a clear message be delivered to both the management and staff of Vicenza Prison that all forms of ill-treatment of prisoners (including threats to resort to violence as a punishment) are not acceptable and will be punished accordingly;
- outside bodies responsible for monitoring the situation at Vicenza Prison and, in particular, the competent supervisory judges be informed without delay of the allegations received by the delegation.

As regards the follow-up at the criminal level of allegations of ill-treatment by prison officers, the recommendation made in paragraph 12 (third sub-paragraph) equally applies to Vicenza Prison as well as to any other prison establishment in Italy.

<sup>33</sup> Nel paragrafo 12 citato (*v. nota qui sopra*) il CPT ha richiesto di prevedere obbligatoriamente l'accertamento medico delle eventuali ferite delle persone coinvolte, tutte le volte che ci sono indicazioni di maltrattamenti anche se queste non si concretizzano in denunce formali e di emendare l'articolo 582 del codice penale in modo che si possa procedere in questi casi, indipendentemente dal limite di 20 giorni di prognosi:

«The CPT recommends that the Italian authorities take the necessary steps to ensure that the physical ill-treatment of persons deprived of their liberty by law enforcement officials (or other persons acting on behalf of a public authority) becomes prosecutable ex officio irrespective of the prognosis of recovery.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Nella Risposta al Rapporto<sup>34</sup>, le autorità italiane hanno informato di aver inviato un'ispezione e di aver ricevuto una relazione dagli ispettori in cui emerge «la preoccupazione per la generale conduzione del carcere, ancorata a sistemi di stretta custodia. Un rapporto con diversi episodi di maltrattamento è stato inviato alla locale Procura»<sup>35</sup>. Inoltre, hanno informato di avere dato un chiaro messaggio circa l'intollerabilità dei maltrattamenti precisando che ogni forma di maltrattamento sarebbe stata perseguita disciplinarmente e penalmente<sup>36</sup>. Dalla Risposta risulta evidente l'ammissione da parte delle autorità italiane dell'esistenza di un problema nella Casa circondariale di Vicenza che meritava una rapida risposta e un cambiamento d'impostazione complessiva. Su quest'ultimo aspetto si tornerà successivamente nel considerare la "gestione dell'esecuzione penale" (v. paragrafo B.3.7.). Interessa qui considerare la criticità della situazione preesistente in questo Istituto al fine di stabilire l'effettività di una inversione di tendenza.

Infatti occorre ricordare che, conseguentemente, la Procura della Repubblica ha indagato 15 appartenenti alla Polizia penitenziaria per violenze ai danni di detenuti nel periodo tra luglio 2012 e gennaio 2013 (inchiesta condotta da Alessandro Severi, marzo 2014) e per quattro di essi ha chiesto il rinvio a giudizio (marzo 2015). Il Garante Nazionale

**21. chiede di essere informato su:**

- **quali esiti abbia avuto la vicenda processuale;**
- **se e quali procedimenti disciplinari, indipendentemente dai rilievi penali, siano stati istruiti e con quale esiti;**
- **se gli appartenenti alla Polizia penitenziaria coinvolti nell'indagine siano rimasti in servizio durante il periodo dell'indagine stessa nella Casa circondariale di Vicenza e con quali incarichi;**

---

To this end, the criminal legislation should be amended so that the 20-day threshold set out in Section 582 of the Penal Code no longer applies in such cases.

Further, the Committee recommends that steps be taken by all relevant authorities to ensure that, whenever injuries are recorded by a doctor which are consistent with allegations of ill-treatment made by a detained person (or which, even in the absence of allegations, are indicative of ill-treatment), the record is systematically brought to the attention of the relevant prosecutor, regardless of the wishes of the person concerned. If necessary, the relevant legal provisions should be amended accordingly».

<sup>34</sup> Anche la Risposta italiana è pubblica ed è riportata come CPT/Inf (2013)33, consultabile allo stesso sito web.

<sup>35</sup> Risposta italiana, paragrafo 87: «Recently, on the occasion of a visit made last December to the Vicenza Prison, the Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo [Office for the Inspection and Control Activity] lodged a report. Situations of concern as regards the overall management of prisoners, anchored to strict custodial systems, have emerged. Several episodes of ill-treatment, of which an information report was filed with the local State Prosecutor's Office, have been reported».

<sup>36</sup> Risposta italiana, paragrafo 90: «[...] By letter dated 18 April 2013, addressed to the prison governor, this Administration recommended that the personnel be informed that any form of ill-treatment suffered by prisoners shall not be tolerated and shall be punished, and recommended as well that any episode relating to injuries inferring ill-treatment must be reported to the Public Prosecutor».



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

- **se e quali degli agenti coinvolti siano attualmente in servizio nella Casa circondariale di Vicenza o siano in fase di rientrarvi e con quali incarichi.**

Ciò posto, è opinione del Garante Nazionale che tale fase vada superata e che occorra aprire una prospettiva nuova nella Casa circondariale. In tal senso ha letto l'impegno delle autorità locali e concorda sulla necessità di voltare pagina, pur ricordando che ciò è possibile soltanto se quanto accertato è chiaramente sanzionato sul piano disciplinare e, se ne ricorrono i presupposti, su quello penale.

Proprio a partire da tale premessa, **la delegazione ha osservato con disappunto che nella Casa circondariale di Vicenza non è ancora stato avviato un registro degli eventi critici**, nonostante proprio le vicende passate dovrebbero aver indotto un atteggiamento e un'impostazione del lavoro improntata alla massima trasparenza. Per esaminare gli eventi critici occorre consultare i singoli fascicoli dei detenuti coinvolti e tale lavoro rende di fatto poco trasparente l'andamento complessivo del fenomeno e l'analisi dei singoli episodi. Episodi che del resto non mancano di verificarsi giacché, come riportato da dati ufficiali della "sala situazioni" del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel periodo dal 1 maggio al 20 giugno 2016 (periodo di 50 giorni preso come esame a campione dalla delegazione) ci sono stati ben sei infortuni accidentali, non riferibili né a infortuni in attività sportive né a infortuni in attività lavorative (entrambi registrati a parte) e ben sei manifestazioni di protesta collettiva, nonché 17 aggressioni fisiche o episodi di oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale, minacce.

Il Garante Nazionale è a conoscenza del fatto che nel primo semestre del 2016 sono stati inviati alla Procura, da parte del responsabile sanitario, tre referti per lesioni personali, riguardanti tre diverse persone. Mentre apprezza l'iniziativa presa dal responsabile sanitario, il Garante Nazionale

**22. raccomanda che sia introdotto senza ulteriore indugio un registro degli eventi critici nella Casa circondariale di Vicenza**

Prende atto che i medici sono stati allertati dal responsabile sulle modalità di predisporre le certificazioni per l'invio all'Autorità Giudiziaria relativamente ai casi in cui il personale medico viene a conoscenza. Tale approccio è in linea con le raccomandazioni fatte dal CPT dopo la citata visita del maggio 2012.

**B.3.6. Il personale**

L'organico previsto di Polizia penitenziaria è di 197 persone; quello che risulta essere in servizio è di 164 unità e, secondo quanto riportato dal comandante di reparto, se si escludono coloro che sono distaccati per vari motivi, restano 135 effettivamente impiegati quotidianamente nell'Istituto.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Dal colloquio con il direttore e il comandante è emerso il problema della non esistenza nell'Istituto di un sistema di videoconferenze: ciò comporta un numero elevato di traduzioni. A oggi i detenuti collaboratori di giustizia, sono tradotti per le udienze alle Case circondariali di Ferrara e di Tolmezzo, dove è presente la sala delle videoconferenze. Inoltre, anche per quanto concerne l'accompagnamento dei detenuti all'esterno per visite mediche si effettuano traduzioni che impegnano in media sessanta uscite al mese. Tutto ciò richiede un impiego notevole di personale di Polizia penitenziaria<sup>37</sup>. Risolvendo il problema delle videoconferenze per i processi si potrebbe risparmiare sull'impiego di uomini, sui mezzi di servizio e si eviterebbero così problemi di sicurezza ed incolumità.

L'organico dell'area giuridico-pedagogica prevede sei funzionari (per 136 detenuti), ma attualmente l'organico si restringe a quattro (incluso il capo area) di cui uno distaccato altrove almeno per quasi tutto il corrente anno e uno in part-time per motivi vari personali e sanitari. Sul piano amministrativo dell'area sono presenti due operatori, uno dei quali andrà altrove. Va tenuto tra l'altro presente che l'Istituto accoglie quasi quaranta collaboratori di giustizia che necessitano una particolare attenzione.

La situazione di sofferenza numerica del personale è evidente. Le carenze di personale si riflettono sulla vita complessiva dell'Istituto e, in particolare, sull'area giuridico-pedagogica che necessita di urgente incremento per recuperare sia il complessivo significato degli interventi, sia la dignità professionale di coloro che lavorano in un settore determinante per l'efficacia del processo stesso di esecuzione penale. Il Garante Nazionale

**23. raccomanda con urgenza un incremento significativo della consistenza numerica del personale dell'Istituto, anche in considerazione dei problemi che verranno posti dall'avvio del nuovo padiglione detentivo.**

Il disagio che pervade il personale di questo Istituto si è manifestato chiaramente nella mancata partecipazione del personale all'incontro proposto dalla delegazione, come in altri Istituti, a tutti gli operatori per discutere appunto i problemi del personale. Tale assenza è interpretabile come complessiva sfiducia nelle possibilità di vedere effettivamente migliorato il proprio benessere lavorativo senza risorse umane ed economiche adeguate ad affrontare le diverse situazioni sociali che si presentano nelle varie realtà del carcere. In questo contesto, gli operatori tendono a rifiutare modalità lavorative nuove, a non aprirsi a un diverso modello di esecuzione penale, a chiudersi nel timore – non infondato – di essere gli unici ad assumersi responsabilità e a risponderne conseguentemente. Si tratta di un circolo vizioso che finisce col riprodurre una stanca situazione carceraria sostanzialmente centrata sulla custodia e sull'insoddisfazione professionale. Tale circolo

---

<sup>37</sup> Per effettuare questo servizio si utilizzano tre auto blindate con sette unità compreso il capo scorta.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

vizioso deve essere necessariamente interrotto attraverso supporto e strumenti per migliorare le condizioni lavorative.

**B.3.7. La gestione dell'esecuzione penale**

Come illustrato dal direttore sin dal primo incontro, nessun detenuto aveva accesso a permessi premio. La situazione si protrae da tempo, nonostante che il territorio offra opportunità (prevalentemente nell'ambito del volontariato religioso che fa capo alla Caritas). Anche la semilibertà è istituto raro, poco disponibile per i detenuti di questo Istituto. Le ragioni, a parere del direttore e del comandante di reparto, sono più d'una: in primo luogo la ridotta attività di osservazione da parte dell'area giuridico-pedagogica che finisce col produrre scarsi strumenti su cui il magistrato di sorveglianza possa assumere decisioni. Anche se risulta che la situazione pregressa, caratterizzata dalla quasi totale assenza di funzionari giuridico-pedagogici, per il sovrapporsi di congedi di maternità e problemi di salute, sembra migliorare, resta il problema di una gestione dell'esecuzione penale poco sostenuta da progetti educativi e di reinserimento. La seconda motivazione emersa nella loro presentazione, è la "rigidità di approccio" alle misure alternative da parte della locale magistratura di sorveglianza.

Questa situazione apre a due considerazioni.

La prima considerazione riguarda le modalità di gestione dell'esecuzione penale all'interno dell'Istituto. La delegazione ha avuto la sensazione di scarsa progettualità effettiva dei percorsi di esecuzione penale. In una positiva interlocuzione con la delegazione, il responsabile dell'Area giuridico-pedagogica (Claudio Petruzzellis) ha sostanzialmente denunciato la difficoltà ad attuare un approccio programmatico nella presente carenza di risorse, in ciò vedendo una ambivalenza nel misurarsi con i problemi poiché da un lato si chiedono interventi di forte complessità per ottenere un effettivo reinserimento dall'altro non si danno a essi le risorse adeguate a renderli efficaci. Il Garante Nazionale non intende con questo condividere o meno la posizione espressa, ritiene però importante riportarla nel contesto dell'evidenziazione delle difficoltà riscontrate nell'Istituto: in una situazione soprattutto in cui è difficile rintracciare una chiara direzione di gestione che dia l'impronta all'Istituto stesso (v. paragrafo precedente).

Il *Rapporto del I semestre del Progetto d'Istituto*, fornito dopo la visita, conclude con una affermazione che il Garante Nazionale condivide: «Non è la forza che risolve il problema delle emergenze quotidiane, ma la creazione di una relazione professionale, umana, responsabile e consapevole che fa riferimento anche agli aspetti negativi di natura psico-socio-affettiva causati dalla detenzione e che risulta difficile ridurre. Ciò significa anche incrementare notevolmente il numero degli operatori professionali del trattamento». Ciò detto, occorre osservare che molte delle iniziative intraprese rappresentano certamente un progresso rispetto a quanto osservato nel passato anche da



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Commissioni internazionali in visita all'Istituto, ma risentono ancora di forte frammentarietà e di mancanza di un rapporto effettivamente progettuale con il territorio. Molte delle esperienze lavorative, scolastiche e formative riguardano piccoli numeri e molti dei progetti sviluppati o prospettati non delineano una linea d'intervento e sembrano principalmente rispondere a impostazioni esterne al carcere, proprie delle Organizzazioni che li propongono. Vale la pena citare l'osservazione in proposito nel richiamato *Rapporto* a firma di direttore e responsabile dell'area giuridico-pedagogica: «Le associazioni di volontariato stanno presentando negli ultimi tempi connotazioni e caratteristiche un po' diverse da quelle originarie, anche dal punto di vista organizzativo ed economico. [. . .] Sembra che la filantropia stia assumendo caratteristiche di natura privatistica tanto da considerare il volontariato penitenziario, con qualche eccezione, una impresa del disagio sociale. Ciò che spesso si rende evidente è la ricerca continua di visibilità sul territorio, con la pubblicità e la realizzazione di contatti e frequentazioni diretti con il mondo del pubblico del privato e anche politico locali nonché la creazione di reti e appoggi anche nazionali per il raggiungimento di obiettivi che possono prefigurare il bisogno di acquisire una forza con una connotazione non certo negativa. Tutto questo va visto certamente in un'ottica positiva: non si può aderire e/o sovvenzionare qualcosa o qualcuno che non si conosce. Tuttavia sarebbe auspicabile un "uso" meno economico del disagio sociale detentivo per realizzare concretamente il concetto di volontariato»<sup>38</sup>.

L'affermazione riportata lascia intravedere un rapporto quantomeno "complesso" con i progetti proposti e condotti dal volontariato locale.

La seconda considerazione riguarda gli organi di controllo e di proposta. In primo luogo la Magistratura di sorveglianza, sia in relazione ai propri compiti di vigilanza, sia in relazione alla funzione relativa alla modulazione dell'esecuzione penale per il positivo reinserimento sociale. Vale la pena ricordare l'assioma del diritto dell'esecuzione penale secondo cui le cosiddette "misure alternative" alla detenzione non sono attenuazioni dell'afflizione da concedersi discrezionalmente secondo valutazioni meramente riferite al reato commesso e alla prognosi circa il positivo rispetto dei previsti adempimenti da parte del soggetto. Sono invece tappe di costruzione di un graduale percorso di reinserimento sociale ed è quindi interesse sia della società esterna, in funzione della propria sicurezza, sia del positivo esito rieducativo della esecuzione penale, che la persona detenuta giunga alla libertà attraverso un percorso significativo di esperienze parziali che offrano elementi di valutazione e di re-indirizzamento del percorso trattamentale. **Non si comprende, quindi, anche da un punto di vista statistico come sia possibile il verificarsi dell'attuale situazione di non concessione di permessi o di forme alternative alla detenzione ai detenuti dell'Istituto di Vicenza.** Peraltro una situazione analoga è stata riscontrata anche nella Casa circondariale di Belluno (v. paragrafo B.2.3.). Certamente un chiarimento dialogico con le autorità preposte alla loro concessione

---

<sup>38</sup> Il *Rapporto* è pubblico, come previsto dalla circolare ministeriale del 24. 11. 04 n. GDAP 0423599.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

che presumibilmente hanno validi motivi per chiarire l'attuale situazione aiuterà a trovare insieme altre modalità di gestione dell'esecuzione penale da parte delle autorità responsabili dell'Istituto. Come già detto nel caso di Belluno, **il Garante Nazionale intende approfondire la questione dialogando con il Tribunale di sorveglianza di Padova.**

In sintesi, considerata l'osservazione fatta dal Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti a seguito della propria visita del maggio 2012, che ha sottolineato l'impostazione meramente custodialistica dell'esecuzione penale in questo Istituto<sup>39</sup> e considerata altresì la risposta allora data dall'Amministrazione penitenziaria italiana a tale osservazione, si può ritenere che siano stati compiuti alcuni passi in avanti nella direzione indicata. Tuttavia, certamente anche a causa della mancata allocazione delle risorse di personale necessarie, si è ancora distanti da quella impostazione dell'esecuzione penale richiesta dalle Regole penitenziarie europee e da quanto elaborato dagli Stati generali dell'esecuzione penale, soprattutto in termini di approccio strutturale e organico a un'esecuzione penale che riduca il rischio di recidiva, abbandonando la visione strettamente custodiale, e sviluppi un progetto organico volto al reinserimento sociale.

Vale la pena ricordare che, rispondendo alle raccomandazioni, le autorità italiane, dopo aver fatto una visita ispettiva all'Istituto di Vicenza, hanno affermato<sup>40</sup> (*traduzione non ufficiale*): «[...]La gestione del menzionato Istituto italiano è ovviamente "caratterizzato da una connotazione custodialistica e basata sulla stretta applicazione del concetto di ordine e sicurezza. Alla fine della visita [*ispettiva*] il direttore del carcere di Vicenza è stato invitato a riconsiderare la rigidità dei metodi adottati, a intensificare interventi di tipo trattamentale e a non affrontare il disagio che spesso si manifesta con atti autolesivi, con procedure sanzionatorie che spesso sono attuate senza la partecipazione del detenuto. Durante un incontro con il Provveditore Regionale, il direttore ha comunicato che alcuni cambiamenti sono avviati (lettera del 12 marzo 2013). Con lettera del 18 aprile 2013 inviata al direttore del carcere, questa Amministrazione ha raccomandato che ogni forma di maltrattamento nei confronti dei detenuti non sia tollerata bensì punita e ha anche raccomandato che ogni episodio di ferite riferibili a maltrattamenti sia riportato alla Procura».

<sup>39</sup> Visita del CPT dal 13 al 25 maggio 2012. Rapporto pubblicato come CPT/Inf (2013)32.

<sup>40</sup> Risposta italiana, CPT/Inf (2013)33, paragrafi 87 – 90: «[...]The management of said prison facility is obviously "marked by a custodialistic connotation and based on a strict application of the order and security concept". At the end of the visit, the governor of the Vicenza Prison was invited to reconsider the rigidity of the methods adopted, intensify the treatment-type interventions and not address the distress, which often manifests itself through acts of self-punishment, by sanctioning-type mechanisms, which at times take place without the actual participation of the prisoner. During a meeting held by the Provveditore Regionale [Regional Director], the prison governor communicated that the changes had begun (by letter dated 12 March 2013). By letter dated 18 April 2013, addressed to the prison governor, this Administration recommended that the personnel be informed that any form of ill-treatment suffered by prisoners shall not be tolerated and shall be punished, and recommended as well that any episode relating to injuries inferring ill-treatment must be reported to the Public Prosecutor.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Risulta quindi evidente che la stessa Amministrazione centrale ha riconosciuto l'insostenibilità della gestione dell'esecuzione penale nell'Istituto di Vicenza (nel 2013) e ha richiesto cambiamenti radicali. Alcuni cambiamenti – come del resto annunciato al Comitato europeo dall'Amministrazione penitenziaria – sono stati avviati. **Spetta però all'Amministrazione centrale fornire risorse perché essi possano essere effettivi e adeguati a quanto richiesto.**

Ciò detto, occorre tuttavia osservare con disappunto, che contrariamente a chiare indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale, è scarsamente applicato l'articolo 57 o.p. e il richiesto atteggiamento proattivo rispetto all'accesso alle misure alternative è obiettivo che allo stato appare assolutamente non raggiunto<sup>41</sup>.

#### **B.3.8. La tutela della salute**

L'Istituto è dotato di un'infermeria ed è sempre presente un medico nell'arco delle 24 ore - un medico incaricato per 18 ore settimanali e sette medici di guardia medica (SIAS)- sette infermieri di ruolo con un infermiere coordinatore. Il responsabile sanitario, Stefano Tollio, è stato particolarmente cooperativo con la delegazione fornendo informazioni e documentazione, pur non avendo avuto l'occasione di un incontro diretto. Il Garante Nazionale lo ringrazia per l'importante contributo informativo fornito.

Nell'Istituto vengono garantite, oltre alle cure primarie, le prestazioni sanitarie specialistiche relative alla Odontoiatria, Psichiatria, Ortopedia e traumatologia, Dermatologia, Oculistica. Il SerT ha un punto stabile nell'Istituto. Non vi è una "articolazione per la tutela della salute mentale" e si ricorre a quella di Belluno; in un caso, già citato, si è stabilito di eseguire l'osservazione psichiatrica all'interno dell'Istituto pur in assenza di una specifica sezione. L'esame della cella dove il soggetto in osservazione (il già citato detenuto F.S.) è stato allocato lascia molti dubbi sulla scelta effettuata.

**Il Garante Nazionale chiede di sapere se lo psichiatra abbia mai avuto l'occasione di visitare il luogo dove il detenuto in osservazione era ospitato e nel caso, quale sia stata la sua valutazione in merito.**

Le criticità evidenziate dal personale sanitario riguardano in particolare la nuova struttura di recentissima apertura e la non previsione al momento di locali idonei, di sistemi di rapida comunicazione (anche sul piano delle possibilità di raggiungere il padiglione), di un potenziamento del personale di Polizia penitenziaria con conseguenti riflessi sulla sicurezza dello stesso personale medico, del numero complessivo di detenuti. Tutti elementi già menzionati nei paragrafi B.1.2. e B.3.1. Il responsabile sanitario ha da tempo informato le autorità competenti di tali aspetti

---

<sup>41</sup> Si veda la circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dal titolo *Disposizioni per contenere e migliorare il trend delle presenze negli istituti penitenziari*, prot. PU 0112223 – 01. 04. 2016, i cui contenuti sono stati ribaditi con nuova circolare in data 01. 09. 2016.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

fortemente critici, con nota prot. 27/2015 del 9 novembre 2015 (indirizzata al direttore della Casa circondariale di Vicenza e per conoscenza al dirigente regionale per la salute mentale e al direttore dei servizi sociali della ULSS territoriale) e di nuovo con una Relazione del 23 giugno 2016, successiva a un incontro con il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale della ULSS.

**Il Garante Nazionale condivide le preoccupazioni espresse dal responsabile del servizio sanitario della Casa circondariale di Vicenza e chiede alle autorità penitenziarie centrali e regionali di essere informato circa le misure adottate per evitare i rischi che tali preoccupazioni evidenziano.**

**B.3.9. Il controllo esterno indipendente**

Come evidenziato nelle parti riferite ad altri Istituti veneti, anche nella Casa circondariale di Vicenza, la registrazione delle visite all'interno dell'Istituto da parte dei magistrati di sorveglianza ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 69 o.p. è risultata carente se non del tutto assente. Anche in questo caso si manifesta la difficoltà a esercitare tale ruolo da parte della Magistratura di sorveglianza, nel contesto del sovraccarico lavorativo attuale. Tuttavia poiché questa ripetuta assenza non può essere completamente interpretata nei termini di carenza d'organico, **il Garante Nazionale si riserva di sviluppare una discussione sul tema con i rappresentanti della Magistratura per ricercare insieme soluzioni possibili centrate sulla collaborazione.**

Per quanto riguarda l'attività del Garante comunale, la delegazione è stata informata della nomina del signor Rosario Vigneri e dei suoi frequenti contatti con la direzione, con l'area giuridico-pedagogica e quella di sicurezza nonché della sua presenza in Istituto ogni lunedì per svolgere colloqui con i detenuti. È stato tuttavia riportato che tale attività è ultimamente diminuita. La delegazione non ha avuto la possibilità d'incontro con il Garante locale nel corso della visita. Il Garante Nazionale contatterà il Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Vicenza al fine di valutare insieme le possibilità di mantenere un continuo monitoraggio indipendente della Casa circondariale di Vicenza e contribuire al positivo sviluppo di quanto avviato negli anni più recenti.

**B.4. CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO**

La visita è stata condotta con la collaborazione del direttore dell'Istituto, Valerio Pappalardo, e del comandante di reparto, Daniele Cutugno, a cui va il ringraziamento del Garante Nazionale.

L'Istituto di Trento era stato già oggetto di una breve visita da parte del Presidente del Garante Nazionale il 6 maggio 2016, parzialmente condotta insieme al Sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Ferri. In quella occasione erano stati discussi alcuni aspetti relativi alla modalità di esecuzione penale concretamente attuata nell'Istituto, anche in relazione ad alcune segnalazioni avute da operatori esterni che lavorano con continuità nella Casa circondariale (in particolare insegnanti).



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Inoltre, a seguito di alcune segnalazioni del responsabile sanitario in occasione di una sua audizione davanti alla Prima Commissione del Consiglio della Provincia di Trento, erano state richieste informazioni su presunte intimidazioni o violenze operate nell'Istituto ai danni di detenuti. Erano allora emersi due elementi significativi: il primo riguardante alcune registrazioni eseguite dal personale medico in cui sono riportati ematomi o altri segni di colpi subiti relativi a detenuti in ingresso provenienti da altro Istituto; il secondo riguardante l'informazione, fornita da personale medico operante in Istituto, di aver ricevuto denunce orali di maltrattamenti da parte di detenuti e di averle trasmesse in forma scritta alla Direzione della Casa circondariale per gli accertamenti dovuti e l'eventuale trasmissione alla Procura della Repubblica.

Inoltre, nel corso di quella visita, in un colloquio riservato con il Presidente del Garante Nazionale, un detenuto ha riferito di essere stato maltrattato e percosso da parte di due agenti della Polizia penitenziaria, nei locali del piano terra dell'Istituto dove era stato portato dagli stessi. Ha anche detto di essere in grado di identificare i due agenti anche se non ha voluto fornire in quella sede i loro nominativi, temendo per la propria incolumità. Tale denuncia è stata ripetuta anche alla presenza del Sottosegretario di Stato e pertanto entrambi – Sottosegretario e Presidente – hanno autonomamente provveduto a trasmettere l'informazione alla Procura della Repubblica per gli accertamenti del caso<sup>42</sup>.

La visita di luglio alla Casa circondariale, oltre a esaminare gli aspetti più complessivi dell'esecuzione penale nell'Istituto, intendeva anche verificare se le tensioni registrate nel maggio fossero o meno diminuite e se fossero in atto chiare indicazioni di assoluta intollerabilità di comportamenti lesivi della dignità e dell'incolumità delle persone ristrette.

#### **B.4.1. Strutture e loro uso**

La Casa circondariale di Trento, costruita nel 2011, è ubicata in un'area industriale-artigianale extraurbana, in località Spini di Gardolo. Sorge su un'area demaniale di 110.000 metri quadrati, di cui 18.000 coperti, per un totale pari a 130.000 metri cubi suddivisi tra sezioni detentive, infermeria, spazi per la formazione scolastica e professionale, aree dedicate allo sport oltre a quelle previste per la socializzazione e gli incontri con parenti e avvocati.

Le sezioni detentive sono riassumibili in tre: una più piccola per i semiliberi, una maschile e una femminile. Queste a loro volta si articolano – come riportato dall'applicativo 15 *Monitoraggio degli spazi di detenzione* – in nove diverse sottosezioni<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Esposto del Presidente del Garante Nazionale alla Procura della Repubblica di Trento in data 24 maggio 2016.

<sup>43</sup> Rispettivamente: "circondariale", "circondariale isolamento", "circondariale infermeria", "semiliberi/semidetenuti", "protetti promiscua", "disabili", "disabili regime aperto", "protetti disabili", "femminile".



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

L'ingresso è molto accogliente e spazioso, come spaziosi sono i locali detentivi, gli uffici, la mensa degli agenti e gli spazi di socialità dell'Istituto. La Casa circondariale di Trento rappresenta un esempio positivo di architettura carceraria per la sua ampiezza, per l'organizzazione degli spazi sia per il personale che per i detenuti. Come è noto, la struttura è dotata di un sistema automatizzato con la presenza di quasi 300 telecamere per consentire un migliore impiego degli agenti nelle strutture detentive.

L'alto livello tecnologico ha però, come contropartita, l'esigenza continua di manutenzione che non sempre l'Amministrazione è in grado di garantire. Ne è un esempio il cancello di ingresso, rotto da oltre un mese, la cui apertura anche il giorno della visita veniva effettuata a mano.

Da segnalare anche le condizioni igieniche generali. **La sera sia nelle caserme che nelle zone detentive circolano dei ratti. Tale situazione, che va avanti da tempo, non è tollerabile e richiede interventi urgenti.**

Le stanze di pernottamento sono dotate di bagno interno con doccia. A ogni piano di ciascuna sezione c'è una stanza formalmente destinata alla socialità. Le stanze appaiono però spoglie, prive di qualsiasi strumento di socialità, fatta eccezione per un "calcio-balilla". Sono anche troppo piccole rispetto al numero dei detenuti in sezione. La sensazione complessiva di spazi privi di "vita", nel senso di poco frequentati, si avverte in molte parti dell'Istituto.

Nell'Istituto sono presenti inoltre, anche due stanze per donne con prole, al momento della visita vuote. Il Garante Nazionale

**24. sollecita la chiusura della sezione a favore dell'avvio di un inserimento delle detenute con bambini in una Casa famiglia protetta.**

#### **B.4.2. Capienza e presenze**

La capienza regolamentare è di 415 posti. Alla data della visita della visita (1 luglio 2016) risultavano presenti in Istituto 311 detenuti di cui 298 uomini e 13 donne, per il 75% di origine straniera.

L'Istituto, come è proprio delle Case circondariali, ospita prevalentemente detenuti che scontano o devono ancora scontare pene inferiori ai cinque anni, oltre a quelli in stato di custodia cautelare: di tutti i 311 presenti soltanto sette avevano una pena residua superiore ai cinque anni.

Il direttore ha riferito che si registrano numerose richieste di trasferimento verso altri Istituti da parte dei detenuti con condanna definitiva che vorrebbero svolgere attività trattamentali che la struttura non offre.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**B.4.3. Qualità della vita detentiva**

La qualità della vita detentiva risente della complessiva impostazione nella gestione dell'esecuzione penale. Questa è improntata all'affermazione dell'Istituto di detenzione come "istituzione totale" regolata da regole rigide e che ben poco spazio lascia all'espressione individuale e alla possibilità di costruzione di percorsi di reinserimento. I ruoli sono definiti in modo molto rigido e scarsa è la tendenza al lavoro di gruppo: persino all'interno del ristretto numero degli operatori dell'area giuridico-pedagogica, responsabili della gestione complessiva della parte trattamentale del progetto d'Istituto, le divisioni sono evidenti e la tendenza alla gestione monocratica da parte del responsabile del settore e della consorte, anch'ella funzionaria giuridico-pedagogica, è accentuata. Al di là dei numeri che vengono forniti, di fatto l'offerta trattamentale è molto "routinaria" e si sostanzia nei corsi scolastici, nel lavoro interno e in talune attività culturali, ricreative e sportive.

Le attività scolastiche sono articolate in corsi di alfabetizzazione di base (italiano, informatica di base, lingua straniera), di scuola media e di scuola media superiore (articolata su una serie di moduli essenziali).

All'interno dell'Istituto sono previsti 57 posti di lavoro dell'Amministrazione penitenziaria (lavori prevalentemente di tipo domestico) mentre altri lavori sono gestiti da alcune cooperative.

I lavori – come emerge dalla tabella dell'area giuridico-pedagogica - vengono in gran parte svolti a rotazione dai detenuti, talvolta con durate anche estremamente brevi (sotto i 10 giorni). Dai dati forniti dall'Area giuridico-pedagogica emerge infatti che oltre il 65,8% dei detenuti ha lavorato in un anno meno di due mesi.

Anche tra le donne la maggioranza ha lavorato per un massimo di due mesi (10 su 17, di cui una per 10 giorni e una per 15 giorni), solo cinque per un periodo di quattro mesi e solo due per un periodo superiore (una per 6 mesi e una da ottobre 2014).

Va segnalato inoltre nessun detenuto lavora all'esterno, sintomo di una scarsa integrazione con il territorio. La causa di questa totale assenza è determinata, secondo il responsabile dell'area, dalla crisi economica. La motivazione però solo parzialmente giustifica la situazione verificata in questo Istituto poiché altrove, compatibilmente con le innegabili difficoltà economiche del momento, si è riusciti ad attivare alcune offerte di lavoro da parte di soggetti del mondo esterno<sup>44</sup>.

La chiusura dell'esperienza lavorativa al solo contesto intramurario e l'esclusione dello scambio di esperienze che consegue alla collaborazione con soggetti esterni sono elementi che il Garante Nazionale ritiene pregiudichino l'effettività dell'opera di reinserimento sociale delle persone detenute.

---

<sup>44</sup> Vedi B.2.3. l'esperienza di Belluno in ambito di lavoro dei detenuti.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Analoga è la situazione per quanto riguarda attività diverse dal lavoro e che siano significative nell'ottica del ritorno alla società esterna: il mondo complessivo di questo Istituto risulta chiuso in sé stesso e molto poco in grado di intercettare ciò che positivamente il territorio può fornire<sup>45</sup>. Il Garante Nazionale

**25. raccomanda alla Direzione della Casa circondariale di Trento la ricerca e l'attivazione di rapporti di collaborazione con i soggetti operanti sul territorio e, in particolare, l'avvio di attività lavorative che determinino l'incremento dell'occupazione lavorativa tra la popolazione detenuta e favoriscano il reinserimento nel contesto sociale esterno.**

**B.4.4. Particolari sezioni detentive**

L'unica sezione detentiva particolare è la sezione "protetti promiscua", con una sua appendice relativa ai "protetti disabili". L'apertura della sezione "protetti" ha determinato l'arrivo di circa 70 persone detenute. Nei giorni della visita della delegazione erano presenti 60 detenuti protetti, inclusi quattro disabili: per lo più si trattava di persone classificabili, in base alla imputazione, come "sex offender".

Diversamente da quanto riportato sul tabulato dell'applicativo 15 (*Monitoraggio celle e spazi di detenzione*) dove la sezione è definita «a vigilanza dinamica - regime aperto», si tratta sostanzialmente di una sezione a regime chiuso: sono concesse soltanto quattro ore da spendere all'aperto (dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 13 alle 15) e la frequentazione dei corsi scolastici e le sale per l'informatica off-line per coloro che risultano iscritti e solo durante l'anno scolastico. Per i detenuti della sezione sono previsti percorsi separati e paralleli rispetto a quelli degli altri detenuti, con attività lavorative (per quelli che sono coinvolti) nelle fasce serali; anche la scuola è frequentata nel pomeriggio. **Appare necessario operare un rafforzamento delle attività proposte**, per esempio prevedendo corsi di alfabetizzazione informatica distinti dalla frequentazione della scuola e sperimentando alcune controllate forme di condivisione di attività con gruppi selezionati di altri detenuti.

**B.4.5. Sezione isolamento**

La sezione "circondariale isolamento" è costituita da quattro stanze, di cui solo una occupata al momento della visita da un detenuto (C. B.) che ha confermato di aver chiesto di essere posto in tale sezione per poter stare in cella singola. Questa situazione, peraltro riscontrata anche in altri Istituti, è spesso dovuta al sovraffollamento delle sezioni e alla conseguente condivisione da parte di più detenuti di stanze previste per uso singolo. Poiché la sistemazione nella sezione dedicata

---

<sup>45</sup> Si veda, in particolare, il paragrafo B.4.9.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

all'isolamento si riflette sulla quotidianità della detenzione, sugli interessi legittimi del detenuto richiedente e a volte sui suoi stessi diritti, **il Garante Nazionale non può che segnalare con disappunto tale situazione di fatto e richiedere che si adottino, ai diversi livelli di responsabilità, le misure volte a rimuovere a monte il problema da cui tali richieste derivano.** Tali misure coinvolgono sia la responsabilità legislativa e, quindi, l'adozione di politiche volte a riservare la detenzione in carcere a situazioni che effettivamente richiedano tale misura estrema, sia la responsabilità amministrativa centrale a cui spetta il compito di fornire a ciascun detenuto una sistemazione rispondente ai parametri internazionalmente riconosciuti per una dignitosa esecuzione della pena, sia infine la responsabilità amministrativa locale che deve attuare modalità di allocazione dei detenuti rispondenti alle esigenze manifestate e intese a evitare possibili conflitti. Certamente, offrire la sezione isolamento non è la soluzione del problema.

All'ingresso della sezione ci sono due stanze: una, entrando a destra, funge da magazzino per i detersivi e il materiale per la pulizia (scope, secchi, stracci ecc. ) e un'altra, entrando a sinistra (indicata come stanza 2706) è stata trovata vuota, arredata solo da un armadio di metallo dove era riposto un confezione di detersivo e della carta-panno, che presentava sulla parete segni di colpi da cui partivano striature nere e sotto delle piccole macchie a forma di schizzi di colore bruno che potevano essere indicativi di sangue. Il comandante di reparto, presente al momento della visita, ha ipotizzato che il sangue, qualora accertato, potesse essere dovuto ad atti di autolesionismo.

A questa stanza la delegazione era arrivata su segnalazione di diversi detenuti: sia di alcuni che si trovavano nella Casa circondariale di Trento nel giorno della visita, sia di altri non più detenuti a Trento e incontrati in altri Istituti, che avevano fornito convergenti indicazioni in tal senso. La stanza era stata indicata come luogo in cui alcuni di essi avevano subito percosse da parte di personale della Polizia penitenziaria. Il Garante Nazionale

**26. chiede che si faccia luce sulla natura e sull'origine delle macchie sul muro. Chiede altresì di sapere quale sia ufficialmente l'uso della stanza 2706 della Casa circondariale di Trento.**

Qualora si accerti che si tratta di conseguenze di autolesionismo, il Garante chiede di sapere perché persone a rischio di atti autoaggressivi siano state messe in una stanza non detentiva priva di qualsiasi arredo tipico di una stanza di pernottamento e non in infermeria o in una stanza dove sia possibile una continua osservazione. Qualora invece tale ipotesi non venisse confermata e le macchie risultassero di sangue chiede che ne venga trasmessa informazione alla Procura della Repubblica, anche in considerazione delle altre denunce che questo stesso Garante ha ricevuto nonché di quanto apparso sulla stampa dopo una specifica audizione del responsabile sanitario da parte della Prima commissione del Consiglio della Provincia di Trento.

#### **B.4.6. Eventi critici**

*via San Francesco di Sales, 34 – 00165 Roma  
segreteria@cert.garantemfl.it segreteria@garantemfl.it – (+39) 0637936987*



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

L'analisi degli eventi critici ha evidenziato alcuni problemi anche alla luce delle informazioni, tutte da verificare, riportate dalla stampa circa tensioni tra personale e detenuti nella Casa circondariale di Trento. Occorre premettere che nelle settimane precedenti la breve visita del Presidente del Garante Nazionale nel maggio 2016, era stato riportato dalla stampa un resoconto dell'audizione del responsabile sanitario della struttura presso la prima Commissione dell'Assemblea provinciale di Trento in cui si adombravano episodi di maltrattamento all'interno della Casa circondariale. Occorre inoltre premettere che, come già ricordato precedentemente, nel corso di quella visita un detenuto aveva riferito al Garante e al Sottosegretario di Stato alla giustizia di essere stato oggetto di percosse da parte di due agenti in un particolare locale dell'Istituto<sup>46</sup> e di essere in grado di identificarli. Come già detto, la questione è stata riportata alla Procura di Trento. Dal canto suo, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha comunicato, con lettera 6 luglio 2016 che «la Casa circondariale di Trento ha evidenziato la posizione di incompatibilità ambientale del detenuto [...] con l'Istituto trentino a causa delle esternazioni effettuate dal detenuto in ordine a presunti abusi da parte del personale di Polizia penitenziaria e la necessità di un trasferimento in altra sede penitenziaria». Pertanto ne è stato predisposto il trasferimento il 20 giugno verso un Istituto di altra regione. Nulla è stato comunicato circa indagini sulla fondatezza della sua denuncia. Né a tutt'oggi la Procura ha informato circa l'esito dell'esposto presentato dal Garante Nazionale.

**Questa situazione suscita perplessità e preoccupazione.** Soprattutto perché risulta al Garante Nazionale che già in passato alcuni responsabili sanitari abbiano trasmesso alla Direzione dell'Istituto informazione scritta relativa a presunte violenze subite da alcuni detenuti e da questi riportate nel corso di visite mediche specialistiche. Tali informazioni, corredate di referti del Presidio ospedaliero, sono state trasmesse al direttore del periodo in cui verificatesi per essere trasmesse alla Procura per le relative indagini. Esse riportano dichiarazioni circa le violenze subite quali causa dei traumi che hanno richiesto l'intervento medico<sup>47</sup>. La delegazione ha potuto appurare che almeno nelle date 18 marzo, 21 maggio, 3 ottobre 2014, 19 giugno 2015 e 15 aprile 2016 referti con tali informazioni sono stati redatti. A detta del personale medico, ogni informazione di questo tipo ricevuta viene trasmessa alla Direzione dell'Istituto. **Tuttavia, non risulta al Garante Nazionale che alcuno di questi casi sia stato portato a conoscenza della Procura della Repubblica per la doverosa indagine né che sia stato adeguatamente indagato all'interno dell'Istituto.**

La non attuazione di una effettiva indagine di quanto riportato, oltre a inviare un messaggio di illegalità all'interno di una struttura deputata alla ricostruzione del senso di legalità, non tutela gli

<sup>46</sup> Il locale è lo stesso indicato nel paragrafo B.4.5., relativamente al cui stato al momento della visita sono stati chiesti chiarimenti.

<sup>47</sup> Per problemi di doverosa riservatezza non vengono riportate le specifiche dichiarazioni. A titolo esemplificativo se ne riporta una, senza indicazione del relativo caso specifico: «Riferisce di essere stato colpito al volto da pugni, con perdita di coscienza».



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

operatori penitenziari, di tutte le aree, che operano correttamente e che hanno diritto a non vedere offuscata la propria immagine personale e professionale da un apparente velo di omertà. La tutela delle persone detenute rispetto a ogni possibile forma di violenza e maltrattamento, richiesta inderogabilmente dall'articolo 13 della Costituzione italiana e dall'articolo 3 della Convenzione europea per la tutela dei diritti umani, ha come elemento essenziale, a fine di prevenzione, la effettiva ed esaustiva indagine di ogni informazione su presunti maltrattamenti, per preservare così chi è ristretto da ogni violenza e chi opera da ogni ingiusta accusa<sup>48</sup>. Ovviamente l'indagine deve rispondere a un principio di chiara indipendenza di chi la conduce. Pertanto il Garante Nazionale

**27. raccomanda che venga ribadito alla Direzione della Casa circondariale di Trento, così come a ogni altro Istituto, e al Provveditorato competente l'obbligo di indagare prontamente, effettivamente e in modo indipendente ogni elemento d'informazione che possa essere indicativo di maltrattamenti subiti da un detenuto, da parte di altri detenuti o da parte del personale, e che le Procure vengano prontamente portate a conoscenza di ogni informazione ricevuta relativa a possibili maltrattamenti.**

Tra gli eventi critici, evidenziati nei registri si segnalano inoltre alcune proteste collettive relative al vitto, in particolare nel periodo del Ramadan, e altre per la lentezza delle pratiche relative ai colloqui telefonici e visivi (anche diverse proteste individuali sottolineano tale criticità)<sup>49</sup>.

#### **B.4.7. Il personale**

La distanza tra personale previsto e personale effettivo è considerevole. L'organico previsto di Polizia penitenziaria è di 214 unità, ma quello effettivamente in servizio è di 137 unità di cui 21 distaccati presso altra sede. Ciò costringe a turni di servizio articolati sulle otto ore invece che sulle sei. Nella relazione della Direzione al Provveditore regionale si fa presente che 45 unità servono a coprire cariche fisse (matricola, nucleo, block house, conti correnti, ecc. ) e che pertanto restano solo 92 unità per coprire i turni. Il numero appare troppo ridotto per la dimensione dell'Istituto.

Il comandante di reparto<sup>50</sup> ha inoltre evidenziato alcune criticità relative alla regolare registrazione dei rapporti. Dall'esame dei registri, infatti, risulta che mentre per alcuni giorni (corrispondenti ad alcuni turni di servizio) vengono correttamente riportate le informazioni relative a data, persona, oggetto e testo del rapporto e decisioni conseguenti, in altri casi l'annotazione è del tutto sommaria,

---

<sup>48</sup> Circa l'effettività e l'indipendenza delle indagini di ogni informazione su presunti maltrattamenti o violenze si veda la Sezione *Combating Impunity* del XIV Rapporto Generale del CPT (2004).

<sup>49</sup> A queste fa riscontro l'ordine di servizio n. 176 del 22 dicembre 2015 avente per oggetto "situazione emergenziale pratiche relative ai colloqui visivi e telefonici".

<sup>50</sup> Il comandante titolare era al momento della visita distaccato per sei mesi alla Casa di reclusione di Parma ed era sostituito dal comandante con cui la delegazione ha interloquito.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

comprendendo unicamente data e persona e un vago accenno all'oggetto del rapporto senza alcuna informazione sulla conseguente decisione. **Così mantenuti, i registri risultano inutili: un mero strumento burocratico senza alcuna connotazione informativa utile alla continuità lavorativa di chi opera e all'effettiva possibilità di risposta alle richieste avanzate.**

Anche i documenti relativi ai provvedimenti disciplinari sono stati trovati dalla delegazione incustoditi nel corridoio dove sono dislocati alcuni uffici ed è stato riferito alla delegazione stessa che per tale motivo non tutta la documentazione viene inserita in tale registro; inoltre anche i registri relativi agli eventi critici sono stati trovati con pagine piene di carte aggiunte con colla senza una chiara possibilità di ricostruzione temporale di tutte le fasi del singolo evento. Per questo il Garante Nazionale

**28. raccomanda che il complessivo mantenimento della documentazione e le dovute forme di regolare registrazione nella Casa circondariale di Trento siano riviste al fine di migliorarne significativamente la qualità e la possibilità di ricostruire attraverso esse episodi, eventi, fasi operative, responsabilità.**

L'area giuridico-pedagogica è costituita da un responsabile e da altri quattro operatori (di cui uno è essenzialmente un collaboratore). Ben strutturata ed efficiente è invece l'area sanitaria (v. paragrafo B.4.9). Nell'analisi del contesto dell'assistenza sanitaria e delle modalità operative dell'Istituto, la delegazione è venuta a conoscenza di una lettera del 17 aprile 2015 con cui il direttore ha segnalato al Provveditore regionale l'operato di uno psicologo (esperto ex art. 80 o.p.) che a suo dire avrebbe agito fuori dei limiti definiti da normative e disposizioni vigenti per aver fornito ai detenuti consigli circa la possibilità di inserimento lavorativo al termine dell'esecuzione penale. Con nota del comandante di reparto (datata 14 marzo 2015) si segnalava come lo psicologo in questione «svolga le proprie mansioni con particolare trasporto emotivo e che l'empatia che dimostra verso le difficoltà personali dei ristretti, lo porti ad attivarsi, al di là di qualsiasi vincolo professionale, per migliorare la detenzione dei suoi assistiti e degli altri reclusi che gli chiedano supporto». Si segnalava altresì che lo psicologo aveva contattato, per le vie brevi, il dirigente responsabile dell'Ufficio detenuti del Provveditorato di Padova «per sapere se la richiesta di trasferimento di un detenuto fosse stata accolta oppure no» (si badi non per sollecitarla, ma solo per avere informazione).

Tali comportamenti, lungi dal determinare un encomio per la fondamentale empatia manifestata da chi opera in ambito psicologico verso i propri pazienti o al più una indicazione circa la necessità di percorrere procedure definite nell'esplicarla, ha determinato l'apertura di una pratica nei confronti dello psicologo con severi richiami da parte del direttore relativamente a «una impropria e atipica prassi procedurale che non trova conforto nelle vigenti disposizioni». In una nota al responsabile sanitario (28 marzo 2015) il direttore con tono solenne e ripetuto uso di latinismi, precisa l'inammissibilità del «palese debordamento e sconfinamento», citando tra l'altro le sollecitazioni a



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

organi esterni in ordine alla definizione di pratiche circa la disoccupazione, e scrive: «'Rebus sic stantibus' par lapalissiana l'improcrastinabile segnalazione alla Sua eccelsa attenzione per un intervento e/o iniziativa che radicalmente scongiuri il perpetrarsi di tale e del tutto atipico metodo di articolazione del mandato del professionista all'interno di questa struttura penitenziaria, informandola, 'obtorto collo' e con mestizia che, nella non auspicabile ed eventuale infruttuosità delle azioni che riterrà opportuno adottare onde veicolare il quotidiano esercizio Istituzionale del nominato 'de quo' entro i confini ordinari e rituali delle sue competenze tecniche, questa Amministrazione si vedrà costretta purtroppo ad ogni ulteriore e ben più incisiva misura prodromica alla definizione della 'quaestio' quanto sopra esaustivamente esplicita, non potendosi infatti stabilizzare una impropria e atipica prassi procedurale che non trova conforto nelle vigenti disposizioni» (*l'ultima frase è in grassetto e sottolineata nel testo*). Il concetto è ribadito nella citata lettera al Provveditore del 17 aprile 2015.

Al di là di ogni valutazione circa l'impostazione asettica, formale e linguisticamente obsoleta con cui evidentemente si tessono le relazioni all'interno della Casa circondariale di Trento, **il Garante Nazionale ritiene con convinzione che l'approccio di queste lettere indichi di fatto la distanza che separa quella necessità di prossimità tra operatori e detenuti, pur nella chiara individuazione dei ruoli, ribadita da molti documenti sia dell'Amministrazione centrale sia degli esperti dei recenti Stati generali dell'esecuzione penale, e gli atti che definiscono le prassi nella Casa circondariale di Trento. Evidenzia inoltre un totale disinteresse per il reinserimento effettivo dei detenuti. Ritiene altresì che tale impostazione si rifletta negativamente sulla complessiva vivibilità nell'Istituto trentino.**

#### **B.4.8. La gestione dell'esecuzione penale**

Come già evidenziato in precedenza, l'Istituto al pari di tutti gli Istituti del Triveneto non è dotato di Regolamento interno e non è stato predisposto e messo a conoscenza delle persone detenute nemmeno un atto equipollente idoneo, sia pure senza i requisiti formali del Regolamento previsto per legge, a dare determinazione alle regole di vita interna e a renderle conoscibili ai destinatari.

La Direzione ha redatto un opuscolo intitolato *Guida alle attività e ai servizi presenti nella Casa*<sup>51</sup> *circondariale di Trento*, tradotto in diverse lingue, che viene consegnato nel momento del colloquio di primo ingresso effettuato dal funzionario giuridico-pedagogico, che tuttavia non soddisfa gli obblighi di regolamentazione e di informazione previsti dalla legge, sia perché manca della completa trattazione delle materie previste dall'art. 36 del Regolamento penitenziario (D.P.R. 230/2000), sia

---

<sup>51</sup> La normativa che regola la tenuta e la conservazione dei libri e dei registri è contenuta fondamentalmente sia nel Codice civile artt. 2214 e ss.) che nella legislazione tributaria (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Per quanto concerne le norme concernente i registri che devono essere tenuti presso gli Uffici giudiziari e l'Amministrazione penitenziaria si rimanda alla Legge 2 dicembre 1991, n.399 e al D.M. 27 aprile 2009.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

perché è lacunosa anche la parte disciplinata (manca, a titolo di esempio, ogni riferimento alla possibilità di colloquio con i Garanti dei diritti delle persone detenute, e alla facoltà di presentare reclamo ai sensi dell'art. 35, 35 bis e 35 ter o.p.), sia perché la diffusione resa ai 'nuovi giunti' che effettuano il colloquio con il funzionario giuridico-pedagogico non ne assicura la conoscenza da parte di tutti i detenuti come previsto per legge.

È pertanto un atto carente dei requisiti essenziali del Regolamento interno che lo possano rendere a esso equipollente e non può ritenersi sufficiente a rendere le persone detenute consapevoli delle regole e dei diritti agibili.

Il direttore e il comandante hanno inoltre riferito che, in assenza del Regolamento interno, le informazioni alla popolazione detenuta sulla disciplina dell'Istituto sono rese con la diffusione degli ordini di servizio pertinenti alla vita interna e alle attività che si svolgono nell'Istituto. Non è stato però istituito un Registro degli ordini di servizio: questi sono conservati nelle cartelle di cinque raccoglitori che contengono gli atti emessi da dicembre 2014 a giugno 2016.

Si segnala, pertanto, che la raccolta di tali atti non è evidentemente equivalente alla disciplina organica composta con l'intervento di tutte le figure professionali che operano nel carcere secondo quanto previsto dalla legge e, soprattutto, che la definizione di diritti fondamentali delle persone detenute non può essere rimessa alla discrezionalità tipica dell'ordine di servizio emesso dalla Direzione.

La delegazione ha esaminato gli ordini di servizio dei cinque raccoglitori: si tratta prevalentemente di ordini destinati al personale dipendente e, per quanto riguarda le persone detenute, di provvedimenti di avvio e di regolamentazione di corsi e di attività.

Gli ordini di servizio n. 165 del 18 novembre 2015 e n. 172 del 10 dicembre 2015 attengono, invece, alla materia dei diritti delle persone detenute trattando, il primo, delle perquisizioni personali e il secondo, intitolato *L'Istituzione Totale*, della disciplina dei colloqui dei detenuti con persone estranee all'Istituto, quale il personale insegnante o il personale sanitario della competente ULLSS, comprensiva di specifici divieti.

Quest'ultimo documento suscita sconcerto nel Garante Nazionale. Innanzitutto appare significativa la definizione stessa del carcere con cui si apre il documento: «Il carcere è un'istituzione totale, struttura la cui essenza sta nel contenimento degli utenti (detenuti, malati fisici e psichici, anziani, studenti) in condizione di ordine, sicurezza, controllo». Inoltre si leggono più avanti norme declinate tutte al negativo del tipo: «In carcere è vietato introdurre tutto quanto non è espressamente consentito», oppure «I materiali scolastici e professionali vengono autorizzati a condizione che vengano utilizzati solo in presenza di operatori», o ancora «I detenuti non si muovono liberamente all'interno della struttura: i loro spostamenti sono possibili solo per raggiungere luoghi giustificati da



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

esigenze amministrative (matricola), trattamentali (aule e laboratori), sanitarie (infermeria), ricreative (passeggi)».

Senza entrare qui in maggiori dettagli, è evidente come questa impostazione sia distante da quel modello di detenzione che si vuole affermare, che il Ministro ha più volte indicato, che è stata al centro dell'elaborazione degli Stati generali dell'esecuzione penale. Soprattutto distante da quel principio che costituisce il nocciolo delle Regole penitenziarie europee<sup>52</sup> che stabilisce (Parte I, *Principi fondamentali*, n. 5) che «La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera».

Non stupisce in questo contesto la questione posta con lo psicologo (v. *paragrafo precedente*) indicativa dei rapporti con il personale, al quale l'ordine di servizio qui considerato, dopo molte affermazioni che fanno di "archeologia del carcere", rivolge una precisazione finale: «Alcuni detenuti propongono a singoli operatori di poterli seguire, incontrare, contattare nel loro futuro in libertà, chiedendo loro l'indirizzo, il numero di telefono, una qualche frequentazione. Se è chiaro che nel tempo libero ciascuno fa ciò che liberamente ritiene, accondiscendere a tali richieste – cioè, sostanzialmente frequentare ex detenuti in ambiente libero – è però sia estremamente rischioso (*sottolineato nel testo*) che anche, ancora una volta, fuori dal ruolo istituzionale (*sottolineato nel testo*). E aggiunge: «Le persone che hanno commesso reati o che hanno usato o trafficato droghe spesso ricadono in tali condotte, o comunque mantengono contatti con ambienti equivoci: il rischio è quello di finire sotto indagine per una frequentazione innocente nelle intenzioni ma inopportuna nei modi».

Il tutto con buona pace dell'articolo 27 comma 3 della Costituzione, delle affermazioni sulla finalità rieducativa della pena, delle affermazioni sul reinserimento sociale. Il Garante Nazionale

**29. raccomanda che l'ordine di servizio della Casa circondariale di Trento dal titolo *L'Istituzione totale* sia revocato immediatamente. In considerazione dei suoi effetti potenzialmente negativi negli ormai dieci mesi di applicazione, raccomanda inoltre che si apra un momento formativo all'interno dell'Istituto con il contributo delle forze del volontariato attive nel territorio, di rappresentanti dell'Amministrazione, di esperti che hanno fatto parte delle elaborazioni degli Stati generali, perché si esaminino insieme il ruolo delle pene nel contesto sociale attuale, italiano ed europeo, i limiti e le funzioni della pena privativa della libertà e il ruolo degli operatori all'interno di un'esecuzione penale tendente al positivo reinserimento nella società.**

---

<sup>52</sup> Raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, adottata l'11 gennaio 2006.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**B.4.9. La tutela della salute**

L'area sanitaria della Casa circondariale di Trento rappresenta indubbiamente una situazione molto positiva di integrazione della tutela della salute in carcere all'interno della più ampia tematica che riguarda la collettività nel suo complesso. Il servizio è assicurato sia diurno che notturno, anche se le risorse erano state definite rispetto a una previsione di 250 utenti detenuti, perché tale era la dimensione prevista dell'Istituto di Trento in sede di progettazione e di avvio dei relativi servizi.

I numeri attuali e l'introduzione di un circuito di detenuti "protetti", che pone problemi di necessaria separazione tra gruppi di detenuti, hanno determinato alcune tensioni sul piano organizzativo che tuttavia stanno trovando ora un complessivo assestamento.

Il modello introdotto è lo stesso dei reparti dell'Ospedale civile: di fatto è stata portata all'interno della Casa circondariale l'Unità ospedaliera di medicina d'urgenza e pronto soccorso. L'introduzione di una rigorosa prassi che attua all'interno ciò che è normalità all'esterno determina a volte spostamenti verso l'Ospedale civile con conseguente impiego di risorse per traduzioni – aspetto quest'ultimo che incide sulla necessità, già evidenziata, di potenziare la disponibilità del personale di Polizia penitenziaria.

La procedura di archiviazione di dati e gestione delle informazioni sui singoli casi è rigorosa e organizzata in modo tale da rendere la base di dati facilmente accessibile qualora interrogata.

Recentemente – dopo la visita della delegazione – si è aperta la discussione per l'attuazione della cartella clinica elettronica, oltre che del fascicolo sanitario elettronico. Il Garante Nazionale vede positivamente tale sviluppo nell'ambito del complessivo programma di telemedicina che si intende sviluppare e di garanzia di continuità terapeutica del paziente detenuto nel caso di suo trasferimento. Il Garante Nazionale chiede alle Autorità responsabili locali di essere tenuto informato sugli sviluppi di tale progetto.

La criticità maggiore denunciata dal personale sanitario consiste nella non episodica situazione di detenuti trasferiti alla Casa circondariale di Trento senza documentazione sanitaria (in particolare un grande numero di casi esaminati riguardava trasferimenti da Padova).

La delegazione ha osservato, per esempio, che 12 detenuti giunti a Trento da Padova in data 11 maggio 2015, tutti con significative patologie, incluse TBC, epatite HCV correlata e simili, erano giunti privi di cartella clinica che ancora mancava una settimana dopo il loro arrivo.<sup>53</sup> Nel sollecitare l'invio della documentazione, la struttura sanitaria della Casa circondariale di Trento ha precisato la necessità in futuro di «accompagnare sempre i pazienti detenuti che verranno trasferiti presso questa Casa circondariale, assieme alla lettera di dimissione, almeno con una copia degli esami

---

<sup>53</sup> La struttura sanitaria di Trento ha sollecitato con urgenza l'invio della cartella clinica il 18 maggio 2015.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

ematochimici e strumentali (corredati di supporto iconografico ove previsto) e di eventuali visite specialistiche da Voi eseguite».

Analoghe situazioni si sono verificate con una buona frequenza, in molti casi evidenziando come il ritardo dell'invio della documentazione determinasse la dilazione del tempo di attesa di interventi con conseguenze peggiorative per il paziente (caso in data 7 agosto 2015), in altri proteste da parte del detenuto per aver perso così la possibilità di intervento (caso in data 19 novembre 2015)<sup>54</sup>, in altri ancora evidenziando situazioni di stallo in quanto gli interventi di natura chirurgica necessari per lo specifico caso risultavano possibili nella struttura di provenienza e non in quella trentina (caso in data 21 settembre 2015). I casi citati hanno solo un valore indicativo e sono soltanto una parte molto ridotta di una casistica ben più ampia.

La situazione evidenziata mostra una duplice criticità: da un lato quella inerente al tema dei trasferimenti predisposti senza un'adeguata analisi di dettaglio del singolo caso; dall'altro quella di trasferimenti attuati senza la corrispondente assicurazione della continuità terapeutica e, quindi, senza l'effettività della tutela del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione. Il Garante Nazionale

**30. raccomanda che tali criticità siano risolte, nel Triveneto e altrove, e che la continuità terapeutica sia garantita, richiedendo ai responsabili dei singoli Istituti ogni azione che assicuri l'inderogabile tutela del diritto alla salute di ciascun detenuto. Chiede di essere informato sulle azioni che le Autorità penitenziarie locali del Triveneto avranno adottato per ottemperare a questa raccomandazione.**

Il servizio psichiatrico è assicurato con continuità e non si fa ricorso alle due celle video sorvegliate da anni inagibili. Lo psichiatra rappresenta un punto di riferimento anche per i detenuti stranieri spesso privi della possibilità di auto-collocarsi all'interno del sistema detentivo e in particolare in un Istituto dove l'interlocuzione non è facilitata. La REMS di riferimento, per gli internati in misura psichiatrica è a Pergine Valsugana, ma non è stata visitata dalla delegazione.

La delegazione ha esaminato la documentazione relativa al detenuto rumeno J. C. L., trasferito da Trento alla sezione "protetti omosessuali" della Casa circondariale di Gorizia, il cui caso è stato riportato nel Rapporto sulla visita a tale Istituto il giorno 7 maggio 2016 (indicato come *Detenuto 5*). In tale Rapporto si è rappresentato che egli era stato ammesso in tale sezione l'11 marzo 2016 e che, a seguito delle proprie 14 proteste e del tentativo di suicidio – quantunque non considerato come tale dai responsabili sanitari – era stato trasferito ad altro Istituto. Poiché J. C. L. è risultato essere padre di tre figli e ha dichiarato più volte di non essere omosessuale, la delegazione ha voluto

---

<sup>54</sup> In questo caso il detenuto non era ancora stato operato di cataratta nel maggio 2016 quando è stato incontrato dal Presidente del Garante Nazionale e dal Sottosegretario di Stato alla giustizia: entrambi hanno riportato l'impressione di una persona quasi totalmente cieca e del tutto inadeguata a vivere in una situazione di costrizione.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

esaminare quale informazione fosse stata data a suo tempo ai detenuti circa tale sezione (anche considerando che dei complessivi sette detenuti ospitati nel corso dei mesi presso la sezione per omosessuali di Gorizia, tre provenivano dall'Istituto di Trento) e, in particolare se e quale richiesta fosse stata avanzata da J. C. L.. Alla delegazione è stato fornito un foglio (non datato né timbrato) che risulterebbe essere stato appeso in bacheca recante l'informazione dell'apertura della sezione a Gorizia. In aggiunta è stata fornita la dichiarazione di J. C. L., resa davanti al Provveditore regionale in cui afferma di essere stato informato dallo psicologo relativamente all'apertura della sezione per omosessuali a Gorizia e che «pur di andare via da quello (*dall'Istituto*) di Trento ero disponibile a dichiararmi omosessuale».

**La vicenda getta una luce particolare sulla corretta informazione data ai reclusi relativamente alla sezione di Gorizia.** Il Garante osserva inoltre che tali dichiarazioni e tutta la documentazione è successiva alla visita della delegazione all'Istituto di Gorizia e al relativo Rapporto.

#### **B.5. CASA CIRCONDARIALE DI TOLMEZZO**

La visita è stata condotta con la collaborazione della direttrice dell'Istituto, Silvia Della Branca, che ha fornito alla delegazione ampia informazione sulla struttura e sulle regole di vita interna, oltre a mettere a disposizione tutti i registri interni, mantenendo il rispetto della riservatezza dell'attività dei componenti della delegazione nel corso della consultazione dei registri e dei colloqui con le persone detenute.

La delegazione ha incontrato altresì il comandante di reparto della Polizia penitenziaria, Raffaele Barbieri e il responsabile della sezione di "massima sicurezza ex art. 41 bis o.p.", Nicola Fugagnolo che ha guidato la visita alla struttura di sua competenza. La delegazione ha avuto colloqui in privato con i detenuti, indicati dalla delegazione stessa, senza la presenza di personale.

La delegazione ha tenuto inoltre un incontro con una rappresentanza del personale amministrativo e di Polizia penitenziaria, come prassi consolidata in occasione di visite agli Istituti penitenziari.

#### **B.5.1. Strutture e loro uso**

La struttura, costruita negli anni Ottanta, è stata aperta nel 1992 e destinata alla popolazione femminile e maschile della media sicurezza e a quella maschile dell'alta sicurezza. Nel 1999 è stata soppressa la sezione femminile e nel 2014 l'Istituto è stato destinato ai detenuti maschi appartenenti al circuito dell'alta sicurezza. L'Istituto è attualmente articolato in tre sezioni:

- sezione "circondariale" che ospita lavoranti o partecipanti a corsi di formazione al lavoro;
- sezione "alta sicurezza 3" (AS3)
- sezione "41 bis o.p."



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Vi è inoltre una sezione per semiliberi/semidetenuti che non ospitava alcuna persona nei giorni della visita della delegazione.

La sezione “circondariale”, situata al piano terra, ospita detenuti comuni lavoranti in regime di custodia aperta: i blindi sono mantenuti sempre aperti e i cancelli vengono chiusi alle 19.30. Le stanze detentive sono da due e misurano 9,80 mq ciascuna. Le docce sono comuni e sono una per ogni sette/otto detenuti. Sul piano della sezione “circondariale” è collocata l’area giuridico-pedagogica costituita da: cappella, laboratori di falegnameria, sala informatica e sala teatro, utilizzata per corsi di musica, convegni, cineforum nonché per rappresentazioni a cui partecipano le famiglie.

Sullo stesso piano sono collocate anche una palestra e una biblioteca entrambe in ottimo stato di manutenzione e di corredo. La palestra è ampia, luminosa, più che adeguatamente dotata di attrezzi e di macchine tutte nuove. La biblioteca è molto fornita di testi di letteratura e di saggistica varia, riposti sugli scaffali secondo una articolata catalogazione di generi. Nell’Istituto ci sono cinque aule scolastiche in ottime condizioni e un’aula di informatica.

Al primo piano, subito dopo gli ambulatori, nella zona che ospitava l’infermeria (oggi non più attiva) sono collocate 10 stanze detentive destinate ai detenuti comuni lavoranti che non possono essere ospitati nella dei lavoranti, oppure ai dimittendi o ancora detenuti classificati come di alta sicurezza che non possono stare nei reparti di competenza o, infine, a rari nuovi giunti. Al momento della visita della delegazione la sezione ex infermeria ospitava otto detenuti comuni e due dell’alta sicurezza.

Al secondo e al terzo piano sono situati i reparti A e B della sezione “Alta sicurezza” con stanze detentive uguali a quelle della sezione dei lavoranti: da due persone in 9,80 mq.

Gli ambienti in generale sono molto puliti e ben tenuti. Fa eccezione alle caratteristiche generali della struttura l’area di passeggio, costituita da uno spazio in cemento, delimitato da muri grigi, dotato solo di un tavolo da ping-pong. In un angolo dell’area c’è un servizio igienico consistente in una latrina aperta, in cattive condizioni di manutenzione, con scarico privo d’acqua. Inoltre l’area per la socialità è collocata in una stanza dotata solo di un “calcio-balilla”.

Ben tenute sono le due sale per i colloqui destinate agli incontri con i familiari: ampie, pulite, con pareti dipinte con disegni per bambini. Ognuna delle sei postazioni è fornita di un tavolo con due panche. Da un lato c’è un tavolinetto per bambini con relative sedie. L’ambiente è essenziale, fatta eccezione per i disegni alle pareti e potrebbe essere migliorato e reso più accogliente. L’assenza di finestre e l’illuminazione artificiale rappresentano ulteriori elementi negativi.

Manca una sala colloqui per bambini, anche se all’esterno sono in corso dei lavori per realizzare un’area verde con panche e giochi.

Le sale colloqui per gli avvocati si trovano vicino alla matricola: la direttrice riferisce che sono poco frequentate, considerato che nella maggior parte dei casi i difensori dei detenuti in alta sicurezza



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

vengono da sedi giudiziarie molto lontane. Il colloquio visivo è normalmente sostituito dalle telefonate consentite nel numero di una al giorno.

Nella parte esterna della struttura si trovano:

- la serra, ceduta dal Comune di Trento, costruita e mantenuta interamente con il lavoro dei detenuti. La direttrice ha riferito l'auspicio che continuino a lavorarci almeno 15-20 persone detenute;
- l'area agricola di 2600 mq che produce ortaggi destinati alla vendita all'esterno;
- un campo da calcio.

L'Istituto è dotato di otto sale per le videoconferenze, a cui si prevede l'aggiunta di altre sei o sette, in considerazione dell'aumento del ricorso alla partecipazione a distanza nel processo degli imputati da parte delle autorità giudiziarie. Le sale sono collocate in un locale situato nell'area esterna che richiede con evidenza interventi manutentivi, come segnalato dalla Direzione, a partire dai pavimenti che cedono al peso della struttura. Ogni sala è adeguatamente attrezzata: munita di due televisori e di quattro cabine telefoniche per il collegamento con i difensori, di cui una predisposta per le persone disabili. Ogni cabina è dotata di impianto di aspirazione interno. Ai collegamenti in videoconferenza presenziano un sovrintendente e un agente della Polizia penitenziaria. Sono possibili presenze di più persone imputate in posizioni processuali compatibili.

**La delegazione ha complessivamente riportato un'impressione positiva del mantenimento dell'Istituto e dell'impegno delle autorità locali responsabili a garantire condizioni dignitose di detenzione, pur evidenziando la necessità di alcune migliorie e alcune opere di manutenzione.**

#### **B.5.2. Capienza e presenze**

La capienza regolamentare dell'Istituto è di 149 posti, di cui 100 destinati all'Alta Sicurezza, 18 alla sezione "circondariale" a custodia aperta, 20 alla sezione per il regime di cui all'art. 41 bis o.p., sei ai semiliberi/semidetenuti, cinque all'isolamento.

Al momento della vista l'Istituto ospitava in totale 191 persone detenute, di cui 148 (dei 150 registrati in archivio) del circuito AS3, 23 detenuti comuni (con pene inferiori ai cinque anni) ammessi al circuito di custodia aperta, 19 al regime del 41 bis o.p. (uno nella cosiddetta "area riservata"), un detenuto sloveno classificato come "Alta sicurezza 2", giunto dal confine con la Slovenia e in attesa di essere trasferito a Sassari, ospitato nella sezione chiamata "Infermeria", in modo che non fosse isolato, non ricorrendo i termini per l'isolamento. La metà dei detenuti classificati come "Alta sicurezza" aveva una posizione giuridica definitiva.

Si è registrato, quindi, un sovraffollamento totale del 129,53%, concentrato in particolare nella sezione AS3 (con un sovraffollamento del 150%), mentre la sezione circondariale a custodia aperta ha



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

un sovraffollamento del 127.78%. La sezione di isolamento il giorno della visita era vuota, come la sezione per semiliberi e semidetenuti. In ogni caso la situazione si pone quindi più positivamente di quella riscontrata in altri Istituti dove si considera sufficiente l'essere al di sopra della soglia minima di accettabilità dei 3 mq, al di sotto della quale la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea viene considerata automatica.

**B.5.3. Qualità della vita detentiva**

Come si è detto, la sezione "circondariale" ove sono ospitati i lavoranti è a custodia aperta. I detenuti trascorrono la giornata fuori delle stanze detentive fino alle ore 19.30. Anche la notte le stanze sono chiuse soltanto con i cancelli.

Tra le attività che si svolgono sono da segnalare i progetti di floricultura e ortofrutta, per la formazione professionale: queste garantiscono, ormai da molti anni, il lavoro a 16 detenuti e hanno permesso ad alcune persone di aprire attività agricole, una volta terminata l'esecuzione della pena.

La sezione "Alta sicurezza 3" è a custodia ordinaria: i detenuti trascorrono quasi otto ore fuori delle stanze, fatte salve le attività trattamentali, potendo disporre di quattro ore di passeggio all'aria (dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 13.30 alle 15.30) e di tre ore e mezza di accesso alla sala socialità (dalle 8.30 alle 9.00, dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 19.30).

Due o tre volte all'anno vengono organizzati spettacoli teatrali dei detenuti della sezione AS3 aperti ai loro famigliari. Diversi anche i corsi di musica e teatro, mentre la biblioteca interna è collegata alla biblioteca del Comune che collabora attivamente. È attivo, come detto, un laboratorio di falegnameria dove stavano lavorando anche al momento della visita.

In generale, l'offerta trattamentale sembra ricca e gli stessi detenuti si sono espressi in maniera positiva rispetto alle attività. Così come è positivo il rapporto con il territorio.

**Il Garante Nazionale vede positivamente il progetto della direttrice di introdurre forme di custodia aperta per i detenuti dell'AS3 con residuo pena inferiore a un anno, al fine di favorire il loro percorso di reinserimento.**

Questa apertura appare particolarmente importante in considerazione della necessità di accompagnare gradualmente il percorso di reinserimento dei detenuti classificati come AS3. Infatti, l'assenza di prospettiva in soggetti che manifestano elementi di dinamicità e che non provengono da esperienze "forti" di detenzione – come accade invece per i detenuti classificati AS1 – può retroagire negativamente se non accompagnata con professionalità e attenzione: la direttrice stessa ha evidenziato i casi di detenuti che invece di muoversi in un percorso di graduale diminuzione della necessità di attenzione e di progressivo reinserimento hanno compiuto un percorso inverso. Tale



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

rischio può essere evitato attraverso un'azione positiva di offerta trattamentale, soprattutto all'avvicinarsi del ritorno al contesto sociale.

Nei colloqui avuti con alcuni detenuti di questa sezione è emersa una buona accettazione della vita detentiva in questo Istituto, anche in ragione del dialogo con la Direzione, e un particolare apprezzamento per la qualità della cucina. Qualche riserva è stata manifestata relativamente allo spazio vitale individualmente disponibile nel caso in cui una stanza detentiva sia occupata da due persone. Inoltre è stata segnalata l'esigenza di poter effettuare una telefonata in più rispetto a quelle assicurate (due al mese più una premiale in assenza di rapporti disciplinari), evidenziando anche che l'eventuale rinuncia alle telefonate non comporti l'aumento del tempo nel colloquio visivo.

Anche nella Casa circondariale di Tolmezzo manca il Regolamento Interno previsto per legge, come già segnalato nell'introduzione generale. Le informazioni alla popolazione detenuta sulle regole di vita interna sono rese con ordini di servizio affissi alle bacheche dei reparti. Quanto osservato nel caso della Casa circondariale di Trento relativamente alla non sostituibilità di una base regolativa comune con un insieme di ordini di servizio<sup>55</sup> vale anche per questo Istituto.

#### **B.5.4. Procedura disciplinare**

Dal Registro dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei detenuti sono emersi alcuni provvedimenti ripetuti a distanza ravvicinata uno dall'altro che si sono tradotti di fatto nell'isolamento continuativo di alcuni detenuti per periodi di oltre due mesi.

Nel caso di C. L., per esempio, risulta l'applicazione integrale dell'art. 39 n. 5 o.p. e dell'art. 73 r.e. (D.P.R. 230/2000) co. 5

dal 2.2.2016 al 16.2.2016

dal 22.2.2016 al 7.3.2016

e successivamente nuovamente dell'art. 39. n. 5

dal 13.3.2016 al 27.3.2016

dal 2.4.2016 al 16.4.2016

dal 22.4.2016 al 6.5.2016

Indipendentemente dagli eventi che hanno portato a tali provvedimenti, a parere del Garante Nazionale la sequenza di applicazione di provvedimenti di isolamento per mesi, con soli intervalli di cinque o sei giorni tra l'uno e l'altro non è accettabile.

Inoltre in data 5 aprile 2016 al suddetto detenuto è stata anche applicata la misura della sorveglianza di cui all'articolo 14 o.p. in ragione degli stessi comportamenti già sanzionati con la misura

---

<sup>55</sup> V. paragrafi B.1.3. e B.4.8.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

dell'isolamento disciplinare così realizzando una sorta di duplicazione delle misure restrittive. Ciò anche in considerazione del fatto che le esigenze di ordine e sicurezza, che sono alla base di un provvedimento adottato ex art. 14 bis o.p. erano di fatto già soddisfatte dalla sua prolungata collocazione in isolamento disciplinare. Va tenuto altresì presente che nei giorni di intervallo tra una misura e l'altra il detenuto non è mai stato riportato in reparto ed è di fatto rimasto sempre nella cella di isolamento. La situazione così determinatasi può facilmente essere letta come violazione *de facto* del dettato normativo di cui all'articolo 39 o.p. che limita l'esclusione delle attività in comune «per non più di quindici giorni». Inoltre lascia perplessi l'applicazione dell'articolo 14 bis in una situazione già controllata e sanzionata attraverso misure adottate ai sensi dell'articolo 39 o.p.<sup>56</sup>.

**Il Garante Nazionale ritiene che tale situazione sostanzialmente di fatto una violazione delle norme che regolano il doveroso potere disciplinare nonché l'altrettanto doveroso mantenimento dell'ordine e della sicurezza negli Istituti.**

Dal Registro inoltre emergono altri casi di analoga implementazione dei provvedimenti di isolamento: per esempio, al 10 giugno 2016 due detenuti successivamente trasferiti (T., trasferito in un Istituto della Sardegna e R., trasferito alla Casa di reclusione di Parma) avevano entrambi scontato 105 giorni di isolamento ciascuno.

L'applicazione della misura, che l'ordinamento prevede come estrema e che non va considerata come misura di routine rispetto a situazioni comportamentali complesse, comporta l'allocatione in una cella con il blindato tenuto chiuso durante l'intera giornata escluso il periodo di passeggio all'aria aperta. Nei giorni di intervallo tra un'applicazione della misura e la successiva la quotidianità non cambia sostanzialmente perché l'unica differenza è nell'accesso all'aria aperta insieme agli altri detenuti. Inoltre nell'Istituto vi è una cella particolare – che potrebbe essere definita “cella liscia” – fornita di gabinetto e munita di un letto fissato al pavimento e dotato di materasso, un mobiletto senza ante, uno scrittoio murato e uno sgabello. Alcuni detenuti hanno riferito di esservi stati sistemati a seguito di provvedimento disciplinare di isolamento. Indipendentemente dalla verifica di tali affermazioni, il Garante Nazionale ritiene che la procedura di successive esecuzioni di provvedimenti di isolamento debba essere rivista, così come l'adozione di più provvedimenti relativi di fatto agli stessi comportamenti e/o episodi e pertanto **raccomanda all'Amministrazione centrale di emanare chiare indicazioni volte a**

**31. rivedere la procedura di applicazione della misura disciplinare dell'isolamento prevedendo interruzioni di almeno quindici – venti giorni tra due successive applicazioni, ricordando altresì che tale misura deve essere considerata come estrema, da applicare soltanto laddove altre**

---

<sup>56</sup> A tale proposito il Garante Nazionale ricorda quanto previsto dalla circolare del DAP n. 000384 del 27 giugno 2011 che precisa che «illeciti disciplinari troveranno un'adeguata risposta nell'applicazione delle relative sanzioni, senza costituire un presupposto per l'applicazione del regime di cui all'articolo 14 bis o.p. ».



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**misure si siano più volte dimostrate inefficaci a ricondurre a normalità il comportamento della persona detenuta;**

- 32. evitare la contemporanea applicazione di decisioni e provvedimenti che, sovrapponendosi, di fatto incidono gravemente sulla quotidianità detentiva del soggetto e determinano situazioni di assoluto e prolungato isolamento.**

Occorre inoltre osservare che, in questo come in altri Istituti, molti detenuti hanno riportato di non aver avuto notizia circa la possibilità di produrre appello rispetto alla decisione disciplinare adottata nei loro confronti. In molti casi, è stato riferito che la sola comunicazione avuta era priva di chiara motivazione e conteneva soltanto la decisione, né conteneva indicazione circa la possibilità di ricorrere contro la decisione. Inoltre nulla che possa essere considerato come effettivo dibattito, con possibilità di produzione di testimoni, sembra essere messo in atto nell'ambito della procedura disciplinare.

**Il Garante Nazionale chiede di avere chiarimenti in tal senso relativamente alla procedura disciplinare, considerando in particolare quanto da tempo raccomandato all'Italia dal Comitato per la prevenzione della tortura in occasione delle sue visite<sup>57</sup>.**

#### **B.5.5. Eventi critici**

La delegazione ha esaminato il Registro "Diversi Detenuti" in cui sono annotati gli eventi critici, considerando il periodo compreso tra il 13 febbraio e il 4 luglio 2016. Non sono emersi fatti di particolare rilievo: gli eventi annotati consistono per lo più in scioperi della fame di breve durata, tra i quali è compreso quello collettivo di cinque persone condotto per una giornata dal 3 al 4 giugno a titolo di protesta contro l'istituto del cosiddetto ergastolo ostativo.

Al 1° marzo 2016 è registrata l'autorizzazione all'apertura notturna dei blindi rilasciata dalla Direzione a 29 su 188 detenuti della sezione AS3 richiedenti, sulla base della lamentata claustrofobia, insieme con la segnalazione della direttrice all'Azienda sanitaria territoriale perché sia sensibilizzato il servizio

---

<sup>57</sup> In particolare, le raccomandazioni di cui al paragrafo 95 del Rapporto relativo alla visita del CPT dal 13 al 25 maggio 2012, pubblicato come documento CPT/Inf (2013)32. Si ricorda, in proposito, la Regola 41 c. 3 delle Regole Minime delle Nazioni Unite sul trattamento dei detenuti (recente versione dal titolo Nelson Mandela Rules, adottata il 17 dicembre 2015) che recita «Prisoners shall be allowed to defend themselves in person, or through legal assistance when the interests of justice so require, particularly in cases involving serious disciplinary charges» («Ai detenuti deve essere permessa la possibilità di difendersi da se stessi o attraverso assistenza legale se così richiesto dall'interesse della giustizia, in particolare quando la situazione riguarda gravi questioni disciplinari») e il successivo comma 4 che recita: «Prisoners shall have an opportunity to seek judicial review of disciplinary sanctions imposed against them» («I detenuti devono avere la possibilità di appello (revisione giudiziaria) rispetto alle sanzioni disciplinari adottate nei loro confronti»). Ci si chiede quanto la procedura in atto in molti Istituti italiani sia di fatto in linea con tali raccomandazioni, anche al di là delle esistenti garanzie previste dalla legge.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

di psichiatria ad applicare la prescrizione con estrema cautela per la forte incidenza che essa ha sulla sicurezza.

L'unico elemento rilevante che emerge dal Registro riguarda il caso precedentemente citato (C. L.) i cui successivi eventi dimostrano come l'errata gestione di episodi minimali possa a volte portare a un'assurda crescita di tensione e conseguenti decisioni anche gravi. All'origine degli eventi, infatti, vi è la prolungata attesa da parte del detenuto per l'accesso alla doccia, al ritorno dalla palestra, e la successiva possibilità di accedervi soltanto quando egli era nella fase di preparazione del proprio pasto. Tale sciocca questione, agita con imperizia nei confronti di un detenuto chiaramente poco disponibile ad accettare regole e a considerare la complessità di gestione della quotidianità di una sezione numericamente consistente, unita alla sua tendenza alla contrapposizione anche violenta, ha determinato una situazione che chiaramente è sfuggita di mano con conseguenze di tensione complessiva, di aggressione al lavoro di chi in sezione opera, di ricaduta punitiva nei confronti del detenuto stesso.

**Il Garante Nazionale sottolinea ancor una volta la necessità di un'adeguata formazione del personale tendente a risolvere in modo fermo ma dialogico anche situazioni di indubbia tensione.**

**B.5.6. La sezione massima sicurezza ex art. 41 bis**

La visita alla Sezione è stata condotta dalla delegazione con la collaborazione del responsabile del Gruppo Operativo Mobile, ispettore Nicola Fugagnolo. Il Collegio del Garante con la partecipazione a turno di uno dei componenti dell'Ufficio in delegazione, ha altresì tenuto colloquio con alcuni detenuti, nella piena riservatezza dettata dalla legge.

Le questioni più generali riguardanti il regime ex articolo 41 bis o.p., così come modificato dalla legge 23 dicembre 2002 n. 279 e successivamente dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, saranno considerate in un Rapporto a parte che il Garante Nazionale intende redigere dopo aver visitato i diversi Istituti ove tale regime è attuato. Qui di seguito si riportano soltanto gli aspetti riguardanti l'Istituto di Tolmezzo nel contesto del quadro normativo vigente.

Tuttavia, proprio perché si considera l'ambito normativo regolativo di tale regime nel suo complesso, il Garante Nazionale non può esimersi dal formulare le proprie riserve circa il fondamento normativo delle cosiddette "aree riservate", una delle quali è presente nell'Istituto di Tolmezzo.

Come è noto, tal riserva sulla base legale di una previsione che, incidendo sui diritti delle persone ristrette dovrebbe essere fondata su norma di rango primario, è stata avanzata dal Comitato europeo per la previsione della tortura già nel suo Rapporto a seguito della visita effettuata 21 novembre al 3



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

dicembre 2004<sup>58</sup> ha chiesto chiarimenti circa la base legale della previsione di aree riservate. Il Governo italiano, nella sua risposta, ha indicato che tale base è data da quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 230/2000)<sup>59</sup>. Questa risposta è stata riconfermata nelle risposte ai Rapporti relativi alle successive visite<sup>60</sup>. Come è noto, il citato articolo riguarda l'assegnazione e il raggruppamento dei detenuti per motivi cautelari e al comma 3 recita: «Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità». Il Garante esprime il proprio dubbio che tale articolo possa determinare la situazione che di fatto si verifica nelle "aree riservate", di minore accesso all'aria, di ridotta possibilità di associazione con altri detenuti, già molto ristretta nel regime ex art. 41 bis, di tendenziale isolamento o di allocazione con un altro detenuto, proprio per evitare che si configuri una situazione di isolamento totale, sanzionabile dagli organi di controllo internazionale.

Poiché la questione non investe direttamente l'Amministrazione, ma coinvolge la complessiva decisione di indirizzo politico, **il Garante Nazionale intende impegnarsi per avviare un confronto su questo tema estremamente critico, nell'ottica del superamento di una particolare specialità (l'area riservata) in un contesto già di per sé speciale (il regime ex art. 41 bis).**

#### B.5.6.1. Struttura, capienza e presenze

La struttura si compone di tre sezioni, indicate con A, C e D distribuite tra il piano terra e il primo piano. Al primo piano si collocano le Sezioni A e C che ospitano in totale 14 detenuti: in prevalenza persone che scontano una condanna definitiva, con la sola eccezione di due che hanno anche processi in corso (cosiddetti "misti") e di un detenuto che è appellante.

La Sezione C ospita quattro detenuti in stanze detentive singole di 11 mq ciascuna, dotate di letto, tavolino, armadietto, televisore. La sezione è dotata di una sala docce con due unità per doccia di recente ristrutturazione, pulite, con luce naturale, fornite di asciugacapelli; è inoltre dotata di una saletta per la socialità. La Sezione A ospita dieci detenuti divisi in tre gruppi<sup>61</sup>, secondo i parametri di divisione per aree di appartenenza alle organizzazioni criminali.

<sup>58</sup> Rapporto pubblicato come CPT/Inf (2006)16, paragrafo 84.

<sup>59</sup> Risposta italiana pubblicata come CPT/inf (2006)17, pag. 36, terzo capoverso.

<sup>60</sup> Visita dal 14 al 26 settembre 2008 (CPT/Inf (2010)12) e visita dal 13 al 25 maggio 2012 (CPT/Inf (2013)32).

<sup>61</sup> Si ricorda che i detenuti ristretti secondo il regime ex art. 41 bis o.p. possono essere aggregati al più in numero di quattro.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Le stanze detentive singole misurano 9,80 mq. L'area socialità, dotata di tavolino e tre sgabelli, è usata anche per le telefonate con i familiari. Nella Sezione ci sono:

- due aree passeggi coperte da una inferriata metallica, decorate con piccoli murali, fornite di panchina, "calcio-balilla", attrezzo per la trazione, canestro, munite di un bagno alla turca con lavabo in discrete condizioni di manutenzione. Sull'area è situata la postazione di controllo;
- una palestra fornita di una cyclette, due macchine per i pesi, una tecnogym;
- una stanza infermeria per varie terapie e visite specialistiche;
- un ambulatorio dentistico, ben attrezzato;
- una cucina in cui lavorano a turno due detenuti comuni (lavoranti).

I detenuti hanno diritto a un colloquio mensile di un'ora con i familiari. Nell'Istituto di Tolmezzo è consentito il colloquio di due ore a coloro che non hanno effettuato il colloquio nel mese precedente. Di norma il colloquio con i familiari può avvenire con un numero massimo di tre figli, ma sono consentiti colloqui familiari con anche cinque figli. Questi piccoli elementi di attenzione rendono la situazione molte meno tesa di quella registrata in analoghe sezioni in altri Istituti.

La sala colloqui con i familiari è controllata da sei telecamere e ha un vetro divisore dotato di una finestra che viene aperta per far passare i figli minori di 12 anni che possono avere contatto fisico con il genitore nei termini previsti dalla legge. Secondo quanto indicato dal responsabile del GOM e dalla direttrice, il personale di Polizia penitenziaria aiuta i bambini in questo scavalramento. Il Garante Nazionale

**33. raccomanda alla Direzione e al Provveditorato regionale di provvedere alla ristrutturazione delle sale colloqui nella Sezione del 41 bis o.p. , per consentire che l'accesso dei bambini alla parte in cui si trova il genitore detenuto avvenga con modalità rispettose della sensibilità dei minori.**

È presente una sola saletta per i colloqui con magistrati, direttore, specialisti, cappellano, attrezzata all'occorrenza anche per i colloqui telefonici con gli avvocati. I colloqui visivi con i difensori si effettuano nella sala colloqui per i familiari, previa apertura del vetro.

#### B.5.6.2. La qualità della vita detentiva

I detenuti possono trascorrere due ore al giorno fuori della stanza detentiva (con gli altri del proprio gruppo che non supera il numero di quattro), alternando socialità e palestra in aggiunta al passeggio: pertanto, tutti i giorni accedono al passeggio e a giorni alterni alla sala socialità e alla palestra.

Il colloquio mensile con i familiari della durata di un'ora (sempre videoregistrato, salvo disposizioni del magistrato) è previsto nelle giornate del giovedì, del primo e terzo lunedì del mese e dell'ultima domenica. Esiste un sistema di prenotazione dei colloqui con i familiari.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Nella stanza detentiva si possono tenere fino a 10 libri di studio (previsione che riguarda i soli due detenuti studenti che possono tenere anche 20 nell'armadietto esterno) e tre libri di lettura; inoltre 55 complessivi capi d'abbigliamento. I detenuti usufruiscono del cambio di biancheria settimanale e dei servizi di lavanderia due volte al mese. I detenuti studenti possono affrontare esami scolastici solo in video-conferenza. Viene applicata la nota previsione relativa alle dimensioni delle foto anche se si concede la possibilità di avere foto di dimensione maggiore, purché contenuta.

Nella sezione operano 21 unità del Gruppo operativo mobile (tra cui una donna) inclusi due sottoufficiali. Il clima complessivo riscontrato nel corso della visita era improntato a correttezza e privo di tensioni.

#### B.5.6.3. L'area riservata

Nella sezione di massima sicurezza della Casa circondariale è ancora allestita una cosiddetta "Area riservata" che, secondo quanto riferito, è destinata a persone detenute in regime ex art. 41 bis, ritenute di ruolo apicale nell'organizzazione criminale di appartenenza. L'area riservata di Tolmezzo è costituita da due stanze detentive, collocate al primo piano della sezione "massima sicurezza ex 41 bis o.p.", di 14 metri quadri ciascuna, fornite di un bagno di adeguate dimensioni, dotate di finestra con schermatura a bocca di lupo.

Al momento della visita della delegazione questa "Area riservata" ospitava un solo detenuto, sottoposto al cumulo del regime del 41 bis o.p. e dell'isolamento diurno a norma dell'art. 72 co. 1 c.p.

L'area è dotata di:

- una saletta chiamata "di socialità" anche se la denominazione appare incongrua visto che, nel caso specifico, il detenuto in essa ospitato passa il tempo della socialità da solo, essendo l'unico occupante tale area e vivendo di fatto da oltre sei anni in condizione di totale isolamento. In tale saletta si trovano una cyclette e una panca per i pesi; la finestra è chiusa con gelosie, in ristrutturazione;
- un'area per il passeggio, di dimensioni particolarmente ridotte, coperta da rete metallica, priva di servizio igienico (il detenuto viene accompagnato a quello della stanza detentiva, all'occorrenza), priva di ogni attrezzo sportivo o ludico;
- un'infermeria adeguatamente fornita, a uso esclusivo dell'unico detenuto attualmente ospitato nell'area riservata che, come riferito dal responsabile del GOM, viene visitato una volta al giorno anche al fine di valutare la compatibilità dello stato di salute con le condizioni di isolamento della detenzione che sta scontando.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Dalla consultazione del registro sanitario è emersa l'alternanza dei medici che effettuano le visite e che verificano quotidianamente la compatibilità del quadro sanitario con l'isolamento detentivo.

Il Collegio ha potuto effettuare un colloquio riservato con il detenuto assegnato all'area riservata, giunto all'Istituto di Tolmezzo a fine del 2013.

Sottoposto da nove anni al regime del 41 bis o.p., è collocato in isolamento nella cosiddetta "Area riservata" da sei anni: prima per effetto dell'applicazione del regime di sorveglianza speciale ex art. 14 bis o.p., poi in forza dell'isolamento diurno disposto ai sensi dell'art. 72 co. 1 c.p. in ragione della pluralità di ergastoli per cui ha riportato condanna.

La persona si presentava in condizioni igieniche appena sufficienti e riferiva di soffrire di cecità dall'occhio sinistro per "foro maculare" e ridotta visibilità al destro per "cellophane maculare"; per l'occhio sinistro è stato programmato un intervento operatorio.

La condizione di isolamento continuo protratta per sei anni, verosimilmente responsabile anche del decadimento fisico, psichico e igienico del detenuto che trascorre le proprie giornate soltanto ascoltando la radio (non potendo nemmeno guardare la televisione a causa del difetto visivo), pone concretamente la questione della compatibilità del cumulo di misure restrittive con i parametri dell'umanità della pena e del divieto di trattamenti inumani e degradanti dettati dalla Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione europea per la tutela dei diritti umani.

La questione del cumulato effetto di provvedimenti che implicano l'isolamento è stata già considerata nel paragrafo B.1.5. sotto il profilo degli effetti che tale sovrapposizione rischia di produrre sull'equilibrio psico-fisico della persona destinataria dei provvedimenti stessi.

**A tale proposito il Garante Nazionale segnala che né il regime del 41 bis o.p., né la sorveglianza speciale di cui all'art. 14 bis o.p. comportano la privazione totale di ogni forma di socialità di chi vi è soggetto.**

**Altrettanto va detto nel caso in cui alle misure del 41 bis o.p. si aggiunge l'isolamento diurno previsto e disposto a norma dell'art. 72 c.p.: misura che non determina la privazione della permanenza all'aperto a norma dell'art. 10 o.p. (e relativo c. 2), sia pure entro i limiti di socialità prescritti dall'art. 41 bis o.p.**

La questione appare, quindi, determinata esclusivamente dall'istituzione dell'area riservata che, al di là delle valutazioni della sua effettiva base normativa sopra esposte, quando sia applicato il regime di sorveglianza speciale ex art. 14 bis o.p. o l'isolamento diurno di cui all'art. 72 c.p., assume le caratteristiche di una misura di ulteriore rigore e affettività che non ha certamente legittimazione nella norma di rango primario.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**B.5.7. Il personale**

L'organico della Polizia penitenziaria è costituito da 190 unità circa di cui, al momento della visita della delegazione, 27 distaccati in altre sedi e uno in valutazione in ambito CMO. L'organico del Gruppo Operativo Mobile che opera nella sezione di massima sicurezza è costituito da 21 unità. I funzionari giuridico pedagogici sono cinque, di cui solo tre effettivi.

Nel corso della visita la delegazione ha tenuto un incontro con una rappresentanza del personale amministrativo e di Polizia penitenziaria da cui sono emerse alcune criticità di natura strutturale. È stata segnalata la condizione non buona delle caserme in cui le stanze assegnate agli agenti di Polizia penitenziaria, visitate dalla delegazione, richiedono effettivamente importanti interventi di ristrutturazione. La palestra in dotazione al personale è ampia ma povera di attrezzature.

Gli agenti di Polizia penitenziaria hanno evidenziato altresì le problematiche connesse alla collocazione logistica dell'Istituto: la direttrice ha riferito d'aver richiesto il riconoscimento di sede disagiata.

Profili di problematicità sono stati segnalati anche con riguardo al servizio di videoconferenze per il quale sono carenti i sovrintendenti che devono presenziare ai collegamenti, tanto da richiedere l'intervento di cancellieri dal Tribunale.

Ulteriori criticità sono state rappresentate in merito alla dotazione di automezzi, scarsa rispetto al numero di traduzioni (verso gli aeroporti o il Tribunale) che devono essere effettuate. Il Garante Nazionale

**34. raccomanda che siano sanate tali criticità al fine di migliorare le condizioni di lavoro e di complessivo benessere del personale, anche in considerazione della difficoltà oggettiva costituita dalla distanza della sede dai luoghi familiari di molti operatori.**

**B.5.8. La gestione dell'esecuzione penale e la tutela della salute**

Il Registro dei colloqui con il direttore, esaminato dalla delegazione per il periodo compreso tra il 27.01.2016 e il 4.07.2016, ne attesta la regolarità e la frequenza, consistendo in 25 udienze cumulative, ovvero in una media di un'udienza alla settimana. I colloqui vertono generalmente su richieste di colloqui telefonici, trasferimenti, declassificazioni, vicinanza fisica nel corso dei colloqui visivi: ogni richiesta è trattata dalla Direttrice con provvedimento specifico e contestuale, riportato con dettaglio e precisione nel Registro.

Nel corso di questa visita la delegazione non ha svolto un'analisi accurata delle modalità di tutela del diritto alla salute e dell'erogazione dei servizi sanitari, limitandosi a raccogliere informazioni dal personale medico e, in particolare dal coordinatore (Carlo Malamisura). Egli ha riferito alla delegazione che il servizio è svolto anche da altri cinque colleghi e da infermieri, tutti di immediata



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

reperibilità, e che le visite specialistiche da effettuare per i detenuti si prenotano on line attraverso il sistema informatico. Chirurgo, ortopedico, cardiologo, oculista, dermatologo vengono in Istituto ogni tre mesi – una periodicità, a suo dire, adeguata alle necessità – mentre il dentista è presente con continuità. Una criticità è costituita dalla sala radiologia fornita di attrezzature inutilizzate ormai obsolete.

Il coordinatore sanitario ha riferito che le patologie più diffuse sono quelle legate a ipertensione arteriosa e articolare, epatopatie e cardiopatie, malattie derivanti spesso da anni di latitanze sopportate dai detenuti. Ha riferito altresì che il consumo di psicofarmaci si è molto ridotto negli anni (alla data della visita era presente solo un tossicodipendente in regime di “Alta sicurezza” che assume farmaci).

## **B.6. ELEMENTI RILEVANTI EMERSI NELLA VISITA ALLA CASA CIRCONDARIALE DI BOLZANO**

L’Istituto è stato oggetto di una breve visita di una parte della delegazione, al fine di verificare le condizioni materiali dell’Istituto, anche in considerazione di segnalazioni avute sullo stato dell’edificio da più interlocutori, inclusa la Garante del Comune di Bolzano.

### **B.6.1. Le condizioni materiali dell’Istituto**

Si tratta di una struttura di fine ottocento in grave stato di degrado, accentuato dal sovraffollamento che si è determinato nei tempi più recenti, ovvero da sette o otto mesi, come riferito dalla direttrice Anna Rita Bertolli: a fronte della capienza regolamentare di 81 posti per detenuti e 11 per semiliberi-semidetenuti, al momento della visita della delegazione erano ospitati 108 detenuti e un solo semilibero.

Non sono più stati fatti investimenti per la ristrutturazione e la manutenzione delle parti strutturali fatiscenti perché la struttura è considerata in via di dismissione. Tuttavia, la realizzazione della nuova struttura è prevista per il 2019, essendo ancora in fase di elaborazione della progettazione esecutiva, nonostante questa venga riportata come imminente in occasione di dibattiti sullo stato delle strutture di detenzione<sup>62</sup>.

L’Istituto si presenta così in condizioni materiali degradate, necessitante di molti urgenti interventi di riqualificazione e sovraffollato con forte presenza di gruppi di nazionalità diverse. Un quadro di difficile accettabilità nel contesto di regole minime da garantire a ogni detenuto. Eppure è evidente

---

<sup>62</sup> L’Istituto nuovo di Bolzano è previsto con investimenti anche privati; questi ultimi forniranno per venti anni alcuni servizi (vitto e sopravvitto e altre attività, di cui il Garante non ha specifiche indicazioni).



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

la dedizione del personale nel mantenere la situazione sotto controllo e garantire una quotidianità empaticamente attenta e anche accettabile, pur in una situazione di estrema difficoltà.

**Il Garante Nazionale ritiene che, nell’attesa del futuro nuovo Istituto, non sia possibile mantenere l’Istituto di Bolzano nello stato di attuale degrado strutturale, senza interventi di riqualificazione degli spazi. Ciò, nonostante l’evidente cura che direzione e staff dell’Istituto dedicano per mantenere gli ambienti puliti e assicurare una vita dignitosa all’interno di questa fatiscente struttura;**

**35. raccomanda quindi l’esecuzione di migliorie agli ambienti secondo un piano da elaborare in tempi rapidi con lo staff dell’Istituto**

L’Istituto è articolato in due sezioni, dislocate su due piani. Le stanze detentive singole sono 11 e hanno tutte il gabinetto all’interno separato dal resto del locale soltanto da un muretto. Le stanze multiple sono 18 e hanno il gabinetto separato dal resto dell’ambiente: ospitano in genere quattro persone, tranne una da otto posti che la direttrice vuole trasformare in sala socialità, anche in ragione del suo condivisibile convincimento che la convivenza tra un numero così elevato di persone sia un elemento di grave disagio per chi la subisce.

#### **B.6.2. La qualità della vita detentiva**

Appare difficile parlare in termini oggettivi di *qualità della vita detentiva* in un Istituto così degradato dal punto di vista strutturale. Tuttavia, compatibilmente con la carenza di spazi e con il caotico sovraffollamento, l’Istituto realizza diverse offerte educative e formative e sono evidenti gli sforzi per rendere accettabile la quotidianità.

La Casa circondariale ospita esclusivamente detenuti classificati “di media sicurezza” in regime aperto. Le regole del regime aperto, che consente a ogni detenuto la permanenza fuori della stanza detentiva per 10 ore al giorno e che prevede l’apertura costante dei blindi delle camere di pernottamento, sono riportate in un documento intitolato “Patto di Responsabilità” che la Direzione consegna all’ingresso in Istituto e che viene sottoscritto dal detenuto. In mancanza, anche in questa sede, del Regolamento Interno, questo documento è stato presentato dalla direttrice come un equipollente almeno per quanto attiene agli elementi principali della vita interna.

La scuola media e di alfabetizzazione si articola in corsi di lingue, corsi per l’acquisizione del patentino, corsi di fotografia, bricolage, teatro, scrittura creativa. Gli studenti realizzano un periodico di informazione e cultura interno, intitolato *Voci dal Silenzio*.

Vengono tenuti corsi di formazione professionale certificata per diverse attività: cucina (con certificazione e specializzazione), informatica, cura della persona, piccola sartoria.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

La qualità della vita interna risente, in termini negativi, della commistione tra degrado degli ambienti, carenza di spazi e problematiche determinate dalla popolazione straniera di origine tunisina, ospitata al primo piano dell'Istituto, particolarmente conflittuale con le altre comunità di origine maghrebina e con le differenti appartenenze religiose.

In termini positivi è data dall'impegno concreto della direttrice, del comandante di reparto e di tutti gli operatori, a uniformare la vita detentiva a principi di umanizzazione e a mantenere costanti l'ascolto e il dialogo con le persone ristrette.

**B.6.3. La composizione della popolazione detenuta**

Con una capienza di 91 posti che include 11 posti per semiliberi, i presenti nel giorno della visita erano 108, di cui soltanto uno semilibero. Conseguentemente 107 persone detenute erano ospitate negli 80 posti effettivamente disponibili per loro. In quel giorno la popolazione detenuta era composta – a quanto riportato come sempre – all'80% di stranieri, in maggior numero di ordine tunisina: erano presenti, infatti, 14 cittadini italiani, 35 tunisini, 16 marocchini e i rimanenti 43 appartenenti a nazionalità diverse.

Alcuni detenuti, di diverse nazionalità, con particolari problemi di adattamento, erano ospitati nelle quattro stanze detentive presenti al piano terra, formalmente previste per l'isolamento.

**B.6.4. Le criticità riscontrate**

**a.** L'analisi degli eventi critici mostra un frequente ripetersi di atti di autolesionismo a scopo dimostrativo da parte, in particolare, della popolazione di origine tunisina: dal 1 maggio al 21 giugno 2016 ne sono stati registrati 16 insieme con un tentato suicidio.

Nel corso della visita la delegazione ha potuto concretamente constatare l'esito di tale fenomeno giacché i detenuti ne facevano ampia esibizione.

La direttrice ha riferito che è stata verificata una correlazione tra l'abuso di vino e l'incremento degli atti di autolesionismo: per tale ragione è stata sospesa la somministrazione del vino nell'Istituto. Misura che, in effetti, ha inizialmente portato alla riduzione del fenomeno che tuttavia è recentemente ripreso a causa del sovraffollamento, alla difficoltà della conduzione del regime aperto in spazi ristretti con la conseguente creazione di convivenze sgradite, della presenza di soggetti particolarmente difficili e dei recenti trasferimenti da altre strutture.

**b.** La quasi totale assenza di mediatori culturali, pur in un contesto così caratterizzato dalla forte presenza di detenuti stranieri, lascia molto perplessi. Peraltro la compresenza in Istituto delle due nazionalità nordafricane, tunisina e marocchina, crea dichiarati e visibili profili di forte conflittualità,



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

affrontati con la separazione delle due comunità sui due diversi piani della struttura. Ovviamente il conflitto tra questi due gruppi non è il solo: proprio durante la visita, la delegazione è stata interpellata da un giovane detenuto di religione cattolica che ha chiesto l'immediato spostamento in una stanza del piano terra lamentando che detenuti di origine tunisina gli avevano strappato dal collo il rosario. La richiesta è stata ascoltata dal comandante presente sul momento ed è stata immediatamente esaudita.

c. A questi aspetti conflittuali si aggiunge la difficoltà di comunicazione della psichiatra, di nazionalità irlandese. Secondo quanto riportato dal personale, la psichiatra ha scarsa abilità linguistica in italiano. Inoltre la delegazione è stata informata che la psichiatra richiede sistematicamente la presenza visiva e uditiva dell'agente di Polizia penitenziaria durante i suoi colloqui con i detenuti. **Il Garante Nazionale esprime serie riserve su tale sistematicità di approccio al colloquio con la persona detenuta tenuto conto della specificità dei temi che necessariamente caratterizzano tale colloquio e pertanto**

**36. raccomanda che la Direzione dell'istituto affronti la questione con il responsabile sanitario e con la psichiatra al fine di ridurre il numero di casi in cui la presenza di terzi al colloquio è richiesta e così abolire la sistematicità di tale prassi.**

Nella sezione in cui sono ospitati i detenuti italiani, marocchini e delle altre nazionalità, collocata al secondo piano, le criticità appaiono decisamente minori e il clima generale molto più disteso. I detenuti con cui la delegazione ha intrattenuto alcuni colloqui hanno espresso un sostanziale giudizio positivo sulle condizioni di vita detentiva, compatibilmente con lo stato della struttura, assegnando particolare rilievo al regime di detenzione aperto e alla disponibilità al dialogo della direttrice e della Polizia penitenziaria.

## **B.7. VISITA DI FOLLOW-UP ALLA CASA CIRCONDARIALE DI GORIZIA**

La visita alla struttura di Gorizia è stata finalizzata a valutare gli effetti delle raccomandazioni formulate dal Garante Nazionale dopo la visita condotta il 7 maggio 2016 e le relative risposte avute dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria rispettivamente il 13 e il 17 giugno<sup>63</sup>.

---

<sup>63</sup> Rapporto del Garante e risposte dell'Amministrazione sono consultabili sul sito del Garante Nazionale all'indirizzo [www.garantenpl.it](http://www.garantenpl.it)



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**B.7.1. La risposta alle raccomandazioni formulate**

Il Garante Nazionale, oltre ad aver preso atto delle puntuali risposte avute alle raccomandazioni formulate, ha voluto valutare l'impatto della loro effettiva implementazione e ha riscontrato positivamente un mutamento complessivo del clima interno, delle condizioni igieniche e delle condizioni materiali di vita delle persone ristrette e di lavoro di quanti operano in tale struttura.

Gli ambienti sono apparsi generalmente puliti, con la nuova tinteggiatura delle pareti di una cospicua parte dello stabile e con l'apertura della sezione amministrativa già pronta e trovata del tutto inutilizzata in occasione della visita precedente. Anche scale e corridoi sono stati puliti. Resta la criticità del locale delle cucine (interrato e privo di areazione) che richiede un intervento più cospicuo, anche se le derrate alimentari conservate erano questa volta in buono stato di sistemazione e organizzazione. Resta altresì l'inaccettabile situazione delle condizioni materiali con cui si realizzano i colloqui tra le persone detenute e i loro familiari.

**Occorre, quindi, proseguire nella direzione intrapresa intervenendo sugli altri persistenti elementi di criticità (barriere architettoniche, cucina, locali per colloqui con le famiglie e altro) evidenziati nel Rapporto sulla visita del 7 maggio 2016, anche se il Garante Nazionale esprime apprezzamento per la reazione dell'Amministrazione alle raccomandazioni formulate e per il piano di opere prontamente avviato.**

Anche la Direzione dell'Istituto – con l'ingresso di un nuovo direttore, Alberto Quagliotto, che divide la conduzione di questo Istituto con quello di Pordenone – appare improntata a una maggiore presenza e a un migliore controllo della quotidianità detentiva. In generale, il personale sembra poter fruire di migliori condizioni lavorative e di questo il comandante di reparto (vice-commissario Guido Tiplaldi) ha ringraziato la delegazione.

La delegazione nel corso di questa visita di *follow-up* non ha condotto un'analisi dei Registri. In particolare non ha preso visione del Registro riguardante le visite del magistrato di sorveglianza ex art. 69 c. 1 e c. 2 o.p.. Ha tuttavia avuto un proficuo incontro con il magistrato (Fabio Fiorentin) dopo la visita, esaminando insieme gli elementi di criticità tuttora esistenti e avviando una positiva cooperazione per il continuo monitoraggio di una situazione che è partita da un livello di grave degrado.

**B.7.2. La sezione protetta per omosessuali**



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Un punto rilevante della visita di *follow-up* è stato l'esame dell'evoluzione della particolare sezione per detenuti protetti omosessuali, realizzata nell'Istituto di Gorizia e all'origine di molte perplessità espresse da più parti e riportate anche nel Rapporto sulla visita precedente<sup>64</sup>.

Nel Rapporto, il Garante Nazionale aveva evidenziato:

- l'antieconomicità del progetto, in considerazione del numero delle persone che vi sono state ristrette nel corso di più di dieci mesi trascorsi dall'apertura, dell'eccessiva ampiezza degli spazi in un contesto in cui tutte le altre sezioni soffrono della ristrettezza dei locali;
- l'inaccettabile situazione di isolamento di fatto verificatasi per i detenuti ristretti in tale sezione, per i quali la **richiesta di protezione si è convertita in mera offerta di isolamento, in chiaro contrasto con obbligazioni internazionali relative all'isolamento sulla base di connotazioni soggettive e, in particolare, del proprio orientamento sessuale;**
- l'inesistenza dell'offerta trattamentale per i detenuti ristretti in questa sezione e la complessiva centralità di una visione chiusa dell'esecuzione penale, peggiore di quanto offerto ad altri detenuti, seppure attuata in condizioni materiali di molto superiori;
- la propria perplessità circa la scelta in sé di aprire una sezione con tali caratteristiche e tale destinazione che, al di là delle positive intenzioni di chi l'ha concepita e avviata, di fatto rischia di aggiungere un'ulteriore stigmatizzazione a quanto di per sé la carcerazione determina nei soggetti e di aggiungerla sulla base del proprio orientamento sessuale.

Conseguentemente, il Garante Nazionale aveva formulato delle raccomandazioni relative al regime offerto ai detenuti ristretti in tale sezione, nelle more dello sviluppo di una più approfondita riflessione sull'opportunità in sé dell'esistenza di tale sezione<sup>65</sup>.

La nuova visita ha evidenziato che **nessuna delle raccomandazioni formulate per tale sezione è stata implementata.**

---

<sup>64</sup> Per la descrizione della sezione, l'analisi delle criticità e l'indicazione delle raccomandazioni formulate, si veda la sezione B del citato Rapporto del Garante Nazionale sulla visita del 7 maggio 2016 all'Istituto di Gorizia.

<sup>65</sup> Queste le raccomandazioni (nn. 5 – 8) del citato Rapporto:

Il Garante Nazionale ritiene che tale situazione sia inaccettabile. Conseguentemente raccomanda che:

5. nelle more di una più generale discussione sul mantenimento o meno di tale sezione dedicata esclusivamente ai detenuti omosessuali, il regime offerto nella Seconda sezione della Casa circondariale di Gorizia sia radicalmente rivista;
6. vengano proposte attività quotidiane comuni con i detenuti della altre sezioni;
7. vengano proposti elementi strutturali che consentano attività quotidiane significative in idonei ambienti;
8. le celle non vengano chiuse alle ore 16,
9. sia evitato in modo tassativo l'isolamento di fatto di un qualsiasi detenuto allocato in questa come in altre sezioni.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Nel giorno della visita la sezione ospitava due persone detenute già presenti nel maggio scorso, indicate nel precedente Rapporto come *Detenuto 3* e *Detenuto 6* (rispettivamente M. D. e S. I.). Erano in due stanze distinte, totalmente separate e chiuse rispetto al resto dell'Istituto e l'unica attività loro concessa era la possibilità di andare in biblioteca una volta settimana.

Nonostante le stanze fossero all'interno di una sezione di per sé chiusa, le loro porte continuavano a essere chiuse alle ore 16 di ogni giorno. Inoltre la sezione continuava a essere munita per attività in comune (tra i due) soltanto di un "calcio-balilla" e tenuto conto che uno dei due detenuti (*Detenuto 6*) aveva avuto e continuava ad avere frequenti e prolungate assenze dal reparto sia per ricoveri ospedalieri, sia per trasferimenti ad altre sedi per ragioni di giustizia, la proposta di tale unica attività ludica (il "calcio-balilla") per un detenuto frequentemente solo suscita soltanto amara ironia.

**Resta il fatto che M. D. (*Detenuto 3*) è rimasto più volte in un isolamento *de facto* sulla base della collocazione dovuta al proprio orientamento sessuale. Tale situazione è inaccettabile e deve essere rimossa con urgenza. Il Garante Nazionale, tenuto conto di essere venuto a conoscenza di una richiesta di trasferimento da lui formulata verso un Istituto di Torino, città di sua residenza,**

**37. raccomanda che il signor M. D. (*Detenuto 3*) sia trasferito con urgenza in un Istituto dell'area torinese. Chiede di essere informato entro quindici giorni circa il provvedimento adottato.**

L'altra persona detenuta, S. I. (*Detenuto 6*) ha più volte inviato al Garante Nazionale lettere in cui ha riportato presunte aggressioni e minacce nel corso della sua permanenza in altri Istituti per motivi di giustizia. Al di là dell'attendibilità di quanto riportato, tali ripetute sollecitazioni sono comunque indicative di una situazione di disagio che richiede un sostegno di natura psicologica. Inoltre, nel corso del colloquio sono apparse evidenti alla delegazione alcune macchie diffuse sulle sue gambe e in altre parti del corpo di natura imprecisata (quantomeno non chiara alla delegazione). La questione appare anche più rilevante in considerazione del fatto che il detenuto era già in stretta osservazione medica nel maggio (nel periodo della precedente visita) per una probabile emiparesi. **Il Garante Nazionale chiede di esser informato sulle attuali condizioni di salute del signor S. I. (*Detenuto 6*) e sulle modalità con cui il suo caso è seguito dalla équipe sanitaria dell'Istituto.**

Al di là delle specifiche richieste relative alle due persone tuttora ristrette in quella sezione, il Garante Nazionale ritiene che sia giunto il momento di fare il punto sulla iniziativa intrapresa con l'apertura di una sezione di questo tipo, sul significato che essa inevitabilmente assume, sul rischio di ulteriore stigmatizzazione che essa può comportare sulle persone che vi sono ospitate e, più in generale sulla accettabilità in sé di una sezione così connotata, destinata ad accogliere persone detenute da un territorio che copre tutto il Triveneto e a proporre loro un regime diverso dall'ordinario sulla base del loro orientamento sessuale.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Già nel precedente Rapporto, il Garante Nazionale aveva osservato che la predisposizione di una specifica sezione in uno specifico Istituto in cui far confluire i detenuti da altri Istituti che o chiedano protezione o siano individuati a rischio di possibili aggressioni in base all'orientamento sessuale si configura inevitabilmente come un "mondo a parte", in pieno contrasto con un'idea di esecuzione penale che offra anche *chances* differenti a individui differenti, ma che non contraddica il principio di uguaglianza che connota il concetto stesso di pena privativa della libertà.

Inoltre ha allora osservato come la sezione di Gorizia sia andata purtroppo proprio in tale direzione. La visita di *follow-up* ha confermato tale valutazione e la radicale revisione del progetto allora richiesta non si è realizzata.

Già in altre occasioni il Garante Nazionale ha apprezzato che il Provveditore regionale per il Triveneto prima di avviare tale esperimento abbia cercato ampio consenso e si sia consultato con associazioni locali che operano proprio nel settore della tutela dei diritti delle persone LGBTQI. Tuttavia il progetto in sé e ancor più la sua realizzazione concreta determinano una inaccettabile discriminazione in negativo in base all'orientamento omosessuale di persone ristrette, che un ordinamento giuridico improntato all'inclusione, al rispetto delle diversità, alla realizzazione di una piena civiltà giuridica centrata sulla dignità di ogni persona non può accettare. Pertanto il Garante Nazionale

**38. raccomanda fermamente che sia posto termine all'esperienza della sezione per protetti omosessuali nella Casa circondariale di Gorizia, che le persone attualmente ristrette siano trasferite altrove, che i locali siano altrimenti utilizzati.**

## **C. STRUTTURE DI RESPONSABILITÀ DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ**

### **C.1. PREMessa**

#### **C.1.1. Gli Uffici di esecuzione penale esterna**

Prima di entrare nel vivo della visita alle strutture, occorre evidenziare un aspetto particolarmente critico relativo agli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) del Triveneto: come già detto nel paragrafo B.1., al momento della visita gli Uffici erano privi dei direttori e le loro funzioni erano svolte, con incarico di reggenza, dai direttori degli istituti penitenziari.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

In questo caso, non si tratta però solo di un doppio incarico, con l'inevitabile effetto di distogliere l'attenzione dagli istituti di pena di cui i direttori sono i titolari per svolgere un'attività ben diversa, senza peraltro garantire il necessario impegno per la guida dell'UEPE. La recente riorganizzazione del Ministero della Giustizia nell'ambito dell'esecuzione penale ha portato alla costituzione - come è noto - del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che si è affiancata al già esistente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Di conseguenza, i direttori di Istituto si trovano a esercitare una doppia funzione, ognuna delle quali fa riferimento a una differente direzione del Ministero della Giustizia. Una situazione irregolare e caotica, che impedisce il pieno sviluppo dell'attività del UEPE e rallenta il lavoro negli istituti di pena. Il Garante Nazionale

- 1. chiede, pertanto, al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di porre in atto tutte le attività necessarie a dotare ogni UEPE del Triveneto di un proprio direttore a tempo pieno, liberando così i direttori degli Istituti di pena da un compito che non spetta loro.**

#### **C.1.2. La visita**

Nel corso della visita interregionale nel Triveneto, il Garante Nazionale ha visitato alcune strutture di responsabilità del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità. Nello specifico, sono stati visitati l'Istituto penale per i minorenni (IPM) di Treviso e la Comunità "Giuseppe Olivotti" di Riese Pio X in provincia di Treviso, che ospitava due ragazzi in misura cautelare.

In tal modo il Garante, oltre a proseguire nell'osservazione degli istituti di pena per minorenni e giovani adulti (dopo la visita all'IPM di Catanzaro), ha anche avviato il monitoraggio delle comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, così come stabilito dal comma 7 della legge 21 febbraio 2014, n. 10, istitutiva del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

La visita alla Comunità "Giuseppe Olivotti" è stata inoltre la prima visita in assoluto del Garante Nazionale presso una struttura del privato sociale che accoglie persone in stato di privazione della libertà. Un settore di intervento, questo che si svilupperà coinvolgendo strutture del privato sociale che ospitano persone con provvedimenti giudiziari, ma anche persone di fatto private della libertà perché incapaci di decidere o di muoversi autonomamente (persone con disabilità fisica o psichica e mentale).

## **C.2. ISTITUTO PENALE PER MINORENNI E CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI TREVISO**

### **C.2.1. Strutture e loro uso**

*via San Francesco di Sales, 34 – 00165 Roma  
segreteria@cert.garantenpl.it segreteria@garantenpl.it – (+39) 0637936987*



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

L'edificio che ospita l'**Istituto Penale per minorenni** di Treviso risale agli anni '50 e occupa l'ex sezione femminile della Casa circondariale, quando il reparto dei minori si trovava all'interno dell'istituto per adulti. Nel 1981, con la nascita degli IPM, è stato allocato dove si trova attualmente.

Si tratta quindi di una struttura autonoma, adiacente alla Casa circondariale, con la quale però condivide l'ingresso generale, il parcheggio e alcuni locali e spazi (ambulatorio odontoiatrico e campo di calcio), così come la guardia medica.

Pur essendo quindi due istituti separati, colpisce negativamente la contiguità e la mescolanza tra il carcere per adulti e l'istituto per minori, anche se i contatti tra le due tipologie di detenuti sono sempre evitate.

L'Istituto è composto da diversi edifici:

- un locale per la portineria, dove al piano terra è situato anche l'ufficio per il prelievo del DNA, mentre al secondo piano è collocato il Centro di Prima Accoglienza che accoglie i minori in stato di fermo o arresto in attesa dell'udienza di convalida;
- un edificio di un piano dove sono allocati alcuni uffici (direzione, uffici amministrativi, segreteria e ragioneria);
- un edificio su due piani che ospita i ragazzi, mentre al piano terra sono collocati degli uffici (del comandante e degli educatori), la sala per la raccolta del DNA, la cucina, la mensa per i ragazzi, la sala mensa per gli agenti, l'infermeria.

In quest'ultimo edificio, al secondo piano ci sono le stanze di pernottamento, di cui solo tre sono singole. Le altre ospitano anche quattro o cinque ragazzi insieme. Tutte le stanze hanno il bagno in camera con acqua calda, dotato di un lavandino e un bagno alla turca con una sorta di coperchio a grata in modo da trasformare lo scarico del water in scarico della doccia. In altre parole ci si lava appoggiando i piedi sopra a una griglia posta sulla "turca", peraltro condivisa da tutte le persone che condividono la stanza. Tale sistema appare del tutto inadeguato e poco igienico, ancor di più in un istituto per minorenni. È stato detto alla delegazione che sono previsti dei lavori di rifacimento dei bagni, anche se gli ultimi lavori di rifacimento dei bagni, finalizzati a dotarli di docce ed eliminare quelle comuni, sono del 2013. Il Garante Nazionale

**2. raccomanda la realizzazione urgente dei lavori nei bagni, differenziando la doccia dal water, in modo da garantire maggiore igiene e maggiore dignità.**

Un'altra criticità legata agli spazi fisici riguarda l'impossibilità di creare ambienti separati per i minori e i giovani adulti (fino a 25 anni) che condividono il secondo piano con le camere di pernottamento e ogni locale comune, ritagliato nei pochi locali a disposizione.

Nel corso della visita la delegazione ha parlato con un giovane detenuto di 20 anni proveniente da Bologna che lamentava proprio il fatto di non avere persone con cui condividere la socialità, se non



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

ragazzini molto più giovani di lui e con una mentalità ancora adolescenziale. Questa difficoltà è stata confermata anche dalla Direzione che vive con sofferenza la mancanza di una sezione per giovani adulti e vedrebbe con favore la possibilità di farlo andare nel carcere per adulti, nel caso che la sua pena superasse il 25° anno di età.

Questa mescolanza rende difficile la convivenza tra persone di età così diverse e rappresenta una criticità anche con riguardo ai valori del trattamento anticriminogeno, proprio della detenzione minorile, come ha evidenziato anche la Direzione dell'Istituto.

Sempre al secondo piano c'è un locale lavanderia, un'aula scolastica, un laboratorio di informatica. Va detto che tutti gli ambienti non adibiti a stanze di pernottamento sono polifunzionali e vengono adoperati per gli incontri con le classi esterne, il cineforum, le attività di laboratorio, la realizzazione del giornalino e così via. Tutti i locali sono videosorvegliati.

Dal piano terra si accede ai passeggi, un piccolo cortile di forma irregolare, circondato dal muro di cinta, con delle aiuole verdi, un tavolo da ping-pong, una panchina posta all'ombra di un albero e una fontanella per l'acqua. L'area è strutturalmente inadatta ai giochi di squadra, ma è l'unica area verde a disposizione.

Dal passeggio si accede a una palestra con diversi attrezzi da ginnastica, "calcio-balilla", tavoli da ping-pong. L'ambiente è usato in maniera polivalente e serve anche come luogo di preghiera per gli islamici, per la rappresentazione di spettacoli e per le iniziative che richiedono un locale ampio. Dal passeggio, attraverso una porta, si accede all'intercinta per raggiungere il campo di calcio della Casa circondariale che due volta a settimana è a disposizione dei ragazzi del minorile.

La principale criticità dell'Istituto penale minorile di Treviso è l'inadeguatezza e la carenza di spazi. Nel corso degli anni si è cercato di ampliare i locali, creando spazi aggiuntivi e rendendo polifunzionali quelli esistenti, ma la struttura - composta da un parallelepipedo su due piani in cui coabitano uffici, camere di pernottamento e locali per le attività - è del tutto insufficiente. L'utilizzo di strutture dell'adiacente Casa circondariale ne è una evidente conferma.

I locali del **Centro di prima accoglienza** sono stati costruiti nel 2011 e sono composti da: una stanza con quattro letti per i maschi e una da due per la ragazze, dotate ognuna di bagno e aria condizionata; un'infermeria; una stanza polivalente. I locali sono in ottime condizioni.

L'IPM è solo maschile, quindi in caso di conferma dell'arresto, le ragazze del CPA vengono spostate in altre città: all'IPM femminile di Pontremoli, oppure nelle sezioni femminili degli IPM di Roma e Napoli.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Da segnalare negativamente anche la contiguità tra il CPA e l'IPM. Anche in questo caso, i contatti tra i ragazzi delle due strutture sono accuratamente evitati, ma rimane il fatto che un minore che arriva al CPA di Treviso entra nel cancello comune dell'IPM e della Casa circondariale.

L'inadeguatezza della struttura e della dislocazione sia dell'IPM che del CPA è già nota al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che in un incontro con il Garante Nazionale ha dichiarato l'urgenza di intervenire in maniera sostanziale per trovare soluzioni in grado di rispondere in maniera adeguata alle esigenze dell'Istituto e del Centro.

### **C.2.2. Capienza e presenze**

L'Istituto Penale Minorile di Treviso può ospitare fino a 12 minori giovani adulti e ha competenza su tutto il Triveneto. Le stanze di pernottamento sono sette, di cui tre piccole, di circa 8 mq, e quattro più grandi che variano dai 17,69 mq ai 18,38 mq.

Il giorno della visita erano presenti 13 ragazzi, tutti sotto i 21 anni, di cui sei italiani e sette stranieri. Solo tre dei ragazzi stavano scontando una condanna definitiva. Gli altri 10 erano detenuti in stato di custodia cautelare e di questi cinque la eseguivano come "aggravamento della misura cautelare", ovvero in forza del provvedimento di custodia cautelare che il Giudice può disporre per un mese in caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o per allontanamento ingiustificato dalla comunità<sup>66</sup>.

Non erano presenti ragazzi in semidetenzione o in semilibertà, anche perché sono pochi i detenuti definitivi (l'ultima semilibertà risale al 2014).

La popolazione minorile detenuta nel corso degli ultimi anni si è caratterizzata per un profilo eterogeneo per nazionalità di provenienza e ambiti socio-familiari di riferimento. Da sottolineare, in particolare, l'aumento dei minori con problematiche di carattere psicologico e psichiatrico, spesso già seguiti dai servizi di neuropsichiatria infantile o di salute mentale prima del loro ingresso.

Annesso all'Istituto c'è, come detto, il Centro di Prima Accoglienza (CPA) che nel 2015 ha registrato 48 ingressi di minori, sia maschi che femmine e 21 ingressi nel primo semestre del 2016, compresi i trasferimenti tra CPA.

Il giorno della visita erano presenti nel Centro due ragazzi, arrivati due giorni prima (martedì 28), in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.

La delegazione ha incontrato la vice-direttrice, coordinatrice dell'area giuridico-pedagogica, Maria Catalano, il comandante di reparto, ispettore Carmine Rallo e il coordinatore del presidio sanitario, dott. Biagio Modica. La vice-direttrice e l'ispettore hanno accompagnato la delegazione per la durata

---

<sup>66</sup> Art. 22 c. 4 del D.P.R. 22.9.1988 n. 448.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

della visita, fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta, rispettando la riservatezza dei colloqui e dell'analisi della documentazione messa a disposizione.

Il personale dell'Istituto penale minorile e del Centro di prima accoglienza è unico ed è composto da: un direttore, un coordinatore dell'area giuridico-pedagogica con funzione di vice direttore, due funzionari giuridico-pedagogici, quattro unità di personale amministrativo per le attività contabili e di segreteria, un ispettore di Polizia penitenziaria con funzioni di comandante di reparto, 31 appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria su 36 previsti dalla pianta organica, di cui 11 in distacco presso l'Istituto con proroga semestrale e quattro donne, di cui un sovrintendente e tre agenti.

Per garantire le presenze durante il periodo di ferie estive i turni, ordinariamente di sei ore, a volte sono sostituiti con turni di otto ore.

### **C.2.3. Qualità della vita ristretta**

L'Istituto è a regime aperto. Le stanze di pernottamento sono aperte dalle 7.30 fino alle 19 circa, con un intervallo di un'ora tra le 13 e le 14 dopo pranzo. I detenuti possono fruire del cortile passeggio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. Inoltre, il lunedì e il venerdì possono accedere al campo sportivo della Casa circondariale. Naturalmente, è escluso ogni contatto con la popolazione detenuta del carcere per adulti. I ragazzi partecipano alla vita comunitaria dell'Istituto, per esempio in cucina nel preparare le porzioni del cibo che viene confezionato e portato da un catering esterno, nella raccolta differenziata, nel lavoro nella lavanderia, ecc.

Le telefonate ai famigliari vengono fatte dalla cabina in sezione con telefono con schede. È in corso la definizione di una convenzione che permetterà di dimezzare i costi delle telefonate soprattutto all'estero. In caso di necessità, le schede internazionali attualmente sono fornite dal cappellano. Non è attivo un sistema di videochiamata via Internet. Il Garante Nazionale

### **3. sollecita l'attivazione di un sistema di videochiamata via Internet per favorire i contatti con le famiglie, vista anche l'alta presenza di detenuti stranieri.**

I colloqui con le famiglie avvengono nella stanza dei colloqui, con quattro tavoli, ognuno con quattro sedie, dipinta dagli stessi ragazzi per renderla più accogliente. È possibile prenotare gli orari per il colloquio, considerate le dimensioni ridotte della sala. I colloqui si svolgono due volte a settimana, il mercoledì e il sabato. In caso di necessità, si favoriscono in via straordinaria colloqui anche in altre giornate e per la durata di due ore. Non esiste un'area verde per mancanza di spazio.

Il vitto viene stabilito da una commissione che si avvicenda ogni settimana, formata da due detenuti, di cui uno di religione musulmana, che sceglie le pietanze sulla base dell'apporto calorico individuato dal medico. Vengono serviti quattro pasti, consumati nel refettorio. Il sopravvitto viene consegnato



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

due volte alla settimana. L'ordine si effettua il lunedì e il giovedì, la consegna avviene il giorno successivo, il martedì e il venerdì.

#### **C.2.4. Gestione dell'esecuzione penale**

Nonostante l'esiguità e l'insufficienza degli spazi, sono molte le attività trattamentali realizzate all'interno dell'Istituto, anche con la collaborazione del territorio e delle sue Istituzioni, attraverso intese con enti pubblici (ULSS9 di Treviso, Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia, Province autonome di Trento e Bolzano, CPIA) e associazioni ed enti privati.

In particolare si segnalano:

- percorsi didattici e scolastici inerenti la scuola dell'obbligo (scuola primaria e secondaria di primo grado);
- percorso di scuola media superiore, attraverso accordi stipulati ad hoc tra CPIA e istituti di scuola superiore ai quali vengono iscritti i ragazzi;
- proseguimento della frequenza in IPM dei Centri di formazione professionale a cui erano iscritti i ragazzi prima del loro ingresso in Istituto (accordo Regione Veneto, Ufficio scolastico regionale, Centro territoriale permanente Treviso2 (oggi CPIA) e Centro di giustizia minorile);
- percorsi agevolati per l'utenza penale minorile finalizzati all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- corso permanente di lingua e cultura italiana per stranieri;
- in collaborazione con il Centro di Servizi del Volontariato, "Voci di fuori, voci di dentro", esperienza in corso dal 2002, che prevede incontri e confronti tra studenti delle scuole superiori della Provincia e ragazzi detenuti nell'IPM di Treviso, per favorire lo scambio tra mondi di vita differenti;
- iniziative di *pair education* per il doposcuola, con studenti delle scuole superiori del territorio;
- in collaborazione con la Federazione italiana gioco calcio regionale, l'Associazione italiana arbitri e associazioni private come NATSper e La prima pietra, vengono svolte attività sportive interne all'Istituto e con squadre esterne;
- la Bottega grafica, nata oltre 10 anni fa, con la produzione di brochure, volantini, manifesti e opuscoli per enti no profit o pubblici;
- con l'associazione Libera, iniziative di giustizia riparativa con incontri con vittime di reato;
- un progetto finanziato dal Dipartimento Giustizia Minorile, fornisce il supporto di un mediatore culturale di lingua araba, vista la numerosa presenza di ragazzi provenienti dall'area del Maghreb, che garantisce una presenza continua; sono presenti anche mediatori di altre lingue e nazionalità, come quella rumena, albanese, russa, moldava, cinese;
- cineforum settimanale;
- un'iniziativa di mediateca musicale, in collaborazione con la biblioteca comunale;



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

- un laboratorio di cucina interculturale.

Da segnalare l'importanza della presenza di mediatori culturali, per favorire i colloqui con la direzione, i funzionari giuridico-pedagogici e il comandante, colloqui che avvengono quotidianamente e con continuità nell'arco della giornata. Per questo motivo non vengono riportati nel registro colloqui, dove sono riportati solo i colloqui più complessi. Il giorno della visita del Garante Nazionale era presente una mediatrice culturale di lingua albanese a causa della presenza di un ragazzo kosovaro.

### **C.2.5. La tutela della salute**

Nel 2012 la ULSS 9 di Treviso ha attivato una Unità operativa semplice con valenza dipartimentale (UOSP) composta da un presidio sanitario presso la Casa circondariale e un presidio sanitario presso l'IPM e il CPA<sup>67</sup>.

Considerata la contiguità fisica delle tre strutture, è stata identificata e costituita una équipe unica multi-professionale composta da medici, infermieri, operatori socio-sanitari e altri operatori dell'organico del Distretto 1, di cui l'UOSP è un'articolazione.

L'UOSP comprende un presidio sanitario della Casa Circondariale, un presidio sanitario dell'IPM e del CPA e agisce con la collaborazione e l'integrazione del Dipartimento di Salute Mentale e del SerD, con i quali sono definiti specifici accordi.

Dunque, lo staff sanitario è unico per i due presidi e prevede due medici Coordinatori dei Presidi Sanitari con ruoli interscambiabili e un'équipe multidisciplinare composta da: medici di guardia, medico addetto alle tossico-alcoldipendenze SerD; odontoiatra; psichiatra; neuropsichiatra infantile; psicologi e psicologo addetto alle tossico-alcoldipendenze; infermieri; operatori socio-sanitari; funzionario giuridico-pedagogico addetto alle tossico-alcoldipendenze; funzionario giuridico-pedagogico.

Nel Presidio sanitario è garantita l'assistenza sanitaria per 24 ore al giorno, nella fascia mattutina con la presenza del Medico coordinatore del Presidio Sanitario e nella fascia pomeridiana e notturna mediante la chiamata del Medico di Guardia (in servizio diurno e di guardia notturna) presente nella Casa circondariale attigua. È prevista inoltre la presenza quotidiana del personale infermieristico lungo due fasce orarie diurne, mattina e pomeridiana.

I problemi sanitari sono quelli tipici dell'età evolutiva, quelli odontoiatrici, quelli connessi al tabagismo e alle abitudini di vita, in particolare tossicofilia, tossicodipendenza e abuso di alcol. Per le

---

<sup>67</sup> Deliberazione del Direttore Generale n. 296 del 22.03.2012 avente per oggetto il modello di "Organizzazione e regolamentazione della sanità penitenziaria dell'Azienda ULSS 9 di Treviso" e del "piano annuale di applicazione delle linee di indirizzo sull'organizzazione della sanità penitenziaria di cui alla DGRV n. 2337 del 29.12.2011".



## *Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

dipendenze, è operativo il SERD. Poche le malattie infettive, mentre sono in aumento le malattie psicologico-psichiatriche, con turbe comportamentali ansioso-depressive che si innestano su uno stato adolescenziale. C'è molta richiesta di attenzione e spesso le situazioni vengono affrontate in riunione con tutto il personale.

L'uso di farmaci è limitato, soprattutto con riguardo agli ansiolitici, anche se ci sono molte richieste.

Lo psicologo è presente sei/nove ore a settimana. Per la psichiatria c'è una collaborazione stretta con i reparti di neuropsichiatria infantile e psichiatria dell'ospedale Ca' Poncello di Treviso. Nell'ospedale c'è una stanza con due letti dedicati per i detenuti della Casa circondariale e dell'Istituto penale minorile, che comunque vi possono accedere solo alternativamente (o solo adulti, o solo minori).

Dall'esame del Registro 99 risultano visite periodiche a tutti gli ospiti dell'istituto. Questa modalità di intervento è stata individuata per coinvolgere anche coloro che sono più restii a farsi visitare.

La scarsa numerosità dei detenuti consente di seguire tutti accuratamente, anche per le piccole necessità.

### **C.2.6. I giovani adulti**

Come già accennato, sempre a causa della mancanza di spazio, non esiste una sezione dei giovani adulti separata dagli altri detenuti. Questo elemento rappresenta una criticità, non consentendo una socialità tra ragazzi per età omogenee, né la realizzazione di attività differenziate.

La conseguenza è - come è stato esplicitato nel corso della visita sia dalla Direzione che dallo stesso giovane adulto presente in sezione - il rischio di favorire il passaggio anticipato del giovane adulto nel carcere per adulti, vanificando la modifica normativa del Decreto Legge 26 giugno 2014 n. 92, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 117, che ha esteso la competenza dei Servizi minorili fino al compimento dei venticinque anni.

### **C.2.7. La procedura disciplinare**

Dal colloquio con la Direzione, i funzionari giuridico-pedagogico e il comandante e dall'analisi del Registro del consiglio di disciplina dei detenuti, emerge la tendenza a evitare i provvedimenti disciplinari a favore di mediazioni, tanto con il personale che con gli altri compagni. Il Garante Nazionale esprime il proprio parere positivo su questa modalità.

Nell'Istituto non esistono stanze di isolamento. In caso di esclusione dalle attività in comune, la sanzione viene espletata, secondo quanto è stato riferito al Garante Nazionale, nelle stanze di pernottamento. Nel caso di isolamento giudiziario, viene espletato in camera singola, così come l'isolamento sanitario, disposto dal medico in caso di malattie contagiose.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Dal Registro Disciplinare Detenuti, dal 26/07/2015, si segnala solo una protesta contro il vitto in data 02/04/2016, ad opera di un detenuto e di pochi altri che lo hanno seguito. La vicenda è stata oggetto di segnalazione alla ditta. Non ci sono state altre proteste. La direzione ha inoltre espresso la difficoltà a trovare ditte per la mensa dei ragazzi, a causa dei costi molto bassi.

Dall'esame del Registro "Rapporti diversi detenuti", nel periodo compreso tra giugno 2014 e 2016, emerge che gli eventi critici, pur non numerosi, sono costituiti essenzialmente da atti di autolesionismo.

Nel giugno 2015 sono annotati alcuni episodi problematici legati al consumo di stupefacenti all'interno dell'Istituto, messi in atto da un giovane adulto insieme con altri maggiorenni di cui si è conseguentemente richiesto il trasferimento.

#### **C.2.8. Le regole interne e la loro comprensione**

La presenza e l'attività dei funzionari giuridico-pedagogici insieme con la quotidianità dei colloqui con il Comandante e la Direzione, già evidenziata, assicurano la conoscenza delle informazioni disponibili dai ragazzi detenuti.

Inoltre, le possibili concrete difficoltà di comprensione delle regole e delle informazioni utili per la vita quotidiana da parte dei ragazzi provenienti dal Maghreb sono affrontate – come detto - con l'intervento dei mediatori culturali di lingua araba il cui supporto, assicurato per il corso di tutto l'anno, è sostenuto dal progetto finanziato dal Dipartimento di Giustizia Minorile destinato, più ampiamente, a realizzare una complessiva opera di mediazione culturale, inserita anche nelle attività formative ed educative offerte dall'Istituto.

#### **C.2.9. Rapporto strutturato con il territorio**

La collaborazione con enti, associazioni e scuole del territorio costituisce parte integrante di tutta l'attività trattamentale.

Come già evidenziato, sia i corsi formativi, sia le attività educative, sia quelle ricreative sono condotti con l'intervento diretto di soggetti esterni e nella prospettiva di favorire l'integrazione con la realtà fuori dell'Istituto. Si segnala in particolare la partecipazione di studenti di nove scuole superiori al progetto "Voci fuori, voci di dentro", articolato in varie forme sul tema dei diritti e che comporta incontri mensili con i ragazzi detenuti. I ragazzi delle scuole superiori partecipano anche alle partite di calcio e all'attività di dopo-scuola. Anche il personale dell'Istituto partecipa alle attività delle scuole coinvolte per offrire informazioni e conoscenze sulla realtà degli Istituti penali minorili e introdurre l'incontro degli studenti con il mondo del carcere e con i coetanei ristretti.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Il proficuo riscontro del territorio all'opera trattamentale è indicato dalla Direzione anche nel fatto che la quasi totalità delle attività educative è finanziata da soggetti privati.

**C.2.10. Il controllo esterno indipendente**

Non è stato consultato un Registro degli accessi della ULLS, tuttavia è stato riferito che nei giorni precedenti la visita c'è stato un sopralluogo per verificare le condizioni igieniche della struttura. Inoltre, il coordinatore del presidio sanitario ha riferito di effettuare ogni mese una visita della struttura con le stesse finalità.

**C.3. COMUNITÀ PER MINORENNI "GIUSEPPE OLIVOTTI"**

**C.3.1. Scopo e importanza della visita**

Come già detto, la Comunità "Giuseppe Olivotti" di Riese Pio X è stata la prima struttura del privato sociale oggetto di visita da parte del Garante Nazionale, quale organismo di garanzia delle persone private della libertà personale in una struttura non detentiva, ma in un luogo di privazione della libertà personale in un contesto diverso da quello degli istituti di pena.

Data l'impostazione di fondo della Giustizia minorile, che considera l'invio dei ragazzi presso l'Istituto penale *l'extrema ratio*, favorendo sempre per i minori le misure alternative, il Garante Nazionale ha scelto di cominciare a visitare proprio una comunità per minorenni.

Obiettivo della visita era l'osservazione della struttura, le sue regole, la definizione di progetti personalizzati per i singoli minori ospitati, le criticità. Tutto ciò è avvenuto attraverso l'osservazione diretta, i colloqui con gli operatori e i colloqui riservati con i ragazzi ospiti.

La scelta è caduta sulla Comunità "Giuseppe Olivotti" che il giorno della visita (30 giugno 2016) accoglieva due ragazzi in misura cautelare. L'accoglienza e la disponibilità degli operatori della Comunità, che non erano stati preavvisati dell'arrivo della delegazione, sono state considerate dei segnali positivi. Gli operatori della Comunità hanno ringraziato per la visita del Garante Nazionale e chiesto di essere tenuti informati circa gli esiti.

La delegazione è stata ricevuta dall'educatrice Maddalena Zanon, che si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione.

**C.3.2. Strutture e loro uso**

La Comunità è sita in un casolare di campagna con annesso un piccolo appezzamento di terreno. La struttura è stata ceduta in comodato d'uso da un privato ed è su due piani. Al piano terra ci sono gli spazi comuni: la sala da pranzo, che funziona anche da soggiorno e dove si trova una TV con



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

playstation da utilizzare a orario per lo svago, la cucina, la lavanderia (i ragazzi devono rispettare i turni per utilizzare la lavatrice), la sala studio, un bagno e una sala per gli operatori.

Al piano superiore si trovano le camere: quattro camere doppie e una singola che viene utilizzata per i ragazzi più problematici. I bagni sono in comune. I ragazzi hanno deciso durante una riunione di gruppo che, in caso di assenza, la porta della propria camera deve essere chiusa a chiave dall'operatore. I locali sono ben tenuti, puliti e accoglienti.

Nel cortile antistante la casa c'è uno spazio usato per i giochi. Attorno c'è un terreno, in parte coltivato a orto con la collaborazione dei ragazzi ospiti della casa e in parte attrezzato come campo di calcio.

Nella struttura operano cinque educatori a tempo pieno, coadiuvati da un educatore a tempo parziale per la copertura di alcuni turni di notte, uno psicologo e una cuoca.

La manutenzione della struttura, terreno compreso, è affidata al personale e ai volontari. Anche i ragazzi partecipano ai lavori di manutenzione come parte del programma formativo.

### **C.3.3. Capienza e presenze**

L'utenza della struttura è composta da adolescenti maschi di età compresa tra i 13 e i 18 anni, che presentano problemi di comportamento e socializzazione (carenze su base ambientale, disturbi e anomalie dello sviluppo affettivo e relazionale), con provvedimenti assistenziali e/o giudiziari (civili, amministrativi o penali). Per favorire l'integrazione con gli altri, la Comunità ha scelto di limitare a due unità la presenza di minori in misura cautelare.

La capienza della struttura è di otto ragazzi. In prossimità della dimissione può essere aggiunto un ulteriore ospite che subentrerà a quello uscente. Al momento della visita erano ospitati nella Comunità cinque ragazzi<sup>68</sup>. Erano presenti in casa però solo i due ragazzi in misura cautelare. Gli altri, potendosi allontanare dalla struttura, stavano svolgendo attività ricreative esterne.

Da un anno la Comunità "Giuseppe Olivotti" ha stipulato una convenzione con il Tribunale per accogliere i minori in messa alla prova. Gli operatori hanno riportato l'opinione che, in base alla loro esperienza, la messa alla prova sia una misura molto difficile da portare avanti in maniera positiva. Il Garante Nazionale prende atto di tale posizione, pur non condividendola.

Quanto alle posizioni soggettive dei ragazzi presenti in misura cautelare, uno di essi, quindicenne, nato in Pakistan e residente a Bolzano era arrivato nella Comunità pochi giorni prima della visita, a

---

<sup>68</sup> Di questi due erano in misura cautelare, uno era ospitato in base a decreto temporaneo di allontanamento dalla famiglia, uno per affievolimento della potestà genitoriale e uno per inserimento volontario.



## *Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

seguito di una serie di reati che lo avevano portato a essere considerato come capo di una baby gang della sua città di residenza. Gli operatori hanno riferito che la famiglia non aderisce ai progetti e non segue il ragazzo. Egli è soggetto a repentini cambi di umore, con la messa in atto di comportamenti violenti del tutto imprevedibili, rivolti tanto verso gli altri che verso se stesso, ma non è stata eseguita perizia psichiatrica per opposizione della famiglia. Il giovane ha parlato con la delegazione, dicendo di trovarsi bene. L'altro ragazzo, diciassettenne, marocchino, era arrivato in Comunità un paio di settimane prima, a seguito, secondo quanto dichiarato dall'educatrice, di «agiti violenti e piccoli furti». Non aveva voglia di parlare con la delegazione.

### **C.3.4. Le regole interne e la loro comprensione**

All'ingresso in Comunità viene consegnata a ciascun ragazzo una copia del regolamento interno che il minore firma impegnandosi a rispettarlo. Si tratta di undici regole base della vita comunitaria, come la proibizione di violenze fisiche e verbali, di prepotenze, di uso e detenzione di droga o alcol, di rapporti sessuali, e l'obbligo di sottoporsi ai controlli medici e alle terapie prescritte, nonché il rispetto degli orari, il rispetto e la cura degli arredamenti e degli oggetti della Comunità, dell'ordine della pulizia, e così via.

### **C.3.5. Qualità della vita interna e offerta formativa e trattamentale**

La Comunità è una struttura della omonima cooperativa che tra le sue competenze comprende la specializzazione nei percorsi socio-riabilitativi residenziali per minori affidati dall'Istituto penitenziario minorile o dal giudice o dal servizio sociale dell'Ente locale. Si tratta, dunque, di una situazione mista nella quale convivono ragazzi con problematiche di tipo penale e socio-familiare. La struttura esiste da almeno sei anni e da uno opera con il Tribunale in qualità di comunità educativa minorile.

Gli operatori ritengono che la presenza di realtà così diverse sia un elemento positivo e costruttivo per i ragazzi. La presenza di giovani che non hanno problemi penali evita il rischio di trasformare la struttura in un piccolo carcere.

Per ogni minore viene redatto un piano educativo individualizzato (PEI) della validità di un anno che deve essere predisposto entro tre mesi dall'inserimento e dopo un periodo di osservazione di almeno un mese. Generalmente, vengono fissati degli obiettivi limitati ma possibili da raggiungere in concreto. Ogni educatore ha la presa in carico di due minori per i quali disegna e redige il PEI. L'elevato turn over dei minori in misura cautelare spesso non consente, tuttavia, di effettuare un percorso educativo completo.



## *Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

La vita in comunità è organizzata con le regole di una famiglia allargata, per cui la pulizia dei locali viene fatta dagli operatori con i ragazzi, come parte della routine quotidiana.

Tra le attività, la scuola ha ovviamente un posto preminente. Per i minori in misura cautelare la Comunità preferisce le scuole serali per mere questioni di tipo organizzativo interno e non già di tipo pedagogico. Al termine dell'obbligo scolastico i ragazzi proseguono il coinvolgimento in ambito istruttivo attraverso stage e non corsi formali. **Il Garante Nazionale chiede un chiarimento su queste scelte.**

Il lunedì i ragazzi si riuniscono in gruppo e parlano delle loro problematiche aiutati dalla mediazione di uno psicoterapeuta. Da parte loro, gli operatori tengono la riunione di équipe settimanalmente e una volta al mese è presente un supervisore esterno.

### **C.3.6. Rapporto strutturato con il territorio**

Come accennato, un ruolo importante è rivestito dalla scuola. I ragazzi sono inseriti nella scuola del territorio. La Comunità ha una serie di rapporti con organizzazioni sportive e ricreative per le attività, sia in comunità, sia fuori.

Al momento della visita, i minori in misura cautelare erano all'esterno usciti per attività ludico-sportive. Considerando anche il fatto che i ragazzi frequentano la scuola e i presidi medici territoriali, la struttura appare bene integrata con il territorio.

### **C.3.7. Procedura disciplinare ed eventi critici**

In caso di violazione delle regole minime di convivenza (come aiutare ad apparecchiare la tavola), i ragazzi vengono limitati nelle attività libere (quelli che ne possono usufruire), per esempio riducendo la possibilità di uscire, come si fa nelle famiglie. In ogni caso non è mai previsto l'isolamento del ragazzo o la limitazione delle attività in comune. Le sanzioni sono stabilite durante la riunione d'équipe.

Inoltre, la Comunità ha sperimentato un sistema sanzionatorio che parte da un budget virtuale che viene assegnato a ogni ragazzo all'inserimento in comunità. Fin dall'ingresso ogni ragazzo riceve un versamento di 150 euro su un conto virtuale personale. Questi soldi sono a sua disposizione per usarli come crede, sempre in accordo con la comunità. In alcuni casi, come forma sanzionatoria per la violazione di regole della comunità, gli operatori possono decidere di fare pagare al ragazzo una sorta di "multa", che consiste nel prelievo della cifra stabilita dal budget virtuale.

Gli operatori ritengono che il sistema funzioni, che aiuti i ragazzi a capire anche il valore del denaro e che consenta di evitare sanzioni disciplinari come l'isolamento, forma che – come hanno dichiarato -



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

è assolutamente esclusa dalla vita della comunità stessa. Eventuali criticità vengono affrontate con la mediazione e la comprensione, considerando che si ha a che fare con dei minori.

Non si rilevano, di solito, atti di autolesionismo. Solo in passato, è stato detto alla delegazione, si è verificato il caso di un ragazzo che non voleva stare in comunità.

### **C.3.8. Tutela della salute e benessere psico-fisico**

Per la cura della salute, i ragazzi sono presi in carico dal medico di base di Riese Pio X, che li segue per ogni necessità. Per i ricoveri si fa riferimento alle strutture ospedaliere del territorio. In caso di necessità, per i minori sottoposti a misura cautelare, è sufficiente avvisare i carabinieri prima di uscire per questioni sanitarie.

La cooperativa ha uno psichiatra interno che segue le tre comunità ma, poi, ogni ragazzo viene seguito dalla ASL di riferimento.

## **D. STRUTTURE DI RESPONSABILITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

### **D.1. Preparazione della visita**

Prima della visita nel Triveneto il Garante Nazionale ha notificato al Capo della Polizia la volontà di procedere, in occasione della imminente visita interregionale, anche alla visita di alcuni Commissariati e ha pertanto richiesto, nel quadro della cooperazione con le Istituzioni coinvolte che caratterizza l'attività del Garante Nazionale, di fornire l'elenco dei luoghi Polizia aventi la disponibilità di camere sicurezza, con l'indicazione del numero delle stesse, della capienza ufficiale, della loro ubicazione. Ha chiesto inoltre che venissero avvisate le Questure del Triveneto circa la possibilità di una visita da parte del Garante Nazionale, informandole altresì dei poteri a esso attribuiti dalla norma nazionale e sovranazionale<sup>69</sup>.

Alla vigilia della visita sono state richieste al Dipartimento per la Polizia di Stato informazioni circa le camere di sicurezza esistenti e operative nel Triveneto. Con lettera del 17 giugno 2016 (Nr. 555 – DOC/CRIM/CMAS/4175-16, prot. n. 579 del 16 giugno 2016) il Capo della segreteria del Dipartimento ha comunicato che, alla data della lettera erano disponibili le seguenti camere di sicurezza:

---

<sup>69</sup> Rispettivamente decreto-legge 146/2013 convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10 e legge 9 novembre 2012 n. 195 di ratifica del Protocollo Opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura (OPCAT) con deposito degli strumenti di ratifica il 3 aprile 2013.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

- nella provincia di Vicenza, n. 6 camere di sicurezza, di cui quattro presso la Questura di Vicenza e due presso il Commissariato di Bassano del Grappa;
- nella provincia di Treviso, n. 3 camere di sicurezza, di cui due presso la Questura di Treviso e una presso il Commissariato P.S. "Conegliano";
- nella provincia di Trento, n. 1 camera di sicurezza presso la Questura di Trento
- nella provincia di Udine, n. 5 camere di sicurezza, di cui quattro presso la Questura di Udine e una presso Il Commissariato di P. S. Cividale del Friuli.

La delegazione ha visitato le camere di sicurezza presso la Questura di Vicenza.

#### **D.2. Elementi di analisi durante la visita**

Si ricordano preliminarmente quali siano gli aspetti che caratterizzano la visita a strutture di questo tipo, qualunque sia la specifica Forza di Polizia che le ha in dotazione e ne è responsabile<sup>70</sup>.

La prima – e più evidente – questione che si pone visitando una camera di sicurezza è la sua adeguatezza strutturale a ospitare una persona fermata, anche se per un breve periodo di tempo. Da qui l'osservazione dello spazio, delle sue dimensioni, dello stato di mantenimento nonché della possibilità di aria e luce naturale, la presenza di servizi sanitari, la disponibilità di un pulsante che permetta di chiamare l'agente in servizio in caso di necessità: in sintesi di tutti quegli elementi che norme internazionali indicano come necessari per alloggiare una persona privata della libertà personale in condizioni di rispetto della sua dignità, di sicurezza nonché di tutela della sua persona rispetto a rischi autolesivi.

La seconda questione che si pone è il tempo trascorso in tale camera e il numero di persone eventualmente ospitate in essa: da qui l'analisi del Registro delle presenze e nel caso, risultassero più presenze contemporanee la richiesta d'informazione circa la gestione di tale contemporaneità, anche in considerazione degli spazi effettivamente disponibili.

Per ogni persona ospitata deve esistere documentazione contenente l'ordine di privazione della libertà con relativi tempi, lo svolgimento del periodo di alloggiamento nella camera (con orari relativi alle varie fasi, riguardanti gli spostamenti per eventuali attività investigative, l'accesso all'aria se la privazione della libertà si è protratta per 24 ore, la fornitura di un pasto, gli eventuali episodi critici, le informazioni sui diritti e la firma dell'avvenuta informazione da parte della persona privata della libertà<sup>71</sup>).

---

<sup>70</sup> Tali elementi sono stati già evidenziati nel Rapporto sulla visita in Calabria dal 10 al 15 aprile 2016, pubblicato sul sito del Garante Nazionale ([www.garantenpl.it](http://www.garantenpl.it)) unitamente alla Risposta del Ministero dell'Interno del 7 settembre 2016.

<sup>71</sup> Per tutti questi aspetti gli standard europei fanno riferimento a quanto elaborato dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura, dei trattamenti o pene inumani o degradanti (CPT, Strasburgo). Per quanto riguarda la custodia



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

La terza questione, infatti, è il controllo sull'accesso ai propri diritti da parte della persona privata della libertà. A tal fine la delegazione consulta Registri e documenti individuali al fine di verificare che ogni persona privata della libertà sia stata informata in una lingua a lei comprensibile dei seguenti diritti che le normative europee pongono come fondamentali e che devono essere assicurati sin dall'inizio della privazione della libertà.

1. Diritto all'accesso all'avvocato: alla persona deve essere assicurato l'accesso a un avvocato, possibilmente di sua scelta. Nel caso in cui la persona non abbia un avvocato di riferimento o le sue condizioni economiche o sociali non glielo consentano, deve essere comunque assicurato l'accesso a un avvocato d'ufficio, secondo una lista definita con l'Ordine degli avvocati e disponibile nei diversi Commissariati. Nel caso in cui ci sia un provvedimento specifico dell'autorità giudiziaria che escluda l'accesso a uno specifico avvocato (indicato dalla persona fermata o arrestata) tale diniego deve essere motivato e incluso nel fascicolo personale della persona fermata;

2. Diritto alla notifica a un parente o a una persona di proprio riferimento dell'avvenuta privazione della libertà. Anche in questo caso può risultare che per ragioni investigative tale informazione debba essere ritardata o che non sia possibile acconsentire a informare la specifica persona indicata dal soggetto: tali casi devono essere debitamente motivati e tale motivazione deve essere inserita nel fascicolo personale della persona fermata;

3. Diritto alla visita da parte di un medico: le condizioni di salute e, più in generale, le condizioni fisiche della persona privata della libertà devono essere debitamente accertate e riportate nel suo fascicolo personale in modo da poter prendere gli eventuali provvedimenti necessari e di tutelare chi è responsabile della privazione della libertà rispetto a possibili future contestazioni. Deve essere assicurata la continuità di trattamenti sanitari necessari eventualmente in corso;

4. Diritto a essere informato dei propri diritti: la persona privata della libertà deve attestare con la firma di essere stata informata dei propri diritti e di aver compreso il loro contenuto. Ciò sia a tutela dell'effettività dei diritti nei suoi confronti, sia altresì a tutela di chi è responsabile della privazione della libertà.

La delegazione del Garante Nazionale deve quindi osservare che tali fasi siano rigorosamente rispettate e soprattutto rigorosamente riportate nella relativa documentazione.

Infine - e questa è la quarta questione - nel caso vi siano state denunce di maltrattamenti o di episodi critici, la delegazione richiede la relativa documentazione presente nella struttura visitata e gli ambienti dove si sarebbero prodotti tali episodi, nonché assume tutte le informazioni che in merito le siano fornite dai funzionari e gli agenti presenti in occasione della visita.

---

di Polizia si veda in particolare quanto elaborato nel Secondo Rapporto Generale del CPT (documento CPT/Inf (92)3). Gli standard del CPT in lingua italiana sono accessibili alla seguente pagina web: <http://www.cpt.coe.int/italian.htm>



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Quest'ultimo punto – che realmente e sempre più auspicabilmente riguarda una parte molto minore della propria attività di monitoraggio – rinvia alla necessità di indicare alle Autorità, da parte della delegazione del Garante Nazionale, eventuali situazioni di tensione e di possibile criticità riscontrate in una struttura visitata. Il Garante Nazionale

- 1. raccomanda che di tali aspetti di tutela dei diritti delle persone private della libertà siano opportunamente informati coloro che, a diversi livelli di responsabilità, operano nei Commissariati della Polizia di Stato, della Polizia di frontiera, della Polizia e della Polfer.**
- 2. chiede altresì di essere informato circa la trattazione di questi aspetti nei corsi di formazione iniziale e in itinere.**

**D.3. Le camere di sicurezza visitate**

La delegazione ha incontrato il Vicequestore. Vito Cordischi, il Capo di Gabinetto Sabrina Stefani e l'ispettore superiore Renato Battistin che hanno riferito quanto segue.

È previsto l'intervento del mediatore culturale, su richiesta della Prefettura oppure, nei processi per direttissima, su richiesta del magistrato.

A seguito delle modifiche introdotte all'articolo 556 del codice di procedura penale<sup>72</sup>, il magistrato autorizza i fermati che hanno un domicilio a trascorrere la notte a casa, dove vengono accompagnati dagli agenti di Pubblica sicurezza che l'indomani li accompagnano in giudizio. «In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità [...] o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato». La sistemazione nella Casa circondariale è prevista solo se vi sia «mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza»; in tal caso «il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito»; ipotesi prevista anche se da diversa sistemazione possa derivare grave pregiudizio per le indagini. Ne consegue che la disponibilità di adeguate strutture di Pubblica sicurezza idonee alla sistemazione del fermato in attesa della sua presentazione davanti al giudice, oltre a garantire il pieno rispetto della norma, diminuisce un incongruo e inutile sovraffollamento delle strutture carcerarie.

<sup>72</sup> Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), articolo 1 comma 1 b).



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Secondo l'informazione fornita dai responsabili della struttura visitata a Vicenza, la permanenza media in camera di sicurezza è di una notte. In concomitanza delle giornate festive, che determinerebbero un prolungamento dei tempi di permanenza, il fermato può essere condotto a casa o, se non ci sono garanzie per il domicilio, in carcere. Per i pasti dei fermati viene utilizzata la mensa di servizio, facendo attenzione alle esigenze di tipo religioso.

Il personale in servizio è pari a 242 unità sulle 287 previste in organico, comprensive del ruolo tecnico che ha vacanze di organico di circa 20 unità. Circa 40 delle complessive unità di personale sono in servizio al Commissariato di Bassano del Grappa. L'età media del personale si aggira sui 50 anni anche per chi svolge il servizio di pronto intervento (volanti): il mancato turn over del personale e il conseguente "invecchiamento" è dovuto alla chiusura della scuola di Polizia nel 2005 e al trasferimento del personale alla Questura.

Sono stati evidenziati problemi relativi alla gestione dei rimpatri forzati. Dall'inizio dell'anno si è riusciti a effettuare circa sette rimpatri su un numero orientativo di 20 persone. In genere, si tratta di fermi di persone delle regioni nordafricane con problemi di droga e con soggettiva pericolosità tale da creare allarme sociale. Quando è rilasciato il nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, tramite il riconoscimento mediante le impronte digitali in caso di assenza di documenti, la persona è accompagnata per essere imbarcata su un volo commerciale, dando così esecuzione al rimpatrio forzato. Altrimenti, la persona viene rilasciata e rimane sul territorio, spesso con i conseguenti problemi. Dall'inizio dell'anno sono stati effettuati circa sei-sette rimpatri sul totale di 20 persone valutate come realmente pericolose; le altre persone sono in circolazione, munite però di "foglio di via". Inoltre, è stato riportato alla delegazione che i tempi per ottenere il nulla osta da tutti i Tribunali sono molto lunghi e che manca un format standard di comunicazione con i Consolati che non sempre sono collaborativi.

All'ingresso della Questura c'è una stanza di attesa, cosiddetta "stanza dei fermati", arredata con quattro panche in legno e due coperte. Le persone fermate restano qui per il poco tempo necessario all'identificazione. In generale, se la persona fermata ha un domicilio e la sua situazione soggettiva rientra in quanto previsto dall'articolo 284 co. 1 del codice di procedura penale, viene informato il magistrato e si procede a inviare al proprio domicilio la persona fermata, per poi accompagnarla la mattina successiva per l'udienza. Altrimenti la persona rimane nella struttura: il tempo massimo di permanenza è comunque di una notte. Nei giorni festivi, l'alternativa è invece tra il rinvio al proprio domicilio, se ricorrono le citate condizioni di legge, oppure l'accompagnamento alla Casa circondariale. Resta aperta la questione, molto opinabile, del ricorso a tale ipotesi, che la norma vuole eccezionale, per meri motivi di organizzazione durante il weekend.

Le camere di sicurezza sono quattro e due di esse sono munite di servizio igienico. I bagni esterni sono in buone condizioni e sono dotati di un lavandino, un water, un bidet. Dietro alle quattro celle si



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

snoda un corridoio utilizzato per ispezionare dal retro l'interno dei bagni. I letti sono piattaforme in cemento, quasi una prosecuzione del muro, sono abbastanza larghi e hanno una copertura in legno in modo da renderli meno scomodi. Ogni camera è controllata da un sistema di telecamere, collegate con la sala del corpo di guardia presidiata h24 da due agenti. Il sistema di chiamata dalle celle è a voce (la videocamera è dotata anche di sistema audio). Le videocamere riprendono anche il corridoio antistante le celle.

Nelle stanze arriva un po' di luce naturale, ma essendo a livello -1 occorre illuminarle con luce artificiale. Sono state trovate dalla delegazione pulite e complessivamente in buone condizioni strutturali, fatta eccezione di una che presentava evidenti macchie di umidità sul soffitto.

#### **D.4. Registrazioni**

La delegazione ha preso visione del Registro contenente le annotazioni degli ingressi e delle uscite dal 17.2.2016 al 28.6.2016. Il Registro contiene, nella prima pagina, le fonti normative e le modalità di compilazione, in seconda pagina un fac-simile della lettera di consegna.

Dall'esame dei fascicoli si è accertata la presenza del foglio denominato "avviso sul diritto alla difesa". Tale stampato non sempre però riporta la firma della persona fermata o arrestata.

Inoltre, solo in alcuni fascicoli (scelti a campione) è riportato il modulo "Comunicazione dei diritti delle persone in stato di arresto o sottoposte ad altro provvedimento restrittivo della libertà personale", in cui, oltre al diritto alla presenza di un legale, sono riportati altri diritti, in primo luogo quello alla comprensione, cioè alla possibilità di avvalersi di un interprete; poi di essere informato sulle ragioni della propria privazione della libertà, sulla possibilità di informare un familiare o un'altra persona circa la propria situazione, di avere accesso all'assistenza di un medico e tutti i diritti che il nostro ordinamento giuridico prevede in tali casi. Questo modulo, presente in uno solo dei fascicoli esaminati, ha una sintetica traduzione in inglese e non riporta la firma della persona sottoposta a misura.

Nella Questura, inoltre, non sono esposti né nei locali aperti al pubblico, né nella "stanza dei fermati" e neppure nell'area delle camere di sicurezza fogli informativi dei diritti delle persone fermate: né in italiano né in altre lingue.

Nel caso di accompagnamento coatto alla frontiera, gli atti sono integralmente tradotti e la notifica del decreto di allontanamento riporta in calce la firma dell'interessato. Il Garante Nazionale

### **3. raccomanda maggiore informazione ai fermati circa i loro diritti, in maniera comprensibile e con moduli tradotti in diverse lingue,**



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

- 4. raccomanda inoltre che a tutti sia fatto firmare il modulo in cui si dichiara di essere stati informati sui propri diritti. Anche questo modulo deve essere prodotto, oltre che in italiano, in un insieme di lingue che credibilmente contengano una lingua conosciuta dalla persona fermata.**

Nell'esaminare i fascicoli personali, la delegazione si è soffermata sul caso di un cittadino straniero arrestato in flagranza di reato il 1 giugno 2016 e condotto in Questura alle ore 23.55. Durante l'arresto questa persona ha aggredito il personale di Pubblica sicurezza che stava intervenendo, come risulta anche da una testimonianza agli atti, e ne è nata una colluttazione.

Il 2.6.2016 alle 9.24 l'arrestato è stato accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza per «addominalgia prevalentemente al fianco sinistro sede di pregresso trauma e riferito pregresso pneumotorace». A seguito di esami radiografici ed ecografici all'arrestato è stata diagnosticata una «frattura composta estremo anteriore VIII costa di sinistra ed è stato giudicato guaribile in 28 giorni, salvo complicazioni».

Il trauma appare compatibile con quanto verbalizzato in sede di arresto e tutta la documentazione è allegata al fascicolo personale ed è stata messa immediatamente a disposizione della delegazione. Pertanto, non si ravvisano anomalie riguardo alla gestione di questo caso.

## **E. STRUTTURE DI RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

### **E.1. Preparazione della visita**

Come già detto, questa è stata la prima visita di una delegazione del Garante Nazionale a camere di sicurezza dell'Arma dei Carabinieri.

Prima della visita nel Triveneto il Garante Nazionale ha notificato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la volontà di procedere, in occasione della imminente visita interregionale, anche alla visita di alcune dipendenze territoriali dell'Arma dei Carabinieri e ha pertanto richiesto, nel quadro della cooperazione con le Istituzioni coinvolte che caratterizza l'attività del Garante Nazionale, di fornire l'elenco dei luoghi dell'Arma aventi la disponibilità di camere sicurezza, con l'indicazione del numero delle stesse, della capienza ufficiale, della loro ubicazione. Ha chiesto inoltre che venissero avvisati i Comandi del Triveneto circa la possibilità di una visita da parte del Garante Nazionale, informandoli altresì dei poteri a esso attribuiti dalla norma nazionale e sovranazionale<sup>73</sup>.

---

<sup>73</sup> Rispettivamente decreto-legge 146/2013 convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10 e legge 9 novembre 2012 n. 195 di ratifica del Protocollo Opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura (OPCAT) con deposito degli strumenti di ratifica il 3 aprile 2013.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Il Garante Nazionale ringrazia per la collaborazione dimostrata sia nel fornire le informazioni richieste, sia per l'accoglienza ricevuta nei luoghi visitati.

## **E.2. Elementi di analisi durante la visita**

Gli elementi che caratterizzano la visita a strutture di responsabilità del Ministero della difesa sono analoghi a quelli che interessano le camere di sicurezza collocate nelle sedi delle forze di Polizia.

La prima questione è l'adeguatezza strutturale a ospitare una persona fermata, anche se per un breve periodo di tempo. Da qui l'osservazione dello spazio, delle sue dimensioni, dello stato di mantenimento nonché della possibilità di aria e luce naturale, la presenza di servizi sanitari, la disponibilità di un pulsante che permetta di chiamare l'agente in servizio in caso di necessità: in sintesi di tutti quegli elementi che norme internazionali indicano come necessari per alloggiare una persona privata della libertà personale in condizioni di rispetto della sua dignità, di sicurezza nonché di tutela della sua persona rispetto a rischi autolesivi.

La seconda questione che si pone è il tempo trascorso in tale camera e il numero di persone eventualmente ospitate in essa: da qui l'analisi del Registro delle presenze e nel caso, risultassero più presenze contemporanee la richiesta d'informazione circa la gestione di tale contemporaneità, anche in considerazione degli spazi effettivamente disponibili.

Per ogni persona ospitata deve esistere documentazione contenente l'ordine di privazione della libertà con relativi tempi, lo svolgimento del periodo di alloggiamento nella camera (con orari relativi alle varie fasi, riguardanti gli spostamenti per eventuali attività investigative, l'accesso all'aria se la privazione della libertà si è protratta per 24 ore, la fornitura di un pasto, gli eventuali episodi critici, le informazioni sui diritti e la firma dell'avvenuta informazione da parte della persona privata della libertà)<sup>74</sup>.

La terza questione, infatti, è il controllo sull'accesso ai propri diritti da parte della persona privata della libertà. A tal fine la delegazione consulta Registri e documenti individuali al fine di verificare che ogni persona privata della libertà sia stata informata in una lingua a lei comprensibile dei seguenti diritti che le normative europee pongono come fondamentali e che devono essere assicurati sin dall'inizio della privazione della libertà:

1. diritto all'accesso all'avvocato: alla persona deve essere assicurato da subito l'accesso a un avvocato di sua scelta. Nel caso in cui la persona non abbia un avvocato di riferimento o le sue

---

<sup>74</sup> Per tutti questi aspetti gli standard europei fanno riferimento a quanto elaborato dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura, dei trattamenti o pene inumani o degradanti (CPT, Strasburgo). Per quanto riguarda la custodia di Polizia si veda in particolare quanto elaborato nel Secondo Rapporto Generale del CPT (documento CPT/Inf (92)3). Gli standard del CPT in lingua italiana sono accessibili alla seguente pagina web: <http://www.cpt.coe.int/italian.htm>



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

condizioni economiche o sociali non glielo consentano, deve essere comunque assicurato l'accesso a un avvocato d'ufficio, secondo una lista definita con l'Ordine degli avvocati e disponibile nei diversi Commissariati. Nel caso in cui ci sia un provvedimento specifico dell'autorità giudiziaria che escluda l'accesso a uno specifico avvocato (indicato dalla persona fermata o arrestata) tale diniego deve essere motivato e incluso nel fascicolo personale della persona fermata;

2. diritto alla notifica a un parente o a una persona di proprio riferimento dell'avvenuta privazione della libertà. Anche in questo caso può risultare che per ragioni investigative tale informazione debba essere ritardata o che non sia possibile acconsentire a informare la specifica persona indicata dal soggetto: tali casi devono essere debitamente motivati e tale motivazione deve essere inserita nel fascicolo personale della persona fermata;

3. diritto alla visita da parte di un medico: le condizioni di salute e, più in generale, le condizioni fisiche della persona privata della libertà devono essere debitamente accertate e riportate nel suo fascicolo personale in modo da poter prendere gli eventuali provvedimenti necessari e di tutelare chi è responsabile della privazione della libertà rispetto a possibili future contestazioni. Deve essere assicurata la continuità di trattamenti sanitari necessari eventualmente in corso;

4. diritto a essere informato dei propri diritti: la persona privata della libertà deve attestare con firma di essere stata informata, in modo a lei comprensibile, dei propri diritti e di aver compreso il loro contenuto. Ciò sia a tutela dell'effettività dei diritti nei suoi confronti, sia altresì a tutela di chi è responsabile della privazione della libertà.

La delegazione del Garante Nazionale deve quindi osservare che tali fasi siano rigorosamente rispettate e soprattutto rigorosamente riportate nella relativa documentazione.

Infine – e questa è la quarta questione – nel caso vi siano state denunce di maltrattamenti o di episodi critici, la delegazione richiede la relativa documentazione presente nella struttura visitata e gli ambienti dove si sarebbero prodotti tali episodi, nonché assume tutte le informazioni che in merito le siano fornite dai funzionari e gli agenti presenti in occasione della visita.

Quest'ultimo punto – che realmente e sempre più auspicabilmente riguarda una parte molto minore della propria attività di monitoraggio – rinvia alla necessità di indicare alle Autorità, da parte della delegazione del Garante Nazionale, eventuali situazioni di tensione e di possibile criticità riscontrate in una struttura visitata.

Pertanto, il Garante Nazionale

- 1. raccomanda che di tali aspetti di tutela dei diritti delle persone private della libertà siano opportunamente informati coloro che, a diversi livelli di responsabilità, operano nei Comandi e nelle Stazioni dei Carabinieri. Chiede altresì di essere informato circa la trattazione di questi aspetti nei corsi di formazione iniziale e in itinere.**



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**E.3. Le camere di sicurezza visitate**

Come già detto, alla vigilia della visita sono state richieste al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri informazioni circa le camere di sicurezza esistenti e operative nel Triveneto. Con lettera del 20 giugno 2016 (N. 1001/515-75-18-1955, Rif. f. n. 580 del 16 giugno 2016) il Capo ufficio del II reparto-SM- Ufficio Operazioni Del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, ha comunicato un elenco aggiornato delle camere di sicurezza all'interno delle caserme dei Carabinieri del Triveneto.

La delegazione ha visitato le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza e della Tenenza di Dueville.

La visita a entrambe le strutture è stata condotta con il Comandante Provinciale Colonnello Giuseppe Zirone, Comandante della Compagnia Maggiore Emanuele Spiller e con il Comandante dell'Ufficio Comando Maggiore Giorgio Istriali che hanno reso con piena collaborazione tutte le informazioni richieste.

Secondo quanto dettagliatamente riferito dal Comandante, la permanenza nelle camere di sicurezza di responsabilità del Comando è di 24 ore, salvo i casi di arresti effettuati nella giornata di sabato nei quali si protrae per due notti fino alla mattina del lunedì.

Nella sede del Comando, dotata di una sola camera di sicurezza, viene evitata la contemporaneità di più presenze utilizzando, nel caso, le tenenze prossime al Comando.

**Camera di sicurezza del Comando Provinciale di Vicenza**

La struttura, inserita nella sede costruita negli anni '60, è stata ristrutturata in tempi recenti ma risente delle caratteristiche architettoniche dell'epoca. Consiste in una stanza di 6,20 mq in cui la luce e l'aria naturale filtrano dal corridoio attraverso una grata posta alla sommità della porta blindata, risultando, pertanto, sensibilmente scarse come la delegazione ha potuto concretamente sperimentare. La stanza è dotata di una branda ancorata al pavimento con un materasso ignifugo, priva di corredo (lenzuola, cuscino) per prevenire atti di autolesionismo e di un bagno alla turca con lavandino, in buone condizioni di manutenzione e di pulizia. Il pulsante di chiamata per eventuali necessità è collocato fuori della cella ed è azionabile, pertanto, soltanto dall'agente di guardia che, secondo quanto riferito, effettua il controllo sulla persona ristretta ogni quarto d'ora per tutto il corso della permanenza. La delegazione ha tuttavia osservato che il presidio, ancorché ben organizzato, non risulta sufficiente a garantire la sicurezza di chi è ristretto all'interno della camera di sicurezza. Il Garante Nazionale



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

- 2. raccomanda, pertanto, al Comando Provinciale dei carabinieri di Vicenza di predisporre la ristrutturazione della camera di sicurezza in dotazione per fornirla di un pulsante di chiamata interno alla stanza, azionabile direttamente dalla persona in essa ristretta.**

Camere di sicurezza della Tenenza di Dueville

La Tenenza, situata nella località di Dueville, è dotata di due camere di sicurezza, di recente costruzione, di ampiezza adeguata alla permanenza di una persona per i tempi previsti dalla legge: la prima camera misura 3,35 x 1,96 mq, la seconda 3,36 x 1,97 mq. In entrambe l'aria naturale proviene in misura scarsa dalla grata posta sulla porta e altrettanto va rilevato per la luce naturale che passa attraverso un vetro comunicante con il corridoio. Le stanze sono dotate di pulsante di chiamata interno e di bagno. Buone le condizioni di pulizia.

Dal Registro Presenze risulta un solo accesso in tutto il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2016.

**E.4. Registrazioni**

La delegazione ha potuto constatare e apprezzare la completezza e l'accuratezza dei registri e della documentazione tenuti nel Comando e il particolare riguardo usato nell'informazione sui diritti disponibili da parte della persona arrestata o fermata.

Al momento dell'accesso alla camera di sicurezza viene consegnato il *Foglio dei diritti della persona arrestata o fermata* che la delegazione ha visionato: completo dell'indicazione dei diritti disponibili, tradotto in diverse lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, slavo, russo, arabo, cinese), viene sottoposto alla firma dell'interessato. In caso di rifiuto di firmare atti ne viene fatta debita annotazione.

Il Registro Presenze della camera di sicurezza del Comando di Vicenza attesta la scarsità di accessi riferita dal Comandante nel corso dell'incontro con la delegazione. In effetti dal mese di gennaio al mese di giugno dell'anno in corso sono registrati in totale 18 accessi, dei quali alcuni di durata limitata a poche ore perché determinati dall'esecuzione di ordinanze di custodia in carcere.

Si sono rilevate alcune permanenze di durata superiore alle 24 ore: in considerazione delle evidenziate caratteristiche della struttura della camera di sicurezza, il Garante Nazionale

- 3. raccomanda di assegnare la persona arrestata o fermata a camere di sicurezza più idonee a permanenze di durata superiore alle 24 ore.**

Si è osservato che, ancorché puntualmente riportati nel verbale di arresto o di fermo, non vengono annotati sul Registro l'esercizio (realizzato o meno) della facoltà di dare avviso a un familiare e



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

l'avviso reso al difensore. Dell'opportunità di effettuare tali annotazioni anche sulle pagine del Registro la delegazione ha fatto contestuale e diretta raccomandazione al Comandante.

Tra le annotazioni relative agli accessi esaminati non è stato riscontrato alcun evento critico.

Il Rapporto contiene alcune raccomandazioni e la richiesta di alcuni chiarimenti ai quali il Garante Nazionale chiede sia data risposta da parte delle competenti Autorità entro 30 giorni. Il Rapporto sarà reso pubblico sul sito del Garante Nazionale ([www.garantenpl.it](http://www.garantenpl.it)), senza alcuna indicazione di nomi, trascorsi i 30 giorni indicati, insieme alle risposte che saranno pervenute in tale data.

Roma, 3 ottobre 2016

Il Presidente

Mauro Palma